Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 315/10
di iniziativa del Consigliere S. ROMEO recante:
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati)"
relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	25/1/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	26/1/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	30/01/2018
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 06/02/2018

Testo a confronto

Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30 come modificata dalla proposta di legge n. 315/10^ pag. 4

Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati

Normativa nazionale

Legge 16 dicembre 1985, n. 752 pag. 8

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ALLEGATO A – PARTE I) pag. 20

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Normativa regionale

L.R. CALABRIA 26 novembre 2001, n. 30 pag. 24

Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati

Normativa comparata

L.R. UMBRIA 9 aprile 2015, n. 12 (ARTT. 99- 122) pag. 65

Testo unico in materia di agricoltura

L.R. PUGLIA 23 marzo 2015, n. 8 pag. 81

Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752,come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109

L.R. MARCHE 3 aprile 2013, n. 5 pag. 98

Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno

L.R. ABRUZZO 21 dicembre 2012, n. 66 pag. 114

Norme in materia di raccolta,commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo

L.R. Lombardia 5-12-2008 n. 31 (ARTT. 96-130) pag. 143

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

L.R. PIEMONTE 25 giugno 2008, n. 16 pag. 170

Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale

L.R. LIGURIA 26 aprile 2007, n. 18 pag. 185

Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale

L.R. CAMPANIA 20 giugno 2006, n. 13 pag. 194

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni

L.R. MOLISE 27-5-2005 n. 24 pag. 210

Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi

L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 16 agosto 1999, n. 23 pag. 243

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi

L.R. TOSCANA 11 aprile 1995, n. 50 pag. 263

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni

L.R. BASILICATA 27 marzo 1995, n. 35 pag. 289

Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.

L.R. EMILIA ROMAGNA 2 settembre 1991, n. 24 pag. 306

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale

L.R. LAZIO 16 dicembre 1988, n. 82 pag. 346

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al consumo, sul territorio della Regione Lazio

L.R. VENETO 28 giugno 1988, n. 30 pag. 367

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

Testo a fronte

Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30

Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati

Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30 come modificata dalla proposta di legge n. 315/10^

Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30 Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati	***Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30 come modificata dalla proposta di legge n. 315/10^***
Art. 21 *Tartufaie coltivate* 1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianto ex- novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizate, in numero non inferiore a 100 piante/ha. 2. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.	**Art. 21** *Tartufaie coltivate* 1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianto ex- novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizate, in numero non inferiore a 100 piante/ha. 2. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti. **3. I tartufi coltivati e raccolti dal proprietario o legittimo possessore dei terreni in cui ricade una tartufaria controllata o coltivata, purché sia state adempite le procedure previste nell'art. 22, sono da considerarsi a tutti gli effetti prodotti agricoli.**
Art. 27 *Calendario di raccolta.* 1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario: a. Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre; b. Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15	**Art. 27** *Calendario di raccolta.* 1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario: a. Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre; b. Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15

marzo; c. Tuber brumale, var, moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo; d. Tuber aestivum: dal 15 aprile al 30 novembre; e. Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al 15 aprile; f. Tuber brumale: dal 1° gennaio al 15 marzo; g. Tuber albidum: dal 1° gennaio al 30 aprile; h. Tuber macrosporum: dal 1° settembre al 31 dicembre; i. Tuber mesentericum: dal 1° settembre al 31 marzo; i-bis) Tuber bellonae o bellone: dal 1° settembre al 31 marzo; i-ter) Tuber oligospermun: dal 1° ottobre al 30 maggio La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3° comma dell'articolo 18. 2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne. 3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la	marzo; c. Tuber brumale, var, moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo; d. Tuber aestivum: dal 15 aprile al 30 novembre; e. Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al 15 aprile; f. Tuber brumale: dal 1° gennaio al 15 marzo; g. Tuber albidum: dal 1° gennaio al 30 aprile; h. Tuber macrosporum: dal 1° settembre al 31 dicembre; i. Tuber mesentericum: dal 1° settembre al 31 marzo; ~~i-bis) Tuber bellonae o bellone: dal 1° settembre al 31 marzo;~~ ~~i-ter) Tuber oligospermun: dal 1° ottobre al 30 maggio.~~ La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3° comma dell'articolo 18. 2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la

Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi. 4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta. 5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.	Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi. 4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta. 5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.

Legge 16 dicembre 1985, n. 752 [1].

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1985, n. 300.

1. Le regioni, in attuazione dell'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382* , nonché del disposto di cui agli *articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* , provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

È fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla *legge 30 aprile 1962, n. 283* , e relativo regolamento di esecuzione.

2. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco;

2) *Tuber melanosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato;

3) *Tuber brumale* var. *moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato;

4) *Tuber aestivum Vitt.*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

5) *Tuber uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato [2];

6) *Tuber brumale Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

7) *Tuber Borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico*, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

8) *Tuber macrosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero liscio;

9) *Tuber mesentericum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.

---

(2) Numero così sostituito dall'*art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162* (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

3. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate *ex novo.*

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli *articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766* , e 9 del *regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332* .

4. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

5. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

È in ogni caso vietato:

a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

6. Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.

Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.

La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

1) *Tuber magnatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

2) *Tuber melanosporum*, dal 15 novembre al 15 marzo;

3) *Tuber brumale* var. *moschatum*, dal 15 novembre al 15 marzo;

4) *Tuber aestivum*, dal 1° maggio al 30 novembre;

5) *Tuber uncinatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre [3];

6) *Tuber brumale*, dal 1° gennaio al 15 marzo;

7) *Tuber albidum* o *Borchii*, dal 15 gennaio al 30 aprile;

8) *Tuber macrosporum*, dal 1° settembre al 31 dicembre;

9) *Tuber mesentericum*, dal 1° settembre al 31 gennaio.

Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2.

È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

---

(3) Numero così modificato dall'*art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162* (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

7. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

8. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;

2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;

3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

9. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

10. I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

11. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

12. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

13. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale, moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum* (4);

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

---

(4) Lettera così sostituita dall'*art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162* (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

14. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.

15. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* , e prestare giuramento davanti al prefetto.

16. Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.

17. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'*articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281* , per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione.

La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

18. Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.

La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;

b) la lavorazione andante del terreno e la apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;

c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;

d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

e) la raccolta di tartufi immaturi;

f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;

g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;

i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.

Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

19. Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.

20. La *legge 17 luglio 1970, n. 568* , è abrogata.

Allegato 1

Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili

1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da ottobre a fine dicembre.

2) *Tuber melanosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.

Emana un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà novembre a metà marzo.

3) *Tuber brumale* var. *moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.

Emana un forte profumo e ha sapore piccante.

Matura da febbraio a marzo.

4) *Tuber aestivum Vitt.*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo.

Matura da giugno a novembre.

5) *Tuber uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno.

Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa di colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.

Emana un profumo gradevole.

Matura da settembre a novembre [5].

6) *Tuber brumale Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del *Tuber melanosporum* e meno scure.

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

7) *Tuber Borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico*, detto volgarmente bianchetto o marzuolo.

Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramose.

Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.

Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.

Matura da metà gennaio a metà aprile.

8) *Tuber macrosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero liscio.

Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.

Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi peduncolati in numero di 1-3.

Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.

Matura da agosto ad ottobre.

9) *Tuber mesentericum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

Emana un debole profumo.

Matura da settembre ai primi di maggio.

---

(5) Numero così sostituito dall'*art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162* (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

Allegato 2

Classificazione dei tartufi conservati

Classifica	Specie e caratteri essenziali	Aspetto
Super extra (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi ben maturi, polpa soda e scura	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	Tuber magnatum Pico Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso di rosso	Interi, senza rotture o scalfiture
Extra (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro	Interi, ma leggermente irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa più o meno scura	Interi, ma leggermente irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno	Interi, senza rotture o scalfiture

	chiaro	
Prima scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro	Interi,ma irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio	Interi,ma irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro	Interi
Seconda scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Polpa più o meno soda di colore grigio scuro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o sclafiti
	Tuber brumale Vitt. e tuber moschatum De Ferry Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o sclafiti
	Tuber magnatum Pico Polpa più o meno soda anche molto chiara	Interi, irregolari e un poco scortecciati o sclafiti
Terza scelta (lavati o pelati)	Tuber mesentericum Vitt. tuber Vitt., tuber uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt. [6]	Interi
Pezzi di tartufo	Tuber melanosporum Vitt. tuber brumale Vitt.,tuber moschatum De Ferry, tuber magnatum Pico, tuber aestivum Vitt. e tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore superiore a cm 0,5 di diametro;ciascuna specie con tolleranza del 3% in peso di altre specie ammesse
Tritume di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber magnatum Pico, tuber aestivum Vitt. tuber uncinatum Chatin, tuber anacrosporum Vitt. e tuber mesentericum Vitt. [7]	Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a cm. 0,5; ciascuna specie con tolleranza dell'8 in peso di altre specie ammesse
Pelatura di tartufi	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry tuber uncinatum Chatin, tuber anacrosporum Vitt. [8]	Bucce di tartufo con massimo del 30% in peso di tritume e il 5% di altre specie

(6) Così modificato dall'*art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162* (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

(7) Così modificato dall'*art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162* (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

(8) Così modificato dall'*art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162* (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ALLEGATO A – PARTE I) [(1)] [(2)].

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. [(3)]

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

(2) N.D.R.: La numerazione dei commi nel presente provvedimento, laddove non prevista nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è stata redazionalmente inserita tra parentesi quadre al fine di facilitare la consultazione.

(3) Vedi, anche, il *D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94*, e l'*art. 2, D.M. 27 giugno 2003*.

Tabella A - Parte I [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] [(737)]

Parte I

Prodotti agricoli e ittici [(738)] [(739)]

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02 - 01.03 - 01.04) [(740)] ;

3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02);

4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06) [(740)] ;

5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai nn. 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06);

6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);

7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;

8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei

non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;

9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d. 04.01);

10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);

11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

12) miele naturale (v.d. 04.06);

13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);

14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);

15) ortaggi e piante mangerecce, **esclusi i tartufi**, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03);

16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);

18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);

19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);

20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);

21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);

22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);

25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate non torrefatte (v.d. ex 12.08);

26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07);

28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08);

29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);

32) alghe (v.d. ex 14.05);

33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17);

34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);

35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);

36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05) (741) ;

37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);

38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);

39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04);

40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);

41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);

42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01);

44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);

45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);

46) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);

47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);

48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03);

49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);

50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01);

51) ramiè greggio (v.d. ex 54.02);

52) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati né cardati (v.d. 55.01 - 55.03);

53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);

54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);

55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);

56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01).

---

(737) Per l'applicazione delle presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

(738) Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all'*art. 34*, si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato articolo.

(739) Tabella modificata dal *D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24*, dalla *L. 22 dicembre 1980, n. 889* e, successivamente, sostituita dal *D.M. 28 febbraio 1985*.

(740) Numero sostituito dall'*art. 1, D.M. 16 luglio 1986*.

(741) Numero sostituito dall'*art. 36, comma 1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331*.

L.R. 26 novembre 2001, n. 30 [(1)].

Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati [(2)] [(3)].

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° dicembre 2001, n. 104, supplemento straordinario n. 1.

(2) Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, primo alinea, *L.R. 31 marzo 2009, n. 9*. Il titolo originario era così formulato: «Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati.».

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 settembre 2003, n. 753*.

TITOLO I

Raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati [(4)]

Art. 1
Finalità.

1. Per il raggiungimento delle finalità generali dell'ambinte e della biodiversità e di prevenzione della salute pubblica la presente legge detta norme per la difesa della flora spontanea e regolamenta la raccolta, la commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla *legge 23 agosto 1993, n. 352*, "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e dal *D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376*, "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" [(5)].

---

(4) Titolo aggiunto (comprendente gli articoli da 1 a 16 già presenti) dall'art. 1, comma 1, secondo alinea, *L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

(5) Comma così modificato dall'*art. 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 2
Disposizioni e divieti.

1. Ai fini della salvaguardia dell'ambiente vigono le seguenti disposizioni:

a) è vietato danneggiare e distruggere la flora fungina, indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e velenosità della stessa e la flora spontanea di rilevante interesse floristico, ecologico e monumentale (6);

b) nella raccolta dei funghi commestibili vanno osservate le norme di cui ai successivi articoli del presente titolo (7);

c) è vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere anche in parte, nonché commerciare sia allo stato fresco che secco la flora spontanea a protezione assoluta di cui all'allegato A;

d) è altresì vietato ogni intervento che non abbia carattere di urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione dei biotopi, di cui all'allegato B);

e) per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di ovolo chiuso (8).

---

(6) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

(7) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

(8) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 3, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 3
Raccolta dei funghi.

1. È consentita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili e maturi il cui diametro della cappella abbia raggiunto le dimensioni minime di seguito specificate per ciascuna specie, fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo del gruppo abbia raggiunto le dimensioni minime richieste:

- Amanita caesarea (Ovolo buono), cm 5 (cinque);

- Boletus edulis e relativo gruppo (Porcini), cm 4 (quattro);

- Macrolepiota procera e simili (Mazza di tamburo), cm 10 (dieci);

- Agaricus campestris e simili (Prataioli), cm 4 (quattro);

- Russula virescens e altre russule commestibili (Verdone, etc.), cm 4 (quattro);

- Clitocybe geotropa (Agarico geotropo), cm 4 (quattro);

- per tutte le altre specie delle quali è consentita la raccolta, la dimensione minima è di cm 3 (tre).

Il regolamento attuativo, di cui all'articolo 36 potrà prevedere modifiche ed aggiunte al presente comma.

2. La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo per comprovati scopi didattici e scientifici.

3. La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, esenti da divieti e solo nelle ore diurne. All'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristiche-venatorie la raccolta è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

4. La raccolta è riservata ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni, in possesso di un documento di identità valido e dell'apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5-ter. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso della apposita tessera autorizzativa. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione (9).

---

(9) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Raccolta dei funghi. 1. È consentita la raccolta di funghi (corpi fruttiferi) maturi, individuati con provvedimento della Giunta regionale su proposta, per ciascuna specie, del Comitato di cui al successivo articolo 10.

2. È consentita la raccolta di funghi non commestibili solo per scopi didattici e scientifici.

3. La raccolta dei funghi è consentita entro il limite massimo previsto dall'*articolo 4, comma 1 della legge 23 agosto 1993, n. 352*. Tuttavia, la Regione, sentito il comitato di cui all'articolo 10 della presente legge, può prevedere una deroga fino a dieci chilogrammi, ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 3, comma 1° della citata legge n. 352/1993*. Per coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il loro reddito, non vi sono vincoli quantitativi. Tale agevolazione si applica alle seguenti categorie:

a) coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo;

b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agricolo-forestali.

4. La raccolta dei funghi è consentita solo nelle ore diurne. All'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agroturistiche venatorie la raccolta dei funghi è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

5. La raccolta è riservata ai possessori di apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5, comma 1 [Il presente comma, ai sensi dell'*art. 18, comma 6, L.R. 8 luglio 2002, n. 24*, è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003].

6. Su segnalazione del Comitato tecnico di cui al seguente articolo 10, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura dispone la sospensione della raccolta dei funghi nelle aree in cui si manifestino situazioni di rischio ambientale. In tal caso il divieto di raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.».

Art. 4
Modalità di raccolta.

1. Nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

2. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta conservazione del corpo fruttifero.

3. È vietato l'uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la sicura determinazione della specie del fungo (carpoforo).

4. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

5. È vietata la raccolta delle specie fungine dichiarate rare e/o in pericolo di estinzione, di cui all'allegato D) alla presente legge, salvo che per comprovate esigenze di ricerca scientifica, convegni di studio e mostre micologiche. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione [(10)].

---

(10) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 5
Quantitativo di raccolta.

1. La raccolta è consentita entro il limite massimo giornaliero di 3 (tre) Kg di cui all'*articolo 4, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352*, recante: «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» fatta eccezione per quelle specie che con un unico esemplare, o perché concresciuti in un solo cespo, superino tale limite.

2. Il limite dei 3 (tre) Kg può essere superato dai possessori di tessera professionale di cui al successivo articolo 5-ter.

3. Nei Comuni con territori classificati montani è consentita ai residenti, in possesso della tessera amatoriale di cui all'articolo 5-ter, la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al limite quantitativo di 3 (tre) Kg e fino ad un massimo di 5 (cinque) Kg giornalieri.

4. Per i coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo, per gli utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive e per i soci di cooperative agricolo-forestali, nei rispettivi terreni in cui hanno titolo, non vi sono vincoli quantitativi.

5. Ugualmente ai titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi è consentita, negli stessi terreni, la raccolta senza limitazioni di quantità.

6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 devono essere in possesso della Tessera professionale di cui al comma 1 lett. b) articolo 5-ter della presente legge qualora effettuino la raccolta per fini commerciali.

7. Su segnalazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura può stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge. In tal caso il limite o divieto alla raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio [(11)].

---

(11) Articolo così sostituito dall'*art. 6, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Tessera regionale di autorizzazione [Il presente articolo, ai sensi dell'*art. 18, comma 6, L.R. 8 luglio 2002, n. 24*, è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003]. 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti titolari di diritti personali o reali di

godimento sui terreni è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale prevista nelle seguenti tipologie e caratteristiche:

a) tessera professionale: rilasciata a coloro che hanno conseguito attestato di superamento di apposito corso, di cui al successivo comma 5; il costo della tessera è fissato in lire 50.000 annuali (euro 25,82). Ai possessori di tessera professionale è consentita la raccolta dei funghi a fini economici nei termini previsti dall'*articolo 3, comma 2° della legge 23 agosto 1993, n. 352*;

b) tessera amatoriale: liberamente acquistabile presso i comuni e le Comunità montane; il costo della tessera con validità annuale è fissato in lire 20.000 (euro 10,329), ridotte del 50 per cento se rilasciata a giovani di età inferiore ai 18 anni;

c) tessera per raccolta a fini scientifici: rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici e privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studi e ricerche o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

2. Il possesso della tessera di cui al precedente comma 1 consente la raccolta nell'ambito del territorio regionale.

3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta con tessera professionale ed amatoriale, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

a) il 25 per cento, dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto e per la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche;

b) il 25 per cento dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

c) il rimanente 50 per cento del montante alle province che li destinano ai comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.

4. La tessera professionale viene rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, su istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza a seguito della frequenza di un corso il cui esame finale è teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie e della flora fungina, nonché della normativa vigente in materia.

5. Le province, i comuni, le Comunità montane, le Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dell'ASL competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici il cui

superamento è condizione necessaria per l'abilitazione alla titolarità della tessera professionale.».

Art. 5-bis
Divieti di raccolta e limitazioni.

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a. nelle riserve naturali integrali;

b. nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;

c. in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'articolo 10.

2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.

3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico e nelle aree ad alto rischio di contaminazione ambientale.

4. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione o vi sia pericolo per le popolazioni di piante e funghi.

5. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato all'Agricoltura e non può essere ripetuta sullo stesso terreno prima di un quinquennio (12).

---

(12) Articolo aggiunto dall'*art. 7, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 5-ter
Permessi regionali di autorizzazione (13).

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:

a. tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso informativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36. La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg. giornalieri. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici/00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni [(14)].

b. tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in euro 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo articolo 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo articolo 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici di cui al precedente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36 [(15)].

c. tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica.

d. permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.

Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità, del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.

2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.

3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

a. il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;

b. il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

c. il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza .

---

(13) Articolo aggiunto dall'*art. 7, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(14) Lettera così modificata dall'*art. 31, comma 1, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(15) Lettera così modificata dall'*art. 33, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

Art. 6
Associazioni micologiche - Albo regionale.

1. È istituito l'Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.

2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura secondo le norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.

3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:

a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;

b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;

c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici;

d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta) (16);

e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione (17);

f) adesione ad organismi micologici nazionali (18).

4. All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.

6. Le associazioni cooperano con le province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.

---

(16) Lettera aggiunta dall'*art. 8, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

(17) Lettera aggiunta dall'*art. 8, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

(18) Lettera aggiunta dall'*art. 8, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 7

Commercializzazione dei funghi.

1. I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, devono essere:

a) suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza;

b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;

c) disposti in singolo strato e non pressati;

d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;

e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti.

2. È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'*allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376* e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» o appartenenti alle specie indicate nell'allegato C) della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del succitato D.P.R., il cui aggiornamento è demandato al regolamento attuativo, di cui all'articolo 36 (19).

3. La vendita di funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. Quest'ultima viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da parte delle apposite Commissioni da istituire presso gli Ispettorati Micologici di cui al successivo articolo 12 (20).

4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell'Ispettorato micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di commestibilità, dal quale risulti:

a) la generalità e la residenza del venditore;

b) la specie e la quantità posta in vendita;

c) la data di scadenza del prodotto correttamente conservato.

5. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato Micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio (21).

6. I funghi epigei spontanei freschi e conservati possono essere venduti esclusivamente su aree private in sede fìssa o su aree pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con esclusione, comunque, della forma itinerante (22).

7. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti (23).

---

(19) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui *allegato 1 del D.P.R. n. 14* luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del sopra citato *D.P.R. n. 376/1995*.».

(20) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «3. La vendita dei funghi freschi spontanei raccolti dai possessori di tessera professionale è soggetta alla normativa di cui all'*articolo 2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376*. Ai possessori di tessera amatoriale non è consentita la commercializzazione dei funghi raccolti.».

(21) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

(22) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

(23) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 8

Preparazione e somministrazione di alimenti a base di funghi negli esercizi pubblici.

1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di preparazione e somministrazione dei medesimi devono utilizzare esclusivamente le specie indicate negli allegati del *D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376* e successive modificazioni ed integrazioni o appartenenti alle specie commercializzabili allo stato fresco indicate nell'allegato C) della presente legge.

2. I titolari degli esercizi di cui al precedente comma, che utilizzano prodotti non preconfezionati all'origine, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3 o, in mancanza, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, ovvero utilizzare esclusivamente prodotti certificati da un micologo di cui al *D.M. 686/1996* (24).

---

(24) Articolo così sostituito dall'*art. 10, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Divieti di raccolta. 1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;

c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'articolo 10.

2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.

3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico.».

Art. 9

Limitazioni.

[1. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione.

2. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione.

3. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato all'Agricoltura e non può essere ripetuta sullo steso terreno prima di un quinquennio] (25).

---

(25) Articolo abrogato dall'*art. 11, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 10
Comitato tecnico.

1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.

2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla *legge 23 agosto 1993 n. 352* e del *D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376*.

3. Il Comitato tecnico è composto da:

a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'agricoltura;

b) [un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alle foreste] (26);

c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'ambiente;

d) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;

e) [un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale] (27);

f) un rappresentante dell'Orto botanico dell'università;

g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;

i) il Presidente dell'UNCEM o suo delegato;

j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali; funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura;

k) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale (28).

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64) per ogni seduta.

(26) Lettera abrogata dall'*art. 33, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

(27) Lettera abrogata dall'*art. 31, comma 2, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(28) Lettera aggiunta dall'*art. 33, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

Art. 11
Ricerca scientifica e corsi di formazione.

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire l'acquisizione di dati a scopi didattici e scientifici finanziando appositi progetti di ricerca.

2. La Regione promuove, altresì, corsi di formazione professionale in materia micologica, convegni di studio e iniziative tendenti ad approfondire la conservazione e la tutela ambientale in relazione alla raccolta dei funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina, anche in riferimento all'*art. 10 della legge n. 352/1993* (29).

(29) Comma così modificato dall'*art. 12, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 12
Ispettorati Micologici.

1. Ciascuna Azienda Sanitaria, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato Micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico e dotato di un proprio organico, costituito da personale dipendente in possesso della qualifica di tecnico della prevenzione e da personale in possesso dell'attestato di micologo, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686, di cui almeno 1 (uno) munito di una delle seguenti lauree: medicina e chirurgia; chimica; scienze agrarie e

forestali; scienze biologiche; scienze naturali; scienze e tecnologie alimentari; scienze farmaceutiche.

2. I compiti dell'Ispettorato Micologico, da estrinsecarsi con continuità al fine di tutelare efficacemente la salute pubblica, sono i seguenti:

a. interventi di educazione e sensibilizzazione rivolti a gruppi di popolazione per la prevenzione delle intossicazioni;

b. organizzazione dei corsi per la preparazione finalizzata al conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10;

c. svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;

d. rilascio della certificazione di commestibilità di cui all'articolo 7, comma 4;

e. consulenza gratuita sulla commestibilità dei funghi raccolti dai privati cittadini e destinati al consumo diretto;

f. vigilanza e controllo dei funghi, dal momento della raccolta, alla commercializzazione e vendita al dettaglio, alle lavorazioni varie, alla somministrazione presso pubblici esercizi;

g. consulenza mico-tossicologica per le strutture ospedaliere pubbliche e private e per i medici di Medicina Generale;

h. servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell'attestato per il conseguimento della tessera professionale.

3. Al rilascio dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3, provvede apposita commissione esaminatrice nominata dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e formata da:

- due micologi segnalati dall'Ispettorato Micologico dell'Azienda Sanitaria, di cui uno con funzioni di presidente che abbia competenze in materia di mico-tossicologia;

- un tecnico della Prevenzione in servizio presso il SIAN dell'Azienda Sanitaria, su segnalazione del rispettivo Responsabile;

- un dipendente dell'Azienda Sanitaria con qualifica amministrativa, su segnalazione del Responsabile del SIAN, con funzioni di segretario.

4. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi 3 (tre) mesi e, comunque, solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall'Azienda Sanitaria (30).

---

(30) Articolo così sostituito dall'*art. 13, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Ispettorati micologici. 1. Ciascuna ASL, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico, avvalendosi di proprio personale con adeguata formazione in urico-tossicologia.

2. Il personale di cui al comma precedente deve preferibilmente essere in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della Sanità 29 gennaio 1996, n. 686, ovvero aver superato apposito corso di formazione.

3. I compiti dell'Ispettorato micologico tramite i centri di controllo sono prevalentemente i seguenti:

1) servizio di controllo micologico dei funghi raccolti;

2) servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell'attestato per il conseguimento della tessera professionale;

3) servizio di controllo dei funghi spontanei conservati che vengono commercializzati.».

Art. 13
Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali e della polizia provinciale (31).

2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall'articolo 138 del Testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 19 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.

---

(31) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Nuclei antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, ai Vigili sanitari delle ASL, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali.».

Art. 14
Sanzioni.

1. La violazione delle norme del presente titolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), nonché la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. La tessera di autorizzazione alla raccolta, nel caso di ritiro, deve essere consegnata allo stesso Organo che ha provveduto al rilascio.

2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla commercializzazione dei funghi di cui al capo II della legge 352'del 23 agosto 1993 ed all'*articolo 7 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30* si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'*articolo 23 della Legge 352 del 23 agosto 1993*.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella *legge 24 novembre 1981, n. 689*, recante: «Modifiche al sistema penale».

4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14 sono delegate, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* recante: «Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*», ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

5. I pagamenti delle sanzioni amministratitive sono effettuati mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Calabria.

6. Ai sensi di quanto previsto dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.

7. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, dall'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.

8. Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e con le modalità dì cui al comma primo, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'*articolo 18 della legge n. 689 del 1981*.

9. Il prodotto raccolto confiscato ai sensi dell'articolo 14, deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza oppure distrutto mediante infossamento.

10. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate-spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituito capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge.

11. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato (32).

---

(32) Articolo così sostituito dall'*art. 14, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Sanzioni [Il presente articolo, ai sensi dell'*art. 18, comma 6, L.R. 8 luglio 2002, n. 24*, è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003]. 1. La violazione delle norme recate dalla presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di lire 100.000 (pari ad Euro 51,64) ad un massimo di lire 1.000.000 (pari ad Euro 516,46) e la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva.

2. La sanzione è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 10.

3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituendo capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge e di cui al successivo articolo 15.

4. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.».

Art. 15
Norma finanziaria.

[1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede per lire 100.000.000 (euro 51,646) per l'anno 2001 con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 "Fondo corrente per far fronte agli oneri derivati da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità di Bilancio per L. 100.000.000 (euro 51.646) è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 5112114 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 con la denominazione "Spesa per la difesa del patrimonio floristico e regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 100.000.000 (euro 51.646)] (33).

---

(33) Articolo abrogato dall'*art. 15, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 16
Norma finale.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla *legge 23 agosto 1993, n. 352* e al *D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376*.

[La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria] (34).

[È fatto obbligo e chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria] (35).

---

(34) Capoverso abrogato dall'*art. 16, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

(35) Capoverso abrogato dall'*art. 16, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

TITOLO II

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati [36]

Art. 17
Finalità.

1. La Regione Calabria, in adempimento a quanto previsto dalla *legge 16 dicembre 1985, n. 752*, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la raccolta, la coltivazione, ed il commercio dei tartufi, promuovendo la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno [37].

---

(36) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

(37) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 18
Tartufi destinati al consumo da freschi.

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie indicate nell'*articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752* e successive modificazioni, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altra specie.

2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'*allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752*.

3. L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista, in base all'*allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752* e in caso di dubbio o contestazione con esame microscopico, eseguito a cura di apposita Commissione nominata dal Comitato tecnico di cui all'articolo 10 o di laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali delle Università, mediante rilascio di

certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta regionale può stipulare apposita convenzione.

4. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni Micologiche iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 6, nonché dei soggetti indicati al precedente comma 3, può promuovere iniziative per l'individuazione delle aree tartufigene della Calabria e la ricerca finalizzata ad individuare le specie di tartufi presenti nella Regione (38).

---

(38) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 19

Disciplina della raccolta.

1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto dei princìpi del presente titolo, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo che non siano state adempiute le procedure di cui all'articolo 22.

2. Agli effetti del presente titolo i pascoli non sono da ritenersi compresi fra i terreni coltivati.

3. Il diritto di raccolta riservata di tartufi, ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, della legge 752/85*, nelle tartufaie coltivate ed in quelle controllate compete ai titolari della loro conduzione; tale diritto consente la raccolta di qualunque specie di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente autorizzate e risultino delimitate da apposita tabellazione.

4. Le tabelle di cm. 20x30 con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno metri 2,50 di altezza dal suolo, devono risultare collocate lungo la perimetrazione del terreno destinato a tartufaia ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e, in particolare, che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, a stampatello e ben leggibile da terra, dovrà specificare quanto segue: «Raccolta di tartufi riservata».

5. Le tabelle non sono soggette a tassa di registro.

6. Nei terreni o nelle aziende soggetti ad attività faunistico-venatoria e agro-turistico venatorie l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio (39).

(39) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 20
Tartufaie controllate.

1. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, preventivamente micorrizate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.

2. Per opportune pratiche colturali si intendono gli interventi di salvaguardia e miglioramento della efficienza produttiva della tartufaia naturale preesistente, nonché di tutela dell'ecosistema nel suo complesso, scelti, fra i seguenti, in relazione alle caratteristiche ecologiche della tartufaia:

a) opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fossette, muretti a secco, graticciate;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;

c) eliminazione della vegetazione infestante;

d) sarchiature superficiali dell'area coltivata. Dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;

e) sfoltimento dei polloni sulle ceppale e, se in presenza di vegetazione eccessivamente fitta, diradamenti selettivi di piante arboree;

f) irrigazioni e pacciamature;

g) adozione, in prossimità della tartufaia, di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema tartufigeno.

3. È considerata operazione di incremento di tartufaia naturale, l'inserimento, senza danneggiamento della stessa, di piantine tartufigene di specie idonea, preventivamente micorrizate, nella tartufaia naturale da migliorare od in prossimità della stessa, in terreno vocato (40).

(40) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 21
Tartufaie coltivate.

1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianto ex- novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizate, in numero non inferiore a 100 piante/ha.

2. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti (41).

---

(41) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 22
Raccolta riservata.

1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:

A. Il richiedente inoltra alla Comunità montana competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.

Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a. mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata dalla tartufaia;

b. documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;

c. relazione tecnica comprendente:

- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall'intervento;

- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);

- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;

- durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti;

- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate;

- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all'impianto della tartufaia coltivata e/o controllata.

B. La Comunità montana effettua l'istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti. In caso di approvazione del progetto la stessa Comunità autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.

C. Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:

a. dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;

b. attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizate con le specie indicate.

D. La Comunità montana verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza del presente titolo. Tale attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell'interessato.

2. La Comunità montana per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dei tecnici del dipartimento agricoltura ex ARSSA. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni.

3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 23, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.

4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 34 della presente legge, comma 1 lettera e) ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dalla Comunità montana entro il termine da questi stabilito.

5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma, autorizza la Comunità montana a fare i lavori necessari a spese dell'obbligato.

6. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto che provvederanno a delimitare l'area con la prevista tabellatura.

7. I richiedenti residenti in comuni non ricadenti nel territorio di Comunità Montane, per le pratiche tecnico-amministrative del presente articolo e di quelli successivi, possono fare capo alle strutture della Comunità montana più vicina [(42)].

---

(42) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 23

Consorzi volontari.

1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartuficola, nonché di difesa dell'ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

2. Al fine di garantire l'organicità della gestione delle aree tartufigene presenti all'interno del Consorzio, potranno essere incluse nei perimetri, aree nelle quali non sono effettuati interventi di miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell'area effettivamente oggetto d'intervento. Nel caso di contiguità dei fondi consorziati la tabellazione può essere limitata alla periferia dell'intera area.

3. La Comunità montana approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia l'attestazione con le procedure di cui all'articolo 22 [(43)].

---

(43) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 24

Idoneità ed autorizzazione alla raccolta.

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore, di età superiore ai 14 (quattordici) anni, deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dalla Comunità montana competente per territorio.

2. La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso la Comunità montana e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.

3. La Commissione è composta da:

- un rappresentante della Comunità montana che la presiede;

- un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;

- un rappresentante della Regione indicato dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;

- un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

- un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 6;

- un rappresentante delle associazioni dei raccoglitori riconosciute, se esistenti.

4. Un dipendente della Comunità montana svolge le funzioni di segretario della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00).

6. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.

7. L'esame di idoneità è diretto a dimostrare la conoscenza delle varie specie di tartufi, delle tecniche di raccolta e di miglioramento delle tartufaie, delle tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, delle normative nazionali e regionali vigenti in materia e delle nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.

8. Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge [(44)].

---

(44) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 25
Tesserino di idoneità.

1. L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede alla Comunità montana di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché una fotografia del titolare. I minori di anni 14 (quattordici) possono praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.

2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione, alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al successivo articolo 32.

3. Il tesserino consente la raccolta sull'intero territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Esso è rinnovabile su richiesta dell'interessato, previa frequenza di apposito corso di aggiornamento, da espletarsi con le stesse modalità di cui all'articolo precedente.

4. Presso la Comunità montana competente per territorio è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati.

5. Fatte salve tutte le altre disposizioni, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente articolo 24, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti [(45)].

---

(45) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 26
Modalità di ricerca e raccolta.

1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.

2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio di non più di due cani a ciò addestrati per ciascun cercatore, e lo scavo, da effettuarsi con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato (46).

3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere immediatamente riempite con il medesimo terreno di scavo.

4. È in ogni caso vietato:

a. la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;

b. la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario di cui al successivo articolo 27;

c. la ricerca e la raccolta del tartufo nelle ore notturne, così come indicato al secondo comma del successivo articolo 27 (47).

---

(46) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 53*.

(47) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 27
Calendario di raccolta.

1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:

a. Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre;

b. Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo;

c. Tuber brumale, var, moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo;

d. Tuber aestivum: dal 15 aprile al 30 novembre [48];

e. Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al 15 aprile [49];

f. Tuber brumale: dal 1° gennaio al 15 marzo;

g. Tuber albidum: dal 1° gennaio al 30 aprile [50];

h. Tuber macrosporum: dal 1° settembre al 31 dicembre;

i. Tuber mesentericum: dal 1° settembre al 31 marzo [51];

i-bis) Tuber bellonae o bellone: dal 1° settembre al 31 marzo [52];

i-ter) Tuber oligospermun: dal 1° ottobre al 30 maggio [53].

La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3° comma dell'articolo 18.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.

3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.

5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata [54].

---

(48) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lettera a)*, *L.R. 22 dicembre 2017, n. 53*.

(49) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, *L.R. 22 dicembre 2017, n. 53*.

(50) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lettera c)*, *L.R. 22 dicembre 2017, n. 53*.

(51) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lettera d)*, *L.R. 22 dicembre 2017, n. 53*.

(52) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lettera e)*, *L.R. 22 dicembre 2017, n. 53*.

(53) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lettera e)*, *L.R. 22 dicembre 2017, n. 53*.

(54) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2*, *L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 28
Vendita di tartufi freschi.

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità.

2. I tartufi interi devono essere venduti separati dai tartufi spezzati.

3. I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

4. Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensioni inferiore.

5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome scientifico e quello italiano, se previsto, di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'*allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752*, nonché la zona geografica di raccolta (55).

---

(55) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2*, *L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 29
Lavorazione dei tartufi.

1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e successiva vendita, può essere effettuata:

a. dalle ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'*allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752*;

b. dai consorzi di cui al precedente articolo 23;

c. da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

2. I tartufi conservati, così come classificati nell'*allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752*, sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la data di confezione, il termine minimo di conservazione, la località in cui ha sede lo stabilimento, il nome scientifico e italiano, se previsto, del tartufo secondo la denominazione indicata nell'*allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752*, la località di provenienza, la classifica ed il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati», quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

3. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica in materia di produzione e di vendita delle sostanze alimentari [(56)].

(56) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 30
Conservazione dei tartufi.

1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nell'etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120° centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti [(57)].

(57) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 31
Commercializzazione dei tartufi lavorati e conservati.

1. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'*allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752*.

2. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a. liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nei Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nei Tuber magnatum, aestivuni, uncinatum e me-sentericum;

b. profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c. assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d. esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell'etichetta.

3. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5% (58).

(58) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 32
Importo relativo all'abilitazione.

1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino, è tenuto al pagamento dell'importo annuale relativo all'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al successivo comma.

2. L'importo relativo, all'abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in euro 120,00 annuali e viene introitato direttamente dalla Regione Calabria. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può modificare detto importo.

3. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui al presente articolo sono così ripartiti:

a. il 60% alle Comunità Montane in rapporto al numero di titolari di tesserini di idoneità inseriti negli elenchi di cui all'articolo 25 comma 5;

b. il restante 40% secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5-ter, comma 3 (59).

---

(59) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 33
Vigilanza.

1. Per la vigilanza sull'applicazione del presente titolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione (60).

---

(60) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 34
Sanzioni.

1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo, si applicano le seguenti sanzioni:

a. per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 19 comma 6, 26 e 27, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00);

b. per la violazione alle disposizioni di cui all'articolo 25, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);

c. per la violazione alle disposizioni di cui agli articoli 20 comma 1, 21 comma 2, e 22 comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

2. Qualora il raccoglitore non sia in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui sia tuttavia in possesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 100,00 (cento/00) con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.

3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino stesso. A tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, sono delegate, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni (61).

---

(61) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 35
Norma finale.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo valgono le disposizioni di cui alla *legge 16 dicembre 1985, n. 752* e successive modificazioni ed integrazioni (62).

---

(62) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

TITOLO III

Disposizioni finali [63]

Art. 36
Regolamento attuativo.

1. Per una più incisiva applicazione della presente legge, al fine di garantire omogenee procedure e per le necessarie disposizioni dettagliate, la Regione, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10 della presente legge, potrà emanare, entro 6 mesi, apposito regolamento [64].

---

(63) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 36 e 37), è stato aggiunto dall'*art. 17, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

(64) Il titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 36 e 37, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 17, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 37
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in euro 178.382,26 si provvede con la disponibilità esistente al capitolo 22040830 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009 [65].

---

(65) Il titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 36 e 37, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 17, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Allegato A)

Specie protette ai sensi dell'art. 2

- Pteridofite: tutte le specie eccetto Pteriduni Aquilinum ed Equisetum sp;

- Gimnosperme: Taxus baccata, Pinus Leucodermis;

- Famiglia Cariofillacee: Dianthus, tutte le specie;

- Famiglia Ranunculacee: Aquilegia, tutte le specie; Paeonia, tutte le specie; Thalictrum calabricum;

- Famiglia Grassulacee: Sempervivum tectorum;

- Famiglia Saxifiragacee: Saxifraga, tutte le specie crassulente;

- Famiglia Rutaceae: Dictamnus albus;

- Famiglia Primulacee: Primula palinuri; Soldanella, tutte le specie;

- Famiglia Gentinacee: Gentiana, tutte le specie; Gentianella crispata;

- Famiglia Campanulacee: Campanula, tutte le specie;

- Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupestris;

- Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie;

- Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupestris;

- Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie; Fritillaria, tutte le specie;

- Famiglia Amarillidacee: Panctratium maritinum; Sternbergia, tutte le specie; Galanthus nivalis; narcissus, tutte le specie;

- Famiglia Orchideacee: tutte le specie della famiglia.

Allegato B)

Biotipi protetti ai sensi dell'art. 2

1) Valle del fiume Argentino;

2) Litorale tra la foce del fiume Raganello/Foce del Sinni e la strada SS. 106 e il mare: tutte le aree non identificate e non attualmente in coltura sia demaniali, sia private;

3) Valle fiume Rosa (comuni S. Donato di Ninea e San Sosti);

4) Laghi e torbiere della catena costiera con zona di rispetto circostante di 100 mt. (Lago dei due uomini, lago Trifoglietti, lago di Astone, Laghicello, Pantano della Criumenta);

5) Laghi costieri di Lamezia Terme (la Volta);

6) Stazioni di Woodwardia;

7) Biotopi 1/14 segnalati dalla Società Botanica Italiana come da elenco seguente:

1) Bosco Gariglione;

2) Foresta di Basilicò-Gambarie;

3) Foresta del Timpone della Carcara;

4) Bosco al Corvo;

5) Bosco di Arnocampo;

6) Pineta di Cupone;

7) Bosco di Santa Maria;

8) Monte Pollino;

9) Bosco Fallistro;

10) Alto Aspromonte;

11) Isola di Cirella;

12) Isola di Dino;

13) Monti di Orsomarso e Verbicaro;

14) Foce del Neto.

Allegato C) (66)

Elenco specie fungine commercializzabili per la Calabria

L'elenco delle specie fungine (funghi epigei maturi) dì cui è consentita la raccolta e la commercializzazione, allo stato fresco nella Regione Calabria, ad integrazione delle specie fungine indicate nell'*Allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376*, è il seguente (le specie evidenziate sono state recentemente aggiunte):

- Albatrellus pes-carprae
- Boletus subappendiculatus
- Fistulina epatica
- Grifola frondosa
- Hydnum rufescens
- Hygrophorus hypothejus
- Hygrophorus marzuolus
- Hygrophorus pudorinus
- Hygrophorus russula
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius sanguifluus
- Lactarius semisanguifluus
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius vinosus (=Lactarius sanguifluus var. violaceus)

- Laetiporus sulphureus
- Lyophyilum conglobatum
- Pisolitus arhizus
- Pleurotus ferulae
- Russula aurea
- Russula virescens
- Russula cyanoxantha
- Russula delica
- Russula chloroides
- Russula vesca
- Ramaria botrytis
- Suillus bellini
- Tricholoma acerbum
- Tricholoma populinum
- Tricholoma stans

---

(66) Allegato aggiunto dall'*art. 18, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Allegato D) (67)

Specie protette ai sensi dell'art. 4, comma 5

Amanita caesarea forma alba

Amanita cocolla

Boletus dupainii

Boletus edulis var. citrinus

Boletus satanas

Lactarius mairei

Phaeolepiota aurea

Pulveroboletus hemichrysus.

---

(67) Allegato aggiunto dall'*art. 18, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

L.R. UMBRIA 9 aprile 2015, n. 12 (ARTT. 99-122) [(1)].

Testo unico in materia di agricoltura.

TITOLO VII

Tartufi e funghi

Capo I

Raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi

Articolo 99 *Disposizioni generali.*

1. La Regione, in coerenza con le disposizioni di cui alla *legge 16 dicembre 1985, n. 752* (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire:

a) la tutela del patrimonio tartuficolo regionale;
b) lo sviluppo della tartuficoltura;
c) la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.

2. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro, quale risorsa di grande valore ambientale ed economico delle zone montane e collinari, con:

a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella Regione;
b) l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria.

3. La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell'articolo 110, per il miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani e svantaggiati nonché per attenuare l'esodo demografico.

Articolo 100 *Ambiti del territorio dove la raccolta di tartufi è libera.*

1. La raccolta dei tartufi è libera:

a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla normativa.

Articolo 101 *Delimitazione delle tartufaie.*

1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2. Le unioni di comuni, previo parere della commissione di cui all'articolo 104 autorizzano la delimitazione delle tartufaie mediante le tabelle di cui al comma 1.

3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno tartuficolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra "Raccolta dei tartufi riservata". Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno o ancorate ad alberi e loro rami senza provocare strozzature o danneggiamenti alle parti vegetali ove vengano apposte.

Articolo 102 *Tartufaie controllate.*

1. Con il termine tartufaia controllata si intende quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi e la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene. La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i tre ettari, elevabile a quindici ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, comunque tra loro confinanti.

2. La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.

3. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie. La presenza

diffusa è accertata dalla commissione di cui all'articolo 104 mediante controlli a campione effettuati durante il periodo della raccolta, utilizzando il cane addestrato allo scopo.

Articolo 103 *Miglioramenti alle tartufaie controllate.*

1. Sono considerati miglioramenti alle tartufaie controllate, le seguenti operazioni:

a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;
c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;
d) potatura delle piante simbionti;
e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
f) inserimento di graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni;
g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;
i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

2. I miglioramenti di cui al comma 1, devono essere eseguiti a regola d'arte, ripetuti nei tempi prescritti, e devono risultare da apposito piano presentato dal conduttore della tartufaia controllata all'atto della richiesta di riconoscimento. Il piano ha validità triennale e contiene, in particolare, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto.

3. Le operazioni colturali e gli interventi prescritti dalla commissione di cui all'articolo 104 devono essere realizzati entro un anno dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.

4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.

5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui all'articolo 104, in sede di sopralluogo, la messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto

delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale o delle prescrizioni della commissione.

Articolo 104 *Commissioni.*

1. Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, da una apposita commissione tecnica costituita presso ogni unione di comuni e composta da:

a) un rappresentante dell'unione di comuni che la presiede;
b) un rappresentante della Regione indicato dall'Assessore con delega all'agricoltura e alle foreste;
c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
d) un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute;
e) un rappresentante delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale.

Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la commissione si intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.

2. L'unione di comuni provvede all'erogazione del compenso ai componenti della commissione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente.

3. Ai componenti della commissione esterni all'Amministrazione regionale incaricati di effettuare per conto della stessa accertamenti o sopralluoghi in Comuni diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.

Articolo 105 *Parere della commissione.*

1. Le unioni di comuni curano la pubblicizzazione del parere della commissione di cui all'articolo 104, tramite affissione all'Albo Pretorio. Eventuali osservazioni possono essere presentate all'unione di comuni competente per territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione. L'unione di comuni deve decidere entro il

termine di trenta giorni, motivando la determinazione e dandone comunicazione all'interessato.

Articolo 106 *Tartufaie coltivate.*

1. Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento poste a dimora, secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate. Le tartufaie coltivate non costituiscono bosco.

2. Le tartufaie coltivate possono essere opportunamente recintate per la tutela della produzione.

3. Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all'articolo 116.

4. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.

5. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1 verificate dalle commissioni di cui all'articolo **104**.

Articolo 107 *Riconoscimento tartufaie.*

1. L'unione di comuni competente per territorio dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui all'articolo 104.

2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:

a) planimetria catastale 1:2.000 con l'indicazione dell'area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;

b) piano triennale di miglioramento delle tartufaie ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o controllata.

3. A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate l'unione di comuni competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente all'*articolo 3, terzo comma della L. 752/1985*, previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente unione di comuni, nell'apposito conto corrente.

4. La Giunta regionale determina, ai sensi dell'*articolo 3, terzo comma, della L. 752/1985*, le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.

5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 104.

6. L'inadempimento alle prescrizioni previste dall'articolo 103 comporta la revoca del riconoscimento con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera r) del secondo comma dell'articolo 118.

7. È fatta comunque salva la facoltà di rinuncia, da parte dell'interessato, al riconoscimento di tartufaia controllata entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.

8. In caso di revoca del riconoscimento di tartufaia controllata, l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento.

Articolo 108 *Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli.*

1. In attuazione di quanto disposto dall'*articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766* (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, stabilito un equo canone, debbono prioritariamente concedere il diritto di

raccolta a uno o più utenti riuniti. Nel caso non ci siano utenti interessati, possono concedere a terzi non utenti tale diritto di raccolta e i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all'articolo 104.

Articolo 109 *Delimitazione dei comprensori consorziati.*

1. L'unione di comuni competente per territorio, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 104, ai fini della tabellazione prevista dall'*articolo 3, terzo comma, della L. 752/1985*, approva la delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell'articolo 4 della stessa legge.

2. La Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche, fissa i criteri per la delimitazione dei comprensori.

Articolo 110 *Ricerca e raccolta dei tartufi.*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:

a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
b) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
c) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
d) dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone;
e) dal 1° ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

h) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.

3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole.

5. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella [18]:

mese	giorno	sorge	tramonta
Gennaio	1-14	7,40	16,47
	15-31	7,38	17,01
Febbraio	1-14	7,25	17,22
	15-28	7,09	17,40
Marzo	1-14	6,48	17,58
	15-31	6,25	18,14
Aprile	1-14	5,56	18,33
	15-30	5,33	18,48
Maggio	1-14	5,09	19,06
	15-31	4,52	19,21
Giugno	1–14	4,39	19,36
	15–30	4,36	19,45
Luglio	1–14	4,39	19,47
	15–31	4,48	19,42
Agosto	1–14	5,04	19,28
	15–31	5,18	19,10
Settembre	1–14	5,36	18,44
	15–30	5,50	18,20
Ottobre	1–14	6,07	17,52
	15–31	6,23	17,29
Novembre	1–14	6,43	17,04
	15–30	7,00	16,49
Dicembre	1–14	7,19	16,39
	15–31	7,32	16,38

6. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora.

7. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.

8. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 108.

9. Il cane da ricerca di tartufi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina regionale deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

10. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle unioni di comuni, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.

11. L'unione di comuni, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta dandone adeguata pubblicità. Tali limitazioni o sospensioni possono riguardare anche singole specie di tartufo o singoli territori.

---

(18) La tabella che segue è stata così sostituito con errata corrige pubblicata nel B.U. 29 aprile 2015, n. 24.

Articolo 111 *Idoneità per la raccolta.*

1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso l'unione di comuni competente per territorio, davanti alla commissione di cui all'articolo 104.

2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

3. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le unioni di comuni e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

5. Il tesserino è rilasciato dall'unione di comuni competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali, il titolare può richiedere alla competente unione di comuni, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo, mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.

6. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore del presente Capo.

7. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

Articolo 112 *Autorizzazione alla raccolta.*

1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all'articolo 111, l'unione di comuni competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.

2. Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dall'unione di comuni più vicina a detti Comuni.

Articolo 113 *Iniziative finanziarie.*

1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le unioni di comuni, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate:

a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;
b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici;
c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;
d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura;
e) realizzazione da parte delle unioni di comuni, con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;
f) impianto di tartufaie coltivate;
g) la costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le unioni di comuni territorialmente interessate e le Associazioni tartufai-tartuficoltori.

3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, sono ammessi al contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui all'articolo 116, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.

4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.

5. L'azienda costituita ai sensi dell'*articolo 112, comma 6, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3* (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della *L. 15 marzo 1997, n. 59* e del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*) cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con il presente Capo.

Articolo 114 *Modalità di finanziamento.*

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 113 vengono concessi in conto capitale:

a) per le voci a), b), c), d), e) del comma 2 dell'articolo 112 fino ad un massimo dell'ottanta per cento della spesa ammessa;
b) per la voce f) del comma 2 dell'articolo 113 fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ammessa.

2. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.

3. L'erogazione del contributo, relativo all'articolo 113, comma 2, lettera f), è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici dell'unione di comuni.

Articolo 115 *Albi regionali.*

1. Nel rispetto delle direttive regionali le unioni di comuni istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli articoli 102, 106 e 107.

2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa ai terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l'eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.

3. Le unioni di comuni trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1.

Articolo 116 *Zone vocate.*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Testo unico, la Giunta regionale, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettua la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura. Successivamente le mappature sono effettuate dalle unioni di comuni.

2. Fino all'adozione della nuova mappatura di cui al comma 1, trova applicazione la mappatura già predisposta e realizzata dalle comunità montane ai sensi della *legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6* (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) abrogata con il presente Testo unico.

3. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.

4. Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua.

Articolo 117 *Vigilanza.*

1. La vigilanza sul rispetto del presente Capo è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell'*articolo 15 della L. 752/1985*.

2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1.

Articolo 118 *Sanzioni amministrative.*

1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle unioni di comuni nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla *l. 752/1985*, dalla *L.R. 15/1983*.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00;
c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie per ogni decara di terreno o frazioni superiori a mq. 10: da euro 5,00 a euro 52,00;
d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq. 50: da euro 5,00 a euro 52,00;
e) apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: per ogni buca, da euro 5,00 a euro 52,00;
f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempre ché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto o di sospensione da euro 258,00 a euro 2.582,00;
h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da euro 5,00 a euro 52,00;
i) raccolta di tartufi immaturi o avariati da euro 155,00 a euro 1.549,00;
l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba: da euro 52,00 a euro 516,00;
m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

n) commercio di tartufi freschi oltre l'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'*articolo 7 della L. 752/1985*: da euro 516,00 a euro 5.165,00;

o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'*articolo 8 della L. 752/1985*: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli *articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della L. 752/1985*, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

q) tabellazione illegittima di terreni: da euro 5,00 a euro 52,00 per ogni tabella apposta con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;

r) inadempienza alle prescrizioni di cui all'articolo 103: da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;

s) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;

t) commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 113: per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da euro 10,00 a euro 103,00;

u) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;

v) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da 3,00 a euro 26,00.

3. Le violazioni sanzionate al comma 2 comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.

4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del comma 2, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.

5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.

6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dall'unione di comuni con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione.

Articolo 119 *Norme di abrogazione.*

1. Sono abrogate la *legge regionale 2 maggio 1980, n. 38* (Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi) e la *legge regionale 7 marzo*

1983, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 2 maggio 1980, n. 38*, riguardante: "Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi").

2. Sono soppresse le parole "dei tartufi" alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.

Articolo 120 *Tassa di concessione.*

1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con *decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230* (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'*art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281*, come sostituito dall'*art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158*) e successive modificazioni ed è versata all'unione di comuni competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.

3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'*articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57* (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e le relative procedure.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2009 i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 118 spettano alle unioni di comuni, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai.

5. Sono di competenza delle unioni di comuni le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della *L.R. 57/1980*, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

6. Le istanze di rimborso devono essere presentate all'unione di comuni competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti.

Articolo 121 *Norme regolamentari.*

1. La Giunta regionale emana norme regolamentari per l'attuazione del presente Capo, sentita la competente Commissione consiliare.

Articolo 122 *Norme finali.*

1. La Giunta regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare l'osservanza delle norme contenute nel presente Capo e, per quanto non espressamente disciplinato, l'osservanza di quelle previste dalla *l. 752/1985*.

L.R. PUGLIA 23 marzo 2015, n. 8 [(1)].

Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della *legge 16 dicembre 1985, n. 752*, come modificata dalla *legge 17 maggio 1991, n. 162* e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, *articolo 1, comma 109*.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 27 marzo 2015, n. 43.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità.*

1. La presente legge disciplina la coltivazione, la ricerca, la raccolta, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, conformemente alle disposizioni della *legge quadro nazionale 16 dicembre 1985, n. 752(Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo),* come modificata dalla *legge 17 maggio 1991, n. 162* e della *legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 109*.

2. La Regione Puglia promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale e ne favorisce la ricerca libera, nel rispetto della sostenibilità ambientale e ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2 *Specie destinate al consumo e al commercio.*

1. I tartufi destinati al consumo e al commercio devono appartenere esclusivamente alle seguenti specie:

a) Tuber magnatumPico;
b) Tuber melanosporumVittad.;
c) Tuber brumaleVittad. var. moschatum (Ferry) Montecchi et Lazzari;
d) Tuber aestivumVittad.;
e) Tuber uncinatum Chatin;
f) Tuber brumaleVittad.var. brumale Vittad.;
g) Tuber borchiiVittad.;
h) Tuber macrosporumVittad.;
i) Tuber mesentericumVittad.

2. Le caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato 1.

3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista, in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1, e, in caso di dubbio o contestazione, con l'analisi microscopica delle spore e del peridio eseguita a cura del Centro sperimentale di tartuficoltura di S. Angelo in Vado del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali o dell'Istituto per la protezione delle piante (ex Centro di studio sulla micologia del terreno) del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati di una università statale, mediante il rilascio di certificazione scritta.

Art. 3 *Ambiti di raccolta.*

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati fatta eccezione per quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Il proprietario e/o il conduttore di tartufaie coltivate o controllate o riservate ha diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle medesime tartufaie. Tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché ai boschi e ai terreni di proprietà o condotti vengano apposte tabelle in metallo delimitanti le tartufaie stesse.

3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate e incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene, nel rispetto delle essenze esistenti. Sono tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo. Tartufaie riservate sono i boschi e/o i terreni privati.

4. Le tabelle in metallo devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello, di colore nero su sfondo bianco ben visibile da terra: "RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA" e l'indicazione degli estremi del provvedimento regionale di concessione. Le tabelle poste sia nei fondi condotti da soggetti singoli che in quelli condotti da soggetti associati non sono sottoposte a tassa di registro.

5. Sono fatte salve le tabellazioni già apposte. Le tartufaie esistenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi alla nuova normativa.

6. La Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia, previo accertamento, le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate o riservate.

7. I conduttori di tartufaie controllate o coltivate o riservate, per l'esercizio della ricerca e raccolta in tali ambiti, sono esonerati dal possesso dell'abilitazione alla raccolta e/o dell'autorizzazione annuale di raccolta.

Art. 4 *Raccolta in aree naturali protette* [(2)]*.*

1. La Regione Puglia, d'intesa con gli organismi di gestione dei parchi nazionali e regionali, determina, entro il 20 settembre di ogni anno, modalità e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta di tartufi nelle aree ricomprese negli ambiti amministrativi degli enti parco nazionali e regionali, stabilendo il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero di tali autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta.

2. A seguito della determinazione regionale di cui al comma 1 gli enti individuati da tale atto rilasciano apposita autorizzazione per l'esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi. È fatto divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha validità annuale ed è riferita al periodo in cui è consentita la raccolta delle specie di tartufo elencate nel comma 1 dell'articolo 2 e nel rispetto del calendario di raccolta di cui all'articolo 15.

4. Alla determinazione di cui al comma 1 va data la massima diffusione.

---

(2) Con *Det. reg. 16 ottobre 2015, n. 167*, con Det. reg. 3 novembre 2016, n. 155 e con Det. reg. 12 ottobre 2017, n. 188 è stata data applicazione a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 5 *Tartufaie controllate.*

1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa di tartufi, allo stato naturale, la cui gestione è finalizzata a incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene, nel rispetto delle essenze esistenti.

2. La delimitazione non può comprendere in ogni caso argini e sponde di corsi d'acqua naturali, nonché percorsi gravati da servitù di passaggio.

3. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a un chilogrammo per ettaro durante il periodo di raccolta della specie.

4. La superficie massima delle tartufaie controllate non può superare i dieci ettari.

5. Nei confronti di eventuali consorzi o altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui al comma 4 è elevato a cinquanta ettari.

Art. 6 *Miglioramenti delle tartufaie coltivate.*

1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi in relazione alle esigenze della tartufaia;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;
c) sarchiatura annuale della tartufaia;
d) potatura delle piante simbionti;
e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
f) drenaggio e governo delle acque superficiali;
g) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie;
h) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni disposte nel piano quinquennale di miglioramento delle tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento.

3. Le operazioni colturali e gli interventi prescritti dalla Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione, devono essere realizzati entro cinque anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento che deve essere richiesto alla Regione.

4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa statale.

5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero minimo di cinquanta piante per ettaro e nel numero massimo ritenuto idoneo rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano quinquennale.

Art. 7 *Compiti e funzioni della Giunta regionale.*

1. Alla Giunta regionale sono demandati i seguenti compiti e funzioni:

a) definizione del sistema di certificazione e tracciabilità dei tartufi prodotti e raccolti nel territorio regionale;
b) individuazione e catalogazione delle foreste del demanio regionale ove siano presenti tartufaie controllate o coltivate, identificazione delle tartufaie che, in tali ambiti, possono essere destinate esclusivamente a scopi di studio, sperimentazione e ricerca.

Art. 8 *Esercizio delle funzioni amministrative.*

1. Le funzioni amministrative in materia di ricerca e raccolta dei tartufi, ai sensi del comma 3 dell'*articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi),* sono attribuite alle province e/o alle aree metropolitane di seguito indicate come "enti competenti".

2. Gli enti competenti di cui al comma 1 esercitano inoltre le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Art. 9 *Sostegno e sviluppo della tartuficoltura.*

1. La Regione Puglia promuove iniziative, programmi e interventi volti a favorire, in particolare:

a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone di tartufo;
b) la definizione e la delimitazione delle aree vocate alla produzione dei tartufi;
c) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;
d) lo studio e la conoscenza dei fattori che consentono la conservazione della biodiversità del tartufo;
e) la definizione e la sperimentazione delle cure colturali più idonee per assicurare produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
f) la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura, anche con la produzione di piantine micorrizate con spore di tartufi locali;
g) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree idonee.

Art. 10 *Costituzione di consorzi e di forme associative.*

1. I titolari di aziende agricole e forestali, proprietari e coloro i quali a qualsiasi titolo le conducono, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, l'impianto di nuove tartufaie, la ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi.

2. Nella superficie rappresentata dai fondi in conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al comma 1, la ricerca e la raccolta dei tartufi sono riservate ai soci del consorzio stesso. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate all'articolo 3.

3. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate all'articolo 3. Le tabelle, sia nei fondi singoli che in quelli associati, non sono sottoposte a tassa di registro.

4. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie dalla normativa vigente.

Art. 11 *Contributi.*

1. I soggetti singoli, i consorzi e le forme associative costituiti a norma dell'articolo 10, che perseguono gli scopi di seguito elencati, possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalle normative vigenti:

a) sorveglianza per la disciplina della raccolta e per l'osservanza della presente legge;
b) cernita, classificazione e preparazione del prodotto, al fine di presentarlo al mercato nelle condizioni richieste dalla presente legge;
c) conservazione e commercializzazione del prodotto;
d) tutela e incremento della coltura del prodotto.

2. Coloro i quali intendano usufruire di eventuali contributi di cui al comma 1, devono presentare istanza di riconoscimento alla Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione.

Art. 12 *Autorizzazione alla raccolta.*

1. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta [3].

2. Il tesserino, recante le generalità e la fotografia del titolare, deve essere conforme al modello predisposto con decreto dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [3].

3. Il tesserino, ai sensi dell'*articolo 5 della L. 752/1985*, ha validità quinquennale su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato, previo esame di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, dalla provincia o dall'area metropolitana competente per territorio di residenza del richiedente. Lo stesso è rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

4. Sono esenti dall'esame coloro che sono già muniti di tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni.

6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

7. La domanda in bollo per essere sottoposti all'esame di idoneità per il rilascio del tesserino di ricerca e raccolta dei tartufi deve essere indirizzata al presidente della provincia o al sindaco dell'area metropolitana competente per territorio di residenza del richiedente e deve essere corredata del certificato di residenza o della relativa autocertificazione. Il conseguimento dell'abilitazione è subordinato al superamento di una prova d'esame volta ad accertare la conoscenza della normativa vigente nazionale e regionale pugliese, della biologia e della morfologia delle specie e varietà dei tartufi, delle modalità di ricerca e di raccolta, nonché degli ecosistemi nei quali il tartufo si sviluppa. Gli argomenti d'esame sono contenuti in apposito materiale didattico reperibile presso gli enti competenti.

8. Presso gli enti competenti sono costituite le commissioni d'esame, per il rilascio del tesserino di ricerca e raccolta, che durano in carica tre anni, eventualmente rinnovabili, composte da:

a) un dirigente o funzionario dell'ente competente (con funzioni anche di presidente della commissione);
b) un dirigente o funzionario del Servizio alimentazione della Regione Puglia;
c) un dirigente o funzionario del Corpo forestale dello Stato;
d) un esperto designato dalla ex facoltà di agraria dell'università degli studi;
e) un esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello nazionale, provinciale o regionale;
f) un esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello provinciale o regionale;
g) un rappresentante dell'ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali;

h) un dirigente o funzionario del centro di controllo micologico della azienda sanitaria locale competente per territorio.

9. La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti. I componenti della commissione hanno diritto al compenso e al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione, a valere sul bilancio degli enti competenti.

10. La domanda in bollo per il rilascio del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi deve essere indirizzata al presidente della provincia o al sindaco dell'area metropolitana competente per territorio di residenza del richiedente e deve essere corredata dell'attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità, di due foto formato tessera di cui una autenticata e della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.

11. L'abilitazione è concessa senza la prevista prova d'esame ai soggetti che esercitano la ricerca e la raccolta dei funghi ipogei per la determinazione e localizzazione degli areali a fini scientifici e di studio. Le domande per la concessione dell'autorizzazione alla raccolta per fini scientifici e di studio devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione Puglia - Assessorato alle risorse agroalimentari - Servizio alimentazione, corredate di una relazione contenente i motivi della richiesta, la durata del progetto di studio, i dati identificativi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo della raccolta, le specie di tartufo da raccogliere.

---

(3) Vedi, anche, il *Dec.Ass. 12 ottobre 2015, n. 1*.

Art. 13 *Albo delle associazioni micologiche.*

1. È costituito, presso la Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione, l'albo delle associazioni micologiche.

2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è regolamentata da apposito atto amministrativo da emettersi a cura del dirigente del Servizio regionale alimentazione.

Art. 14 *Modalità di ricerca e raccolta.*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devonoessere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa e il terreno deve essere livellato a regola d'arte.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "venghella" o dello "zappetto", aventi la lama di lunghezza non superiore a 15 cm e larghezza in punta non superiore a 8 cm, ed è limitata alle specie commestibili.

3. Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del/i cane/i e deve essere limitato al punto in cui il/i cane/i lo abbia/no iniziato.

4. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

6. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del/i cane/i a ciò addestrato/i.

7. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca dei tartufi muniti di tesserino sanitario, in regola con i trattamenti vaccinali e antiparassitari certificati e iscritti all'anagrafe canina.

8. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera e individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilo per il tartufo bianco pregiato *(T. magnatum)* e due chilogrammi per le rimanenti specie. Il superamento di tali limiti è tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo tartufo raccolto nella giornata.

9. Nelle tartufaie controllate o coltivate non è posto alcun limite di raccolta.

10. L'esercizio della ricerca e raccolta effettuate in forma associata, oppure dal singolo proprietario o da altri aventi diritto, su boschi o terreni incolti di loro proprietà, comporta l'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla legge.

Art. 15 *Calendario di raccolta.*

1. Il calendario annuale per la raccolta dei tartufi nella regione Puglia è articolato come di seguito indicato:

a) *Tuber magnatumdal* 1° ottobre al 31 dicembre;
b) *Tuber melanosporum*dal 15 novembre al 15 marzo;
c) *Tuber brumale*var. *moschatum* dal 15 novembre al 15 marzo;
d) *Tuber aestivum* dal 1° maggio al 30 novembre;
e) *Tuber uncinatumdal* 1° ottobre al 31 dicembre;
f) *Tuber brumalevar. brumale* dal 1° gennaio al 15 marzo;
g) *Tuber borchii*dal 15 gennaio al 30 aprile;
h) *Tuber macrosporum* dal 1° settembre al 31 dicembre;
i) *Tubermesentericumdal* 1° settembre al 31 gennaio.

2. In presenza di particolari situazioni climatiche la Regione, sentiti gli enti competenti di cui all'articolo 8, può stabilire variazioni ai periodi indicati al comma 1, sulla scorta di valutazioni tecniche contingenti, con validità limitata all'anno in cui viene assunta la decisione, purché non ne derivi danno alla capacità riproduttiva della specie.

3. Le variazioni al calendario di ricerca e raccolta, che comunque non possono mai anticipare l'apertura, sono deliberate dalla Giunta regionale sentiti gli enti competenti.

4. Alle variazioni del calendario di raccolta è data la massima diffusione e pubblicità.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Art. 16 *Vigilanza.*

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dalla Regione, dalle province o dalle aree metropolitane, dal Corpo forestale dello Stato, dai soggetti di cui all'*articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi ipogei freschi e conservati).*

2. Le analisi dei campioni di prodotto confiscato sono effettuate dai centri di controllo micologico delle aziende sanitarie locali, competenti per territorio, o da altro istituto o laboratorio idoneo riconosciuto dalla Regione Puglia.

Art. 17 *Sanzioni.*

1. Ogni violazione alle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indicati:

a) ricerca e raccolta in periodo o zona di divieto o senza abilitazione, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
b) ricerca e raccolta senza tesserino - mancata esibizione: da euro 25,80 a euro 152,00;
c) ricerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di quindici anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
d) ricerca e raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da euro 52,00 a euro 516,00;
e) ricerca e raccolta di tartufi non maturi o avariati: da euro 52,00 a euro 516,00;
f) ricerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle previste dall'articolo 14: da euro 52,00 a euro 2.582,00;
g) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
h) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane: da euro 155,00 a euro 1.549,00;
i) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 155,00 a euro 1.549,00;
j) apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ogni buca;
k) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziate, salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
l) tabellazione illegittima di terreni: da euro 10,00 a euro 103,00 per ogni tabella apposta, con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;
m) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'*articolo 7 della legge 752/1985*: da euro 516,00 a euro 5.165,00;
n) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a restrizioni da parte delle autorità: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
o) raccolta di tartufi in quantità superiore al limite giornaliero: da euro 155,00 a euro 1.549,00;
p) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto o con cani non in regola con le prescrizioni sanitarie e di identificazione: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;

q) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;
r) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da euro 3,00 a euro 26,00.

3. Le violazioni di cui alle lettere a), c), f), g), i) j) e l) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per tre mesi. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la sospensione per un anno dell'autorizzazione.

4. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative.

5. In caso di confisca il prodotto sequestrato è distribuito gratuitamente a istituti di beneficenza per il tramite delle prefetture. I tartufi immaturi o avariati confiscati devono essere distrutti in loco direttamente dal personale che accerta l'infrazione.

6. Le sanzioni amministrative sono annotate sul tesserino, in appositi spazi, direttamente dal personale incaricato della vigilanza e comunicate all'ente che ha rilasciato il tesserino per gli opportuni provvedimenti.

7. In caso di recidiva la relativa sanzione è aumentata del 50 per cento ed è disposto l'immediato ritiro del tesserino e, con successivo provvedimento dell'amministrazione competente, la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta da due mesi ad un anno.

8. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.

9. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalle amministrazioni competenti al rilascio del tesserino di raccolta.

10. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta della sanzione prevista se effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, in mancanza, dalla notifica. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non sia consentita dalle norme penali.

11. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al servizio tesoreria dell'amministrazione provinciale o dell'area metropolitana competente per territorio ed è finalizzato alla promozione e sostegno di iniziative pubbliche per la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche del territorio e per la valorizzazione del territorio.

12. Le somme incassate a titolo di pagamento di sanzioni pecuniarie, dalle tesorerie di cui al comma 10, per violazione della presente normativa all'interno delle aree protette dei parchi nazionali sono devolute a queste ultime per la realizzazione di attività di tutela del territorio.

Art. 18 *Disposizioni finanziarie.*

1. I proventi della tassa di concessione di cui al comma 10 dell'articolo 12 affluiscono al capitolo 1012000 denominato "Tasse sulle concessioni regionali".

Art. 19 *Iniziative finanziarie.*

1. La Regione Puglia, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le province o le aree metropolitane, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

2. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorrizate con funghi del genere *Tuber* (tartufi) all'interno del territorio regionale devono rispettare le norme vigenti in materia vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.

Art. 20 *Progetti speciali.*

1. Per quanto concerne la predisposizione, il finanziamento e la realizzazione di progetti speciali di impianti tartuficoli, che si inseriscono nella normativa regionale, statale o comunitaria, vale quanto disposto dalle norme vigenti all'atto della richiesta.

Art. 21 *Norme transitorie.*

1. Le tartufaie coltivate realizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciute tali indipendentemente dalla certificazione della micorrizzazione.

Art. 22 *Norme finali.*

1. L'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari - Servizio alimentazione può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare la osservanza delle norme previste dalla *L. 752/1985* e quelle della presente legge.

2. Presso l'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari - Servizio alimentazione è costituito apposito comitato tecnico per il monitoraggio delle attività inerenti la raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi come disciplinato dalla presente legge. Detto comitato tecnico, presieduto dall'Assessore alle risorse agroalimentari o da suo delegato, è composto da:

a) dirigente o funzionario del Servizio alimentazione;
b) dirigente o funzionario per ogni amministrazione provinciale o area metropolitana;
c) dirigente o funzionario del Corpo forestale dello Stato;
d) dirigenti o funzionari degli enti parco nazionali (un componente per ogni ente parco);
e) un esperto designato dall'Università degli studi di Bari ex Facoltà di Agraria;
f) un esperto designato dall'Università degli studi di Foggia ex Facoltà di Agraria;
g) un esperto designato dalle associazioni micologiche di cui all'articolo 13.

Art. 23 *Abrogazioni.*

1. La *legge regionale 25 agosto 2003, n. 13 (Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi),* è abrogata.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Allegato 1
Descrizione delle specie di tartufo destinate al consumo e al commercio

a) *Tuber magnatum* Pico *[= Tuber grisoum* Persoon], detto volgarmente tartufo bianco pregiato (tartufo bianco del Piemonte, tartufo bianco di Alba, tartufo bianco di Acqualagna, trifola bianca, Rapone). Peridio liscio, non verrucoso di colore giallo chiaro con maculature grigio-verdastre, giallo-verdi o violacee in relazione al grado di maturazione. Gleba è soda e granulosa, di colore variabile dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con vene sterili chiare, fini e numerose che scompaiono con la cottura. Spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro in aschi globosi. Emana un forte profumo gradevole.

b) *Tuber melanosporum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero pregiato (tartufo nero di Norcia tartufo nero di Spoleto). Peridio nero o nero-ferruginoso (se bagnato, ricorda il musello di un cane) con verruche minute, poligonali con vertice smussato o incavato. Gleba nero-violacea a maturazione, con vene sterili bianche, fini e ramificate. Le stesse, ossidandosi per esposizione all'aria, virano lentamente al bruno-rossastro e divengono nere con la cottura. Spore ovali, bruno-scure, opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite nel numero di 4-6 - talvolta anche solo di 2-3 - inaschi globosi. L'ascoma emana un delicato e molto gradevole profumo.

c) *Tuber brumale* Vittad. var. *moschatum* (Ferry) Montecchi *et* Lazzari *[=Tuber brumale* var. *moschatum* (Bull.) I.R. Hall, P.K. Buchanan, Y. Wang *et* Cole = *T. moschatum* Bull. = *T. moschatum* Bonnet], detto volgarmente tartufo moscato (tartufo nero di campo, tartufo forte). Peridio nero con piccole verruche molto basse. Gleba scura (di colore beige-marrone) con larghe vene sterili bianche. Spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco. Emana un forte profumo di "musco" (particolare sostanza prodotta dal cervide *Moschus moschiferus).* Ha sapore leggermente piccante.

d) *Tuber aestivum* Vittad., detto volgarmente tartufo d'estate (Scorzone, tartufo nero estivo, Maggengo, Stratareccio). Peridio grossolanamente verrucoso - con

verruche piramidali grosse e prominenti - di colore nero. Gleba di colore variabile dal giallastro al bronzeo, è percorsa da vene sterili biancastre, numerose, arborescenti, che scompaiono con la cottura. Spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, racchiuse in aschi globosi in numero variabile da 1 a 6. Emana debole profumo di fungo.

e) *Tuber uncinatum* Chatin [= *T. aestivum* Vittad. fo. *uncinatum* (Chatin) Montecchi *et* Borelli], detto volgarmente tartufo uncinato. Peridio verrucoso dii colore nero. Gleba di colore cioccolato solcata da numerose vene sterili ramificate chiare. Spore (fino a 67 per asco) ellittiche, ampiamente alveolate, episporio con terminazione a uncino. Emana un profumo gradevole.

f) *Tuber brumale* Vittad. var. *brumale* Vittad. [= *T. brumale* var. *brumale* Vittad.], detto volgarmente tartufo nero d'inverno, (trifola nera). Peridio rosso scuro che diviene nero a maturazione, con verruche piramidali. Gleba grigio-nerastra debolmente violacea. Vene sterili bianche, ben marcate. Con la cottura, le vene sterili scompaiono e tutta la polpa assume un colore cioccolata più o meno scuro. Spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite, in numero di 46 e talvolta anche minore per asco, più piccole e meno scure di quelle del *T. melanosporum.* Emana odore gradevole di nocciola immatura o, secondo il Vittadini, simile a quello della corteccia della sanguinella *(Cornus sanguinea* L.).

g) *Tuber borchii* Vittad. [= *T. albidum* Pico, = *T. albidum* Bulliard], detto volgarmente tartufo bianchetto (bianchetto, marzuolo, Caciola). Ha peridio liscio di colore biancastro tendente al fulvo. Gleba chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno. Vene sterili numerose e ramificate. Spore leggermente ellittiche, regolarmente alveolate o reticolate a piccole contenute in aschi da mono- a tetrasporici. Emana un profumo tendente all'odore dell'aglio.

h) *Tuber macrosporum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero liscio.Ha peridio di colore bruno-rossastro rivestito da verruche depresse. Gleba bruna tendente al purpureo. Venature larghe, numerose e chiare, brunescenti all'aria. Spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite, in numero di 1-3, in aschi subglobosi e brevemente peduncolati. Emana un gradevole profumo, agliaceo piuttosto forte.

i) *Tuber mesentericum* Vittad. [= *T. bituminatum* Berk. *et* Broome], detto volgarmente tartufo nero ordinario (tartufo nero di Bagnoli, Rapetti, "acido fenico", "fenico". Ha peridio nero con verruche più piccole del tartufo estivo, strettamente appressate e prive di striature trasversali evidenti. Gleba carnosa e consistente, di colore giallastro o grigio-bruno. Vene chiare labirintiformi e circonvolute, che scompaiono con la cottura. Spore ellittiche, grosse, imperfettamente alveolate racchiuse in aschi globosi in numero variabile da 1 a 3-4. Emana odore simile a quello dello iodoformio, del catrame.

L.R. MARCHE 3 aprile 2013, n. 5 [(1)].

Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 11 aprile 2013, n. 24.

Art. 1 *Finalità e oggetto.*

1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e dell'ambiente naturale in cui i tartufi si riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico del territorio. La Regione promuove altresì la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e lo sviluppo della tartuficoltura, in quanto attività agricola, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza.

2. La presente legge disciplina, in particolare, la cerca, la raccolta, il commercio e la coltivazione dei tartufi.

Art. 2 *Competenze della Regione.*

1. La Regione adotta atti di indirizzo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione della tartuficoltura.

2. In particolare, la Regione promuove interventi volti:

a) alla conservazione, ripristino e potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate anche mediante la messa a dimora delle piante tartufigene e la valorizzazione delle tartufaie controllate gestite da enti pubblici [(2)];
b) alla valorizzazione delle associazioni dei tartufai, di quelle dei tartuficoltori e dei consorzi volontari per la tutela e lo sviluppo del tartufo;
c) alla conservazione e alla diffusione degli ecotipi locali di tartufo;
d) allo studio e alla conoscenza dei fattori ecologici che consentono la conservazione delle biodiversità degli ambienti ove si sviluppa il tartufo;
e) alla sperimentazione e alla definizione delle cure colturali più idonee per assicurare produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
f) all'implementazione della produzione dei vivai regionali di piante micorrizate idonee allo sviluppo della tartuficoltura;

g) al sostegno delle potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche e di percorsi gastronomici dedicati.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, stabilisce:

a) i criteri, le modalità e gli orari per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;
b) le modalità di rilascio, di rinnovo, di sospensione e di revoca dell'abilitazione e dell'autorizzazione per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi, nonché di quella di cui all'articolo 14;
c) i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti di riserva delle tartufaie così come classificate ai sensi della presente legge;
d) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui all'articolo 17;
e) i criteri e le modalità per la produzione e la certificazione delle piante micorrizate e per il riconoscimento degli organismi di cui all'articolo 18;
f) le linee guida relative alle tecniche di coltivazione nonché alle cure colturali per le tartufaie controllate o coltivate, così come classificate e riconosciute ai sensi della presente legge;
g) i criteri e le modalità per l'istituzione dell'elenco delle tartufaie coltivate e controllate;
h) i criteri e le modalità per il versamento alla Regione della tassa di concessione di cui all'articolo 13 e per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19;
i) i criteri e le modalità per l'assegnazione agli enti competenti delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 13 (3).

---

(2) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 15 maggio 2017, n. 17*.

(3) Ai sensi della *Delib.G.R. 9 febbraio 2015, n. 61* è stata data attuazione a quanto previsto dal presente comma. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 8 febbraio 2016, n. 70*.

Art. 3 *Funzioni amministrative.*

1. Ai fini della presente legge per "enti competenti" all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta dei tartufi si intendono la Regione e le Comunità montane per i territori di propria competenza (4).

---

(4) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 15 maggio 2017, n. 17*.

Art. 4 *Centro sperimentale di tartuficoltura.*

1. Il Centro sperimentale di tartuficoltura della Regione, con sede a Sant'Angelo in Vado, svolge le seguenti funzioni:

a) supporto tecnico-scientifico nelle fasi di produzione, controllo e certificazione delle piantine tartufigene micorrizate, prodotte nei vivai regionali ed impiantate nella regione;
b) sperimentazione delle tecniche vivaistiche per la produzione di piantine tartufigene, delle pratiche colturali per la tartuficoltura e delle operazioni funzionali alla tutela e alla salvaguardia degli habitat naturali;
c) divulgazione, consulenza ed assistenza tecnica ad operatori e tartuficoltori;
d) rilascio del parere di cui all'articolo 9, comma 2;
e) analisi della specie dei tartufi in base alle caratteristiche botaniche e organolettiche.

Art. 5 *Consorzi volontari.*

1. I titolari di aziende agricole e forestali e coloro che a qualsiasi titolo conducono tartufaie, compresi i Comuni e le Comunità montane, possono costituire consorzi per la difesa e la valorizzazione del tartufo, per la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

2. I consorzi di cui al comma 1, possono procedere alla tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate del territorio di competenza, ai sensi dell'articolo 17.

Art. 6 *Associazioni di tartufai e di tartuficoltori.*

1. I tartufai e i tartuficoltori possono costituirsi in associazioni, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e di miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono realizzare interventi di promozione, di tutela e di valorizzazione commerciale del tartufo, sostenuti dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 7 *Attività di cerca dei tartufi.*

1. Ai fini della presente legge costituisce attività di cerca del tartufo la condotta finalizzata all'individuazione dei siti ritenuti idonei alla presenza del tartufo con qualsiasi mezzo destinato allo scopo.

Art. 8 *Modalità per la cerca e per la raccolta di tartufi.*

1. La cerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate dal raccoglitore abilitato con l'ausilio di uno o due cani.

2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "vanghetto" o "vanghella", entrambi di lunghezza compresa tra cinquanta e centoventi centimetri, e con lama inamovibile dal manico, di forma rettangolare o a lancia, non superiore a sette centimetri nella sua larghezza massima (5).

---

(5) Comma così modificato dall'*art. 39, comma 1*, *L.R. 4 dicembre 2014, n. 33*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 1, della medesima legge).

Art. 9 *Periodi di cerca e di raccolta dei tartufi.*

1. La cerca e la raccolta dei tartufi, anche per i proprietari e conduttori di tartufaie controllate, sono consentite esclusivamente nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge (6).

2. In presenza di condizioni che possono alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, gli enti competenti, sentite le categorie interessate e previo parere del Centro sperimentale di tartuficoltura, che potrà avvalersi della collaborazione del Servizio fitosanitario regionale, possono apportare variazioni ai periodi stabiliti ai sensi del comma 1 o vietare la cerca e la raccolta. Alle variazioni o ai divieti è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate.

3. Con le variazioni non possono essere anticipate le date di inizio della cerca e della raccolta dei tartufi.

---

(6) Comma così modificato dall'*art. 39, comma 2, L.R. 4 dicembre 2014, n. 33*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 1, della medesima legge).

Art. 10 *Divieti.*

1. Sono in ogni caso vietati:

a) la cerca o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne e al di fuori degli orari stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a);
b) la raccolta dei tartufi non maturi o avariati;
c) la cerca o la raccolta dei tartufi effettuata mediante lavorazione andante del terreno;
d) la cerca o la raccolta dei tartufi al di fuori dei periodi stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge;
e) la cerca o la raccolta dei tartufi con l'esclusivo utilizzo del cane senza l'ausilio dei mezzi di cui all'articolo 8, comma 2;
f) la cerca o la raccolta dei tartufi esercitata senza l'abilitazione di cui all'articolo 12, o in mancanza del versamento della tassa di cui all'articolo 13 o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14;
g) la detenzione, la commercializzazione o la somministrazione, sotto ogni forma, con la denominazione "tartufo", di specie di tartufo diverse da quelle elencate nell'*articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752* (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo);
h) l'acquisto, la detenzione, l'utilizzo, la vendita e la somministrazione dei tartufi freschi raccolti nel territorio regionale, da parte di commercianti ed esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre quindici giorni

successivi alle date di chiusura della raccolta indicate nella tabella allegata alla presente legge [(7)].

---

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 18, comma 1, L.R. 29 novembre 2013, n. 44*. Il testo originario era così formulato: «h) l'acquisto, la detenzione, l'utilizzo, la vendita e la somministrazione dei tartufi da parte di commercianti ed esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ancorché di specie ammesse alla raccolta fuori dei periodi consentiti.».

Art. 11 *Cerca o raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio.*

1. Il Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado, gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere in qualunque momento, previa apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia, alla raccolta di tartufi e di funghi ipogei per scopi didattici e scientifici.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso, in capo al richiedente, dell'abilitazione di cui all'articolo 12.

Art. 12 *Abilitazione per la cerca e la raccolta di tartufi.*

1. L'attività di cerca e di raccolta dei tartufi è consentita previa abilitazione rilasciata dagli enti competenti secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.

2. L'abilitazione è concessa mediante il rilascio di apposito tesserino di idoneità a seguito di superamento di apposito esame.

3. L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale.

4. L'età minima per ottenere l'abilitazione di cui al comma 1 è stabilita in quattordici anni. I minori di anni quattordici possono assistere alle fasi di cerca e di raccolta.

Art. 13 *Tassa di concessione regionale.*

1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità di cui all'articolo 12 è istituita, ai sensi dell'*articolo 17 della legge 752/1985*, una tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, nella misura di euro 92,96 prevista al numero d'ordine 27 della tariffa annessa al *D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230* (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'*art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281*, come sostituito dall'*art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158*).

2. La tassa è versata, prima del rilascio del tesserino ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio, direttamente alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.

3. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 725/1985, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa i soggetti di cui all'articolo 11 autorizzati dal dirigente della struttura della Giunta regionale competente alla raccolta di tartufi a fini didattici e scientifici [8].

4. Il gettito della tassa riscosso dalla Regione è destinato come segue:

a) 70 per cento per le funzioni esercitate dalle Unioni montane ai sensi dell'articolo 3;
b) 30 per cento per gli interventi previsti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 [9].

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla *legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18* (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

---

(8) Comma così sostituito dall'*art. 39, comma 4, L.R. 4 dicembre 2014, n. 33*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'*articolo 4 della legge 752/1985*, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.».

(9) Comma così sostituito dall'*art. 39, comma 5, L.R. 4 dicembre 2014, n. 33* e dall'*art. 3, comma 1, L.R. 15 maggio 2017, n. 17*. Il testo precedente era così formulato: «4. Il gettito della tassa riscosso dalla Regione, al netto della quota del 10 per cento del gettito destinata per le finalità di cui all'articolo 2, è riservato agli enti competenti, per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 3, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.».

Art. 14 *Autorizzazione alla cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali.*

1. L'autorizzazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ha validità annuale ed è rilasciata dagli enti competenti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.

2. Gli enti competenti rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio della cerca e della raccolta di tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ricomprese nel proprio territorio. Nel caso di tartufaie ricomprese nel territorio di due o più enti competenti, l'abilitazione è rilasciata dall'ente sul cui territorio insiste la parte prevalente della tartufaia.

3. Entro il mese antecedente al periodo di raccolta della specie prevalente presente nel proprio territorio, gli enti competenti stabiliscono il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero è determinato tenendo conto dell'esigenza di non alterare i fattori necessari a favorire la riproduzione del tartufo.

4. Per la ricerca e la raccolta del tartufo "albidum pico" o "bianchetto" nell'intera foresta demaniale regionale "Le Cesane", tenuto conto delle specifiche caratteristiche riproduttive di questo tartufo nell'area considerata, sono rilasciati permessi non limitati ad un numero prestabilito, previa comunicazione agli enti competenti da parte del soggetto interessato alla ricerca e raccolta, nel rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 12, 13 e all'allegato A della presente legge (10).

---

(10) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 28 dicembre 2015, n. 32*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Per la specifica ricerca e raccolta del tartufo

"albidum pico" o "bianchetto" nel periodo consentito e limitatamente all'intera foresta demaniale regionale "Le Cesane" sono rilasciati permessi non limitati ad un numero prestabilito per le specifiche caratteristiche riproduttive di questo tartufo.».

Art. 15 *Ambiti di cerca e di raccolta dei tartufi.*

1. La cerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esercitato il diritto di riserva da parte degli aventi diritto, tramite l'affissione di tabelle secondo quanto stabilito dall'articolo 17.

2. Ai fini della presente legge, i prati-pascolo e le superfici destinate a pascolo sono considerate superfici coltivate limitatamente alla porzione di superficie con la presenza di bestiame.

3. I privati non possono apporre tabelle a distanze inferiori a quattro metri dalle proprietà demaniali quali alvei, piano e scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.

4. [Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto] (11).

---

(11) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 1*, *L.R. 15 maggio 2017, n. 17*.

Art. 16 *Classificazione delle tartufaie.*

1. Le tartufaie possono essere naturali, controllate o coltivate.

2. Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi compresa la pianta singola, che produce spontaneamente tartufi.

3. Per tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti nei quali sono da ricomprendere anche eventuali operazioni di incremento. La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i sei ettari, elevabili a venticinque ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, riconducibili a particelle catastali contigue (12).

4. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, di nuova realizzazione, con piante tartufigene, la cui micorrizazione sia certificata o in cui sia comunque comprovata la produzione di tartufi, disposte con sesto regolare, di densità non inferiore a cento piante per ettaro e sottoposte ad appropriate cure colturali ricorrenti.

5. Nelle tartufaie controllate e coltivate, individuate ai sensi dei commi 3 e 4, è ammessa la realizzazione di recinzioni con sostegni infissi al suolo, in legno o metallo, che non prevedono la realizzazione di manufatti edilizi, anche qualora ricadano negli ambiti di tutela del Piano paesaggistico ambientale regionale.

---

(12) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1*, *L.R. 15 maggio 2017, n. 17*.

Art. 17 *Riconoscimento delle tartufaie.*

1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'*articolo 3 della legge 752/1985* sono soggette al riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. L'ente competente rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, con l'obbligo per gli aventi diritto di identificarle con apposite tabelle.

3. Nel caso di tartufaia controllata, gli interventi per migliorare l'efficienza produttiva della preesistente tartufaia naturale devono essere eseguiti senza alterare o distruggere gli equilibri dell'ecosistema nel suo complesso.

4. Le attestazioni di cui al comma 2 hanno validità quinquennale, in caso di tartufaie controllate e decennale, in caso di tartufaie coltivate. Il rinnovo avviene su richiesta dell'interessato per la stessa durata. La mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti comporta la revoca dell'attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata.

5. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.

6. Gli enti competenti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono alla Regione l'elenco delle tartufaie controllate e coltivate, in corso di validità, per le quali è stata rilasciata l'attestazione di riconoscimento.

Art. 18 *Utilizzazione di piante micorrizate.*

1. Le piante micorrizate utilizzate per la realizzazione di tartufaie coltivate o controllate devono possedere l'indicazione del vivaio di approvvigionamento e la attestazione del fornitore dalla quale risulti che tali piante sono micorrizate con la specie di tartufo indicata; qualora non sia possibile ottenere tale attestazione le piante, prima della messa a dimora per costituire l'impianto, sono certificate dagli organismi riconosciuti dalla Regione.

Art. 19 *Vigilanza.*

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'*articolo 11 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376* (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla *L.R. 19 luglio 1992, n. 29* (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

2. Le analisi morfologiche dei campioni di prodotto sequestrato, sono effettuate dall'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), tramite il Centro sperimentale di tartuficoltura.

3. Le imprese attive nei settori del commercio e della trasformazione dei tartufi hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità di prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base di risultanze contabili.

4. Le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 3 sono stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.

Art. 20 *Sanzioni.*

1. La violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria e comporta, in sede di accertamento, la confisca del prodotto e il ritiro del tesserino [13].

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni, nei limiti minimi e massimi indicati:

a) cerca o raccolta in periodo di divieto o senza abilitazione o autorizzazione o in mancanza del versamento della tassa regionale: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
b) cerca o raccolta durante le ore notturne e al di fuori degli orari stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a): da euro 516,00 a euro 2.582,00;
c) cerca o raccolta con modalità difformi da quelle previste dalla presente legge: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
d) cerca o raccolta nelle zone controllate e coltivate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
e) raccolta o detenzione di tartufi non maturi: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
f) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
g) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse senza il rispetto delle modalità prescritte dall'*articolo 7 della legge 752/1985*: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;
h) commercio e somministrazione dei tartufi non maturi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'*articolo 8 della legge 752/1985*: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
i) commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli *articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985*, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515,516,517-bis e 517-quater del codice penale: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
l) assenza o errata comunicazione annuale alla Regione delle quantità commercializzate secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;
m) violazione del divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g): da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;
n) violazione del divieto di cui all'articolo 10, com- ma 1, lettera h): da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, si applica la sanzione amministrativa di una somma da euro 52,00 a euro 516,00.

4. Le violazioni di cui al comma 2, lettere g), h), i), m) e n) comportano la sospensione dell'attività commerciale e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande fino a due anni.

5. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) comportano la sospensione da uno a due anni dell'abilitazione o l'impossibilità di ottenerla per il medesimo periodo nel caso in cui tale documento non sia stato acquisito. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca dell'abilitazione o il diniego permanente all'acquisizione.

6. In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2 sono raddoppiate.

7. Gli enti competenti esercitano le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e svolgono le procedure per la confisca e per lo smaltimento del prodotto, nonché per la custodia del tesserino.

8. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, le sanzioni di cui al presente articolo sono disposte ed irrogate ai sensi della *L.R. 10 agosto 1998, n. 33* (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

---

(13) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1*, *L.R. 15 maggio 2017, n. 17*.

Art. 21 *Disposizioni finanziarie.*

1. A decorrere dall'anno 2014 il gettito della tassa di concessione di cui all'articolo 13 è iscritto a carico dell'UPB 10101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. A decorrere dall'anno 2014 i proventi della tassa di cui all'articolo 13 sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.

3. Per gli altri interventi previsti dalla presente legge a decorrere dall'anno 2014 l'entità della spesa è stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dai commi 2 e 3 sono iscritte a decorrere dall'anno 2014 nell'UPB 31001 dello stato di previsione della spesa.

5. Ai fini della gestione le somme derivanti dalle riscossioni degli introiti della tassa di cui al comma 1 e gli impieghi di cui ai commi 2 e 3 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel Programma Operativo Annuale (POA).

Art. 22 *Norme transitorie e finali.*

1. Le tartufaie coltivate, così come definite dall'articolo 16, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono riconosciute tali anche in assenza della attestazione o della certificazione di cui all'articolo 18.

2. Le attestazioni di riconoscimento di cui all'articolo 17 rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono rinnovate su istanza degli interessati nei termini e nei modi stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Fino al 31 dicembre 2013 continua ad applicarsi l'*articolo 16 della L.R. 6 ottobre 1987, n. 34* (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi).

4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 2 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'adozione degli stessi, continuano ad applicarsi i provvedimenti attuativi posti in essere sulla base delle disposizioni previgenti.

Art. 23 *Abrogazioni.*

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 22, è abrogata la *L.R. 22 luglio 2003, n. 16* (Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi).

2. Sono altresì abrogati:

a) l'*articolo 15 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 19* (Assestamento di bilancio 2003);
b) l'articolo 12 e la lettera d) del comma 1 dell'*articolo 15 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 1* (Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale).

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Allegato A
Tabella

La cerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna);

- dal 1° dicembre al 15 marzo e, limitatamente ai territori dei comuni confinanti con la regione Abruzzo, dal 15 novembre al 15 marzo: Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);

- dal 1° gennaio al 15 marzo: Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

- dal 1° giugno al 31 agosto e dal 1° ottobre al 31 dicembre: Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno (14);

- dal 1° gennaio al 15 marzo: Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

- dal 15 gennaio al 15 aprile: Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

- dall'ultima domenica di settembre al 31 gennaio: Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli) (15).

---

(14) Punto così modificato dall'*art. 18, comma 2, L.R. 29 novembre 2013, n. 44*.

(15) Alinea così sostituito dall'*art. 39, comma 3, L.R. 4 dicembre 2014, n. 33*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «- dal 1° ottobre al 31 gennaio: Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).».

L.R. ABRUZZO 21 dicembre 2012, n. 66 [(1)].

Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo [(2)].

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 94, speciale

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 27 maggio 2013, n. 381* e la *Delib.G.R. 5 maggio 2014, n. 330*.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 *Finalità.*

1. La Regione, in linea con i principi fondamentali della normativa statale vigente in materia, con la presente legge disciplina la ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi, nell'ambito delle esigenze di tutela, di valorizzazione e d'incremento della produzione delle varie specie, nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Articolo 2 *Tartufi - Elencazione specie - Calendario raccolta.*

1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere Tuber e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo:

a) Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1° ottobre al 15 gennaio;
b) Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3;
c) Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 15 ottobre al 31 dicembre;
d) Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile. Per i comuni indicati all'articolo 17, comma 3, la chiusura è anticipata al 15 marzo ad eccezione dei comuni individuati con apposita delibera di Giunta su richiesta delle associazioni riconosciute competenti per territorio;
e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;
f) Tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;
g) Tartufo d'estate o Scorzone (Tuber aestivum Vitt.), dal 15 maggio al 15 settembre e dal 15 ottobre al 31 dicembre. Per i comuni indicati al comma 3 dell'articolo 17, l'apertura è posticipata al 1° giugno e la chiusura al 15 settembre;
h) Tartufo uncinato (Tuber aestivum var uncinatum Chatin), dal 1° ottobre al 15 marzo;
i) Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.), dal 1° ottobre al 31 gennaio (3).

2. Nelle zone di produzione del tartufo bianco (Tuber magnatum), individuate dall'articolo 10, comma 2, lett. a), è vietata la raccolta di qualsiasi altra specie dal 1 gennaio al 15 febbraio, fatta eccezione per il tartufo bianchetto o marzuolo.

3. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate, sono riportate nell'*allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752* (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e successive modifiche.

---

(3) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era formulato: "1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere Tuber e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo: a) Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1 ottobre al 31 dicembre; b) Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto solvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3; c) Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 1 ottobre al 31 dicembre; d) Tartufo bianchetto

o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile; e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo; f) Tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo; g) Tartufo d'estate o Scorzone (Tuber aestivum Vitt.), dal 15 maggio al 31 agosto e dal 1 ottobre al 31 dicembre. Per i comuni indicati al comma 3 dell'articolo 17, l'apertura è posticipata al 1 giugno; h) Tartufo uncinato (Tuber aestivum var uncinatum Chatin), dal 1 ottobre al 15 marzo; i) Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.), dal 1 ottobre al 31 gennaio.”.

Articolo 3 *Ricerca - Sperimentazione - Valorizzazione.*

1. La Regione Abruzzo, sulla base delle attività svolte, individua nel Centro di ricerche e applicazioni delle micorrize forestali (CRAMF) presso il Vivaio forestale regionale "Mammarella" de L'Aquila, istituito ai sensi dell'*articolo 7 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 28* (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale) e s.m., la struttura preposta alla produzione di essenze vegetali micorrizate anche con tartufo nonché alla conduzione di sperimentazioni e studi inerenti la micorrizazione in generale e indica nel Centro regionale di assistenza alla tartuficoltura (CREAT) della Direzione politiche agricole l'organismo per le attività di studio, indagine, sperimentazione, valorizzazione e divulgazione inerenti il settore tartufo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte avvalendosi del sostegno scientifico del Laboratorio di micologia dell'Università dell'Aquila, della Facoltà di agraria dell'Università di Teramo e di tutte le altre istituzioni qualificate che si occupano della materia a livello nazionale.

3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere effettuato a vista, in base alle caratteristiche illustrate nell'*allegato 1 della legge 752/1985* e, in caso di dubbio o contestazione, con l'esame microscopico delle spore o del peridio eseguito a cura del Laboratorio di micologia dell'Università de L'Aquila o della Facoltà di agraria dell'Università di Teramo o del Centro di ricerche e applicazioni delle micorrize forestali (CRAMF) presso il Vivaio regionale forestale Mammarella in L'Aquila, o del CREAT della Direzione politiche agricole, o dei laboratori idoneamente specializzati delle Facoltà di scienze agrarioforestali, di scienze naturali od ambientali delle Università, mediante rilascio di certificazione scritta.

4. In caso di contestazione da parte del raccoglitore o di chi commercializza il tartufo, riferita alla comune conoscenza della specie, le eventuali spese per i relativi esami sono a carico dei trasgressori.

Articolo 4 *Tutela del patrimonio tartuficolo - Procedure - Aziende faunistico-venatorie.*

1. La Giunta regionale, ai fini della tutela ed incremento del patrimonio tartuficolo del territorio regionale, può con propria deliberazione:

a) vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi sentito uno dei centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 3, comma 3;
b) variare i periodi di ricerca e raccolta di tutte o parte delle specie di tartufi per tutto o parte del territorio regionale sentito uno dei centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 3, comma 3;
c) variare la quantità giornaliera dei tartufi da raccogliere, per tutte o per singole specie. La quantità giornaliera di tartufo bianco (Tuber magnatun) non può, in alcun caso, superare il mezzo chilogrammo, salvo se trattasi di un unico pezzo;
d) disciplinare nelle aziende faunisticovenatorie l'attività di ricerca e raccolta nei boschi e nei terreni incolti nelle seguenti modalità:
1) consentita nei periodi interdetti alla caccia;
2) limitata ai giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria.

2. Il raccoglitore durante l'attività di ricerca nel periodo, nei giorni e nei luoghi di apertura della caccia indossa un corpetto o gilet con o senza maniche di tessuto fluorescente con bande riflettenti. Nelle aziende previste all'*art. 41 della L.R. 28 gennaio 2004, n. 10* "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente", per effettuare l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il ricercatore, prima di iniziare l'attività di ricerca giornaliera, deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili e accessibili [(4)].

3. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere adottate dalla Giunta regionale su segnalazione dei Comuni, Province, Enti sovracomunali, Corpo Forestale delle Stato (CFS) ed altri Organi di controllo, e delle Associazioni dei tartufai riconosciute.

4. La Giunta regionale, ove siano individuate tartufaie naturali di pregio o aree di particolare valore ambientale, anche su richiesta dei comuni, delle associazioni dei tartufai riconosciute e degli Enti gestori delle aree protette, sentito uno dei centri di ricerca dei centri specializzati di cui al comma 3 dell'art. 3, può disciplinare la raccolta dei tartufi con apposito regolamento.

(4) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

CAPO II

Boschi naturali e terreni incolti - tartufaie - qualificazione

Articolo 5 *Boschi naturali e terreni incolti - Nozione.*

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati, secondo quanto stabilito dalla presente legge.

2. Agli effetti della presente legge i pascoli non sono da considerare fra i terreni coltivati.

3. Gli Enti, di cui al comma 3 dell'articolo 4, compresi i Parchi, non possono adottare provvedimenti di divieti nei territori, di cui al comma 1, senza il rispetto delle procedure di cui all'articolo 4.

Articolo 6 *Raccolta tartufi - Divieti - Aree rimboschite.*

1. La raccolta dei tartufi non è consentita:

a) nelle aree rimboschite, diverse dalle tartufaie controllate o coltivate, prima di quindici anni;
b) nei terreni coltivati;
c) nei fondi con recinzione, o equivalenti, di altezza non inferiore a metri 1,20, nel rispetto delle normative vigenti o equivalenti. I fondi chiusi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intendono realizzare successivamente, sono notificati ai competenti uffici regionali;
d) nelle tartufaie controllate o coltivate, purché delimitate da apposite tabelle.

Articolo 7 *Tartufaie controllate o coltivate - Nozione e requisiti.*

1. Sono tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

2. Per tartufaie controllate, si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene in rapporto alla reale situazione dell'area tartuficola.

3. Il competente Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio della Giunta regionale, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia l'attestato di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

4. Ai fini del rilascio dell'attestato di cui al comma 3, i proprietari delle tartufaie, o gli altri aventi diritto, presentano apposita istanza al competente ufficio del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo e per conoscenza al Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio, corredata da (5):

a) certificato catastale attestante la proprietà o altro titolo di possesso;
b) planimetria catastale con delimitazione dell'area interessata all'impianto;
c) certificato di micorrizazione e fattura delle piante messe a dimora;
d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5. I requisiti generali, tecnico-colturali, ai fini del riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, nonché il procedimento di riconoscimento, sono definiti con provvedimento del Servizio competente della Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione.

6. Il Servizio di cui al comma 5, ogni cinque anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento, dispone ispezioni sulle condizioni colturali delle tartufaie.

7. L'accertamento della mancanza dei requisiti propri delle tartufaie controllate o coltivate comporta l'adozione di provvedimenti per la loro regolarizzazione o, se del caso, la revoca del riconoscimento.

8. In caso di revoca l'interessato deve eseguire, entro quindici giorni dalla notifica della revoca, la rimozione delle tabellazioni dell'area interessata e non può chiedere un nuovo riconoscimento prima di due anni dal provvedimento della revoca stessa.

9. La Regione, con apposito regolamento predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio, definisce la superficie territoriale massima di aree destinate a tartufaie controllate, sentite le Associazioni tartuficole riconosciute.

---

(5) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Articolo 8 *Miglioramento ed impianto tartufaie.*

1. Il miglioramento o l'impianto di tartufaie controllate o coltivate sono considerati miglioramenti strutturali arboreo-forestali. Ai fini di miglioramento o impianto di tartufaie devono essere impiegate preferibilmente essenze arboree autoctone micorrizate a loro volta con materiale autoctono, fatta salva la deroga prevista per le tartufaie di Tuber magnatum relativamente alla micorrizazione, almeno fino a quando non si dispone di materiale idoneo.

2. La realizzazione di una tartufaia coltivata non è da considerarsi bosco ma "coltivazione specializzata". Tale tipologia di tartufaia può ritenersi equiparata all'impianto di arboricoltura da legno la cui coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

3. Al fine di garantire gli acquirenti di piantine micorrizate per la realizzazione di tartufaie coltivate o controllate, il competente Servizio, con proprio atto, definisce e approva la metodologia di valutazione del grado di micorrizazione e l'identificazione della specie di tartufo.

Articolo 9 *Tartufaie controllate o coltivate - Tabellazione.*

1. I conduttori o gli aventi diritto a qualsiasi titolo sui fondi, per riservarsi il diritto esclusivo di raccolta dei tartufi nelle tartufaie controllate o coltivate, le devono delimitare con apposite tabelle, di dimensioni minime di 40 cm. di larghezza e 30 cm. di altezza, da collocare su pali od altri sostegni morti. Le tabelle vanno poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello ben visibile da terra Raccolta di Tartufi Riservata "TARTUFAIA CONTROLLATA" o Raccolta di Tartufi Riservata "TARTUFAIA COLTIVATA", a seconda dei casi, unitamente agli estremi dell'autorizzazione regionale.

2. La tabellazione perimetrale è esente da tassa e il costo di realizzazione è a carico dei conduttori o aventi diritto.

3. La recinzione delle tartufaie controllate o coltivate è condizione necessaria ai fini dell'ottenimento di eventuali risarcimenti per danni causati da selvatici.

Articolo 10 *Zone geografiche di raccolta e produzione.*

1. La Regione, al fine di qualificare e valorizzare il tartufo prodotto nel proprio territorio, individua, ai sensi dell'*articolo 7, comma 5, della legge 752/85*, e dell'articolo 27, comma 5, della presente legge, le zone geografiche di raccolta e coltivazione.

2. Le zone di raccolta riguardano:

a) per il tartufo bianco (Tuber magnatum Pico):
   1. Tartufo bianco del Medio e Alto Sangro;
   2. Tartufo bianco del Medio e Alto Vastese;
   3. Tartufo bianco delle Colline Pescaresi;
   4. Tartufo bianco delle Colline Teramane;
   5. Tartufo bianco della Valle Roveto e della Marsica;
   6. Tartufo bianco delle Colline teatine.

b) per il tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.):
   1. Tartufo nero pregiato dell'Aquilano, Marsica e Valle Peligna;
   2. Tartufo nero pregiato della Maiella Orientale;
   3. Tartufo nero pregiato delle Colline Teramane.

3. Per tutte le altre specie di minor pregio e di più larga diffusione, la zona di produzione corrisponde all'intero territorio regionale.

4. La delimitazione delle zone, l'istituzione di nuove o la variazione di quelle definite con la presente legge è disposta dal competente Servizio politiche forestali d'intesa con i Comandi provinciali del CFS e le Associazioni regionali di raccoglitori riconosciute.

Articolo 11 *Iniziative promozionali.*

1. La Regione promuove, nel rispetto e secondo le procedure fissate dalla normativa europea, iniziative di qualificazione e tracciabilità del tartufo abruzzese.

2. La Direzione regionale politiche agricole e di sviluppo rurale fornisce il supporto tecnico amministrativo per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 11-bis *Istituzione del logo distintivo "Tartufo d'Abruzzo"* (6).

1. La Regione, allo scopo di valorizzare e promuovere la qualità del tartufo abruzzese, istituisce il logo distintivo di: "Tartufo d'Abruzzo".

2. La realizzazione del simbolo grafico, le caratteristiche del prodotto, le regole di utilizzo, le relative modalità di assegnazione dell'attestazione "Tartufo d'Abruzzo" sono definite con atto della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

---

(6) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Articolo 12 *Attività promozionali* (7).

1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del competente Servizio della Direzione politiche agricole, degli Enti locali, delle Università ed istituzioni scientifiche, di cui all'articolo 3, delle Associazioni di cui all'articolo 13 promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e informazione, alla formazione e qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori, alla tutela, promozione, valorizzazione e monitoraggio della tartuficoltura.

2. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previo parere favorevole della competente Commissione consiliare, provvede entro il 31 marzo di ogni anno a predisporre il programma annuale di finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 che individua le tipologie, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità di concessione dei contributi; il programma può essere integrato con Programmi operativi, per attivare specifici interventi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede a predisporre il programma annuale di finanziamento di cui al comma 2, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

4. La Giunta regionale può sostenere le potenzialità turistiche, culturali e ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo attraverso l'attivazione di percorsi gastronomici dedicati volti anche alla valorizzazione dei territori legati al tartufo.

---

(7) Articolo dapprima modificato dall'*art. 1, comma 18, L.R. 12 gennaio 2017, n. 4* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 1° agosto 2017, n. 41*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "Art. 12. Attività promozionali. 1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del competente Servizio della Direzione politiche agricole, degli Enti locali, delle Università ed istituzioni scientifiche, di cui all'articolo 3, delle Associazioni o Consorzi dei tartufai promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e informazione, alla formazione e qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori, alla tutela, promozione, valorizzazione e monitoraggio della tartuficoltura. 2. Nell'ambito delle finalità della presente legge, con apposito regolamento, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono stabilite le tipologie, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità di concessione dei contributi. 3. La Giunta regionale sostiene le potenzialità turistiche, culturali e ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche e l'attivazione di percorsi gastronomici dedicati volti anche alla valorizzazione dei territori legati al tartufo.".

Art. 12-bis *Fiera promozionale del tartufo* (8).

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, è istituita la Fiera promozionale del tartufo.

2. La Giunta regionale, con cadenza annuale, d'intesa con le Associazioni dei tartufai di cui all'articolo 13, stabilisce il programma e le modalità organizzative della Fiera promozionale del tartufo.

---

(8) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 1° agosto 2017, n. 41*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Articolo 13 *Costituzione di associazioni.*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, volti alla salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché di gestione delle tartufaie e di valorizzazione del prodotto, i proprietari, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che le conducano a qualsiasi titolo possono costituire associazioni per la difesa del tartufo, per la razionale raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufaie; nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio interessato.

2. Il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta regionale.

3. Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 2, l'Associazione presenta istanza, sottoscritta dal rappresentante legale della stessa, alla Direzione politiche agricole, Servizio politiche forestali con la seguente documentazione allegata:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) indicazione nominativa di coloro che sono preposti alle cariche sociali;
c) relazione sull'attività eventualmente già svolta e quella da svolgere in prospettiva;
d) documentazione utile a dimostrare gli obiettivi dell'Associazione.

4. Le Associazioni di raccoglitori e produttori sono costituite con atto pubblico, fatte salve le Associazioni di raccoglitori senza scopo di lucro (no profit) le quali possono essere costituite con scrittura privata registrata.

5. Per le finalità di cui al comma 1 gli Enti locali possono promuovere e partecipare alla costituzione degli organismi associativi costituiti nelle forme di legge.

6. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento delle Associazioni di cui al comma 2.

7. Le Associazioni che ottengono il riconoscimento ai sensi della presente legge, per poter accedere alle agevolazioni previste, dimostrano lo svolgimento di attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni.

8. Per gli atti di programmazione di cui alla presente legge sono consultate le Associazioni riconosciute.

9. La Regione per la promozione, la tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico può avvalersi del contributo delle Associazioni di settore riconosciute.

10. Le Associazioni riconosciute dei raccoglitori e produttori possono promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui all'articolo 22 senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 14 *Consorzi volontari.*

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta, la commercializzazione nonché l'impianto di nuove tartufaie.

2. I consorzi volontari di cui al comma 1 assumono personalità giuridica di diritto privato; sono istituiti con atto pubblico e prevedono il voto procapite.

Articolo 15 *Abbattimento piante tartufigene.*

1. L'abbattimento di piante tartufigene od impiantate come tali è preventivamente autorizzato dal Dirigente del Servizio politiche forestali, demanio civico e armentizio della Regione Abruzzo.

2. Nelle aree tartufigene ricadenti nei territori vocati ai tartufi pregiati il Servizio competente predispone cartografie di dettaglio in dicante i vincoli con la collaborazione delle Associazioni riconosciute.

3. A tal fine la Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione delle Associazioni dei tartufai riconosciute.

4. Le spese per l'abbattimento delle piante tartufigene, previa autorizzazione, sono esclusivamente a carico delle ditte interessate.

5. La Regione, nell'ambito delle risorse di bilancio, può finanziare progetti per indennizzare i comuni che intendono tagliare i boschi a vocazione tartufigena del

Magnatum Pico. A fronte dell'indennizzo deve essere posto un vincolo al taglio per almeno venti anni.

CAPO III

Modalità di raccolta

Articolo 16 *Orario di raccolta.*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite secondo i seguenti orari:

gennaio	dalle ore 6,30	alle ore 18,00
febbraio	dalle ore 6,00	alle ore 18,30
marzo	dalle ore 5,30	alle ore 19,00
aprile	dalle ore 5,00	alle ore 19,30
maggio	dalle ore 5,00	alle ore 19,30
giugno	dalle ore 4,30	alle ore 21,00
luglio	dalle ore 4,30	alle ore 21,00
agosto	dalle ore 5,00	alle ore 20,30
settembre	dalle ore 5,00	alle ore 19,30
ottobre	dalle ore 5,30	alle ore 18,30
novembre	dalle ore 6,00	alle ore 18,00
dicembre	dalle ore 6,30	alle ore 17,30

Articolo 17 *Modalità per la raccolta dei tartufi.*

1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni raccoglitore autorizzato all'attività di ricerca o raccolta può condurre al massimo due cani.

2. Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato il vanghetto (o vanghella) con lama inamovibile dal manico, di larghezza non superiore a 4 centimetri per un massimo di 15 centimetri di altezza con la punta rotondeggiante.

3. Nei comuni della Provincia dell'Aquila, in alternativa al vanghetto (o vanghella), di cui al comma 2, è concesso l'utilizzo di uno zappetto

rotondeggiante di lunghezza non superiore a 15 centimetri e con un diametro massimo di 1,5 centimetri con un manico inamovibile non superiore a 50 centimetri. (9).

3–bis. È vietato aggiungere agli attrezzi indicati nei commi 2 e 3 staffe o appendici varie (9).

4. La Regione Abruzzo non riconosce gli eventuali danni, ove accertati, ai terreni ricadenti nel territorio dei comuni in cui è permesso l'utilizzo dello zappetto per la ricerca e la raccolta dei tartufi.

5. È fatto divieto dell'uso dello zappetto per la raccolta del tartufo bianco (Tuber Magnatum).

---

(9) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3 per effetto dell'*art. 4, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo del comma sostituito era il seguente: "3. Nei comuni di: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio né Vestini, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Cerchio, Civitella Alfedena, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Corfinio, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pacentro, Pereto, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito è autorizzata la raccolta del tartufo nero pregiato dal 16 dicembre al 15 marzo anche con l'utilizzo dello zappetto. Lo zappetto deve avere punta rotondeggiante, di dimensioni massime di centimetri 3 di larghezza per centimetri 12 di altezza, con manico inamovibile di lunghezza non superiore a centimetri 50.". L'originario comma 3 era stato modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2013, n. 58*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, della medesima legge).

Articolo 18 *Scavo buche - lavorazione andante - tartufi immaturi od avariati.*

1. Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato.

2. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere livellato a regola d'arte.

3. È vietata l'apertura di un numero di buche superiore a cinque, per singola pianta.

4. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi od avariati, nonché la lavorazione andante in ogni periodo dell'anno del suolo tartufigeno.

Articolo 19 *Quantità massima ammissibile di raccolta.*

1. La raccolta giornaliera complessiva in forma libera e individuale è consentita entro il limite massimo di 1 chilogrammo, con l'eccezione del limite massimo di 500 grammi per il tartufo bianco (T. magnatum) e 2 chilogrammi per lo scorzone (Tuber aestivum), per il cosiddetto tartufo uncinato (Tuber Uncinatum) e per il cosiddetto acido fenico (Tuber Mesentericum). Il superamento di tale limite è tollerato solo con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.

Articolo 20 *Ricerca e raccolta su terreni in proprietà e su terreni di uso civico.*

1. I proprietari e gli altri aventi diritto ed i conduttori che effettuano la ricerca e raccolta di tartufi sui propri fondi chiusi o debitamente chiusi, secondo le previsioni contenute nella presente legge, e su tartufaie controllate o coltivate non sono soggetti ai divieti concernenti l'ausilio ed il numero dei cani, l'uso degli attrezzi e la quantità dei tartufi raccolti.

2. L'esercizio della ricerca e raccolta effettuato in forma associata, oppure dal singolo proprietario od altri aventi diritto, su boschi naturali o terreni incolti di

loro proprietà, comporta l'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla presente legge.

3. I titolari di diritto di uso civico sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla presente legge per la ricerca e raccolta di tartufi.

Articolo 21 *Raccolta sul Demanio regionale* [(10)]*.*

[1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nei terreni del Demanio agro-silvo-pastorale di proprietà della Regione è disciplinata con atto della Giunta regionale].

---

(10) Articolo abrogato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

CAPO IV

Autorizzazione alla raccolta - procedure - disposizioni finanziarie

Articolo 22 *Autorizzazione alla raccolta - Esami - Commissioni provinciali - Tesserino.*

1. Per praticare la raccolta dei tartufi in forma libera nei boschi naturali, nei terreni incolti ed in quelli di uso civico i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità, conforme al tesserino-tipo approvato dalla Giunta regionale.

2. Ai sensi dell'*articolo 5 della legge 752/1985*, il tesserino di idoneità autorizza il titolare dello stesso alla ricerca ed alla raccolta di tartufi sull'intero territorio nazionale.

3. L'esame per l'accertamento della idoneità alla raccolta dei tartufi deve essere sostenuto presso i Comandi provinciali del CFS dinanzi a commissioni provinciali nella cui provincia ricade il comune di residenza del richiedente l'autorizzazione.

4. Le commissioni di cui al comma 3 sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale con durata massima di 5 anni e comunque scadono con la fine della legislatura.

5. Ogni commissione è definita con determinazione dirigenziale del Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio ed è composta da:

a) il Comandante provinciale del CFS con funzioni di Presidente o un suo delegato;
b) un funzionario tecnico della Direzione politiche agricole della Giunta regionale o delegato, designato dal Dirigente del Servizio competente;
c) un funzionario, o equivalente, con funzione di segretario nominato dal Presidente;
d) due rappresentanti per ciascuna provincia delle Associazioni di tartufai riconosciute dalla Regione, la cui nomina è regolamentata con atto della Direzione politiche agricole della Giunta regionale;
e) un esperto micologo proposto dal Laboratorio di Micologia dell'Università dell'Aquila di riconosciuta competenza del settore.

6. Le competenze attribuite al CFS, sulla base di apposita convenzione sottoscritta con la Regione Abruzzo, sono esercitate sino a scadenza definitiva della stessa e successivamente riassunte presso gli Uffici provinciali della Direzione politiche agricole.

7. Dal presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Articolo 23 *Tesserino di idoneità - adempimenti amministrativi - rinnovo annuale - rinnovo alla scadenza.*

1. L'aspirante raccoglitore di tartufi sostiene l'esame di idoneità entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda al Comando provinciale del CFS della provincia di appartenenza.

2. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova di esame possono ripeterla non prima di quattro mesi, senza dover riprodurre domanda ma dando assenso scritto alla fine dell'esame risultato negativo. Decorso un anno senza che l'interessato si sia ripresentato all'esame, lo stesso deve riprodurre nuova domanda completa.

3. I non residenti nel territorio regionale possono richiedere l'autorizzazione alla raccolta al Comando provinciale del CFS nel cui territorio hanno domicilio.

4. Sulla base dei processi verbali delle prove di esame, il competente Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio della Giunta regionale rilascia i tesserini agli aspiranti raccoglitori.

5. Il tesserino è comunque rilasciato previa esibizione della ricevuta di pagamento della relativa tassa di concessione regionale di cui all'articolo 24.

6. Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato.

7. Il tesserino di idoneità si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione prevista dall'articolo 24.

8. Il tesserino è rilasciato agli aspiranti raccoglitori, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ed abbiano superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, gli elementi fondamentali della biologia degli stessi, le modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e la normativa statale e regionale in materia.

9. Il tesserino ha la validità di dieci anni dalla data di rilascio ed è rinnovato su domanda indirizzata al Comando provinciale del CFS competente per territorio.

9–bis. La validità dei tesserini rilasciati precedentemente alla data del 1° gennaio 2013 è prorogata fino al compimento del decimo anno dalla data di rilascio (11).

10. La domanda di rinnovo è corredata:

a) del tesserino scaduto;
b) della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento;
c) di due foto del richiedente, di cui una autenticata.

11. L'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati per la raccolta dei tartufi è tenuto presso il competente Servizio della Direzione Politiche Agricole.

---

(11) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 27 dicembre 2013, n. 58*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della medesima legge).

Articolo 24 *Tassa di concessione regionale. Casi di esonero.*

1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita, ai sensi delle leggi vigenti, una tassa annua di concessione regionale di euro 150,00.

2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.

3. Il versamento della tassa annuale è effettuato sul conto corrente postale n. 1006433757- IBAN: IT-05-N-07601-03600- 001006433757 intestato a: "Regione Abruzzo -Tassa Annuale Tesserini Raccolta Tartufi - Via Leonardo Da Vinci n. 6 - 67100 - L'Aquila", prima del rilascio del tesserino di idoneità ed entro il 31 gennaio dell'anno di convalida cui si riferisce. La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del rinnovo annuale è allegata al tesserino.

4. La Regione Abruzzo, per l'espletamento delle attività connesse alla tutela e valorizzazione dei tartufi di cui alla presente legge e delle attività di cui all'articolo 3, destina una quota pari al 70 per cento delle entrate effettivamente accertate nell'anno precedente a quello di riferimento allocate al capitolo 11623.1 (titolo 1, tipologia 101, categoria 55) ed al capitolo 11623.2 (titolo 1, tipologia 101, categoria 48) del bilancio regionale. Di detta quota una percentuale pari al 60 per cento è riservata alle iniziative predisposte dalle Associazioni dei tartufai, una percentuale pari al 20 per cento è destinata alla "Fiera promozionale del Tartufo" ed una percentuale pari al 20 per cento è riservata alle ulteriori iniziative previste dalla presente legge [(12)].

5. I proventi di cui al comma 4 devono essere reinvestiti prevalentemente sui territori a vocazione tartufigena.

6. La tassa di concessione non è dovuta:

a) dai proprietari, od altri aventi diritto, per la ricerca e raccolta dei tartufi sui fondi di loro proprietà o su tartufaie coltivate o controllate di loro proprietà o possesso;
b) dai raccoglitori che, associati o consorziati ai sensi della presente legge, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti alla medesima associazione o al medesimo consorzio, nelle tartufaie "Controllate" o "Coltivate";
c) da coloro i quali siano autorizzati dal competente Servizio della Giunta regionale, ai sensi della presente legge, per la ricerca e raccolta ai fini scientifici o di studio.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di concessione regionale i titolari di diritto di uso civico per la ricerca e raccolta di tartufi su terreni di uso civico.

8. I Comuni, le Amministrazioni separate, le Antiche Università, gli Enti Parco, gli enti gestori delle riserve o altri enti pubblici non possono imporre contributi aggiuntivi o porre in essere atti che diversifichino le condizioni tra residente e non residente

(12) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 1° agosto 2017, n. 41*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Regione Abruzzo, per l'espletamento delle attività connesse alla tutela e valorizzazione dei tartufi di cui alla presente legge e delle attività di cui all'articolo 3, destina sul capitolo 11623 - UPB 01 01 002 una quota pari al 50 per cento delle entrate effettivamente accertate nell'anno precedente a quello di riferimento.".

Articolo 25 *Finanziamenti* (13).

[1. Al finanziamento degli interventi previsti ai sensi della presente legge, si provvede con programmi annuali approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare].

---

(13) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, , *L.R. 1° agosto 2017, n. 41*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

CAPO V

Vendita e commercializzazione

Articolo 26 *Commercio tartufi freschi.*

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie previste nell'articolo 2 della presente legge.

2. È vietato il commercio di qualsiasi altro tipo.

3. È vietata ogni forma di commercio dei tartufi freschi effettuata al di fuori dei periodi di raccolta consentiti, fatto salvo le quantità di tartufo fresco debitamente dichiarate da acquirenti professionali al Servizio competente della Regione Abruzzo entro le quarantotto ore, festivi compresi, successive alla chiusura prevista dalla presente legge (14).

4. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311* "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2005)", le ditte impegnate nel commercio e trasformazione dei tartufi hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità del prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili.

5. La comunicazione dei dati di cui al comma 4 è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento secondo la relativa modulistica.

6. La struttura delegata ad acquisire i dati di cui al comma 4 è il Centro regionale di assistenza alla tartuficoltura della Direzione politiche agricole della Giunta regionale.

---

(14) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Articolo 27 *Vendita dei tartufi freschi.*

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

2. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

3. I tartufi interi devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

4. Sono considerati "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore.

5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o tritume, esposti al pubblico per la vendita è indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino ed italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, nonché la zona geografica di raccolta.

Articolo 28 *Lavorazione tartufi.*

1. La lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita può essere effettuata:

a) dalle ditte singole o associate iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie indicate nell'*allegato 2 alla legge 752/85* che la Regione fa propria come parte integrante della presente legge;
b) dai consorzi e dalle associazioni di cui agli articoli 13 e 14 nelle attività di promozione ed enogastronomiche del tartufo;
c) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

2. Per la realizzazione e la gestione degli impianti di lavorazione, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere ai contributi o benefici eventualmente previsti dalle leggi vigenti in agricoltura per le strutture di lavorazione e commercializzazione di prodotti agro alimentari.

Articolo 29 *Classificazione dei tartufi conservati.*

1. I tartufi conservati sono classificati come nel citato allegato 2 di cui alla *legge 752/85* e s.m. che fa parte integrante della presente legge.

2. È ammessa anche la commercializzazione dei tartufi disidratati o surgelati con le indicazioni previste dall'articolo 30 della presente legge ad eccezione di quelle previste dall'articolo 30, comma 1, lettera e).

Articolo 30 *Vendita dei tartufi conservati.*

1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recante:

a) il nome della ditta che li ha confezionati;
b) la località ove ha sede lo stabilimento;
c) il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 della presente legge;
d) la classificazione prevista nell'*allegato 2 alla legge 752/85*;
e) il peso netto, in grammi, dei tartufi sgocciolati;

f) l'indicazione di "pelati", quando i tartufi siano stati liberati dalla scorza e dalle sostanze eventualmente aggiunte secondo quanto stabilito dall'articolo 31 della presente legge;

g) la data di confezionamento e di scadenza.

g-bis) l'indicazione obbligatoria della zona geografica di raccolta (15).

2. Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni in materia dettate dalle norme vigenti.

---

(15) Lettera aggiunta dall'*art. 3, comma 1, L.R. 27 dicembre 2013, n. 58*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della medesima legge).

Articolo 31 *Confezionamento.*

1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale, o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere indicata sull'etichetta, e devono essere sottoposti a sterilizzazione a circa centoventi gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

2. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione deve essere indicato sull'etichetta con termini appropriati e comprensibili.

3. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

4. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

5. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo, o di copertura, limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, Tuber brumale e Tuber moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, Tuber aestivum e Tuber mesentericum;

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e classificazione indicate nell'etichetta.

CAPO VI

Disciplina sanzionatoria

Articolo 32 *Sanzioni - confisca - obbligo denuncia.*

1. La violazione delle prescrizioni della presente legge concernenti la raccolta e commercializzazione dei tartufi comporta anche la confisca del prodotto, che è disposta dall'Autorità Amministrativa fermo restando, in ogni caso, l'obbligo della denuncia dei reati all'autorità giudiziaria, qualora ne ricorrano gli estremi.

Articolo 33 *Vigilanza.*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato (CFS).

2. Sono inoltre incaricati della vigilanza gli altri organi di Polizia, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, i vigili sanitari delle unità sanitarie locali, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, le guardie giurate volontarie e le guardie giurate silvo-pastorali delle comunità montane.

3. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'*articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* e prestare giuramento davanti al Prefetto.

4. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 che accerta le infrazioni provvede al sequestro amministrativo del prodotto raccolto o delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione. La sanzione amministrativa, corredata del sequestro amministrativo, è inviata all'Autorità Amministrativa entro cinque giorni dall'accertamento della violazione. L'Autorità Amministrativa, ove ne ricorrano i termini, provvede alla confisca del prodotto raccolto. La stessa provvede all'alienazione, distruzione o all'eventuale conferimento presso il CRAMF di S. Elia, L'Aquila dei tartufi confiscati.

Articolo 34 *Agenti addetti alla vigilanza - divieto esercizio ricerca e raccolta.*

1. I soggetti incaricati della vigilanza, di cui all'articolo 33, non possono svolgere attività di ricerca e raccolta di tartufi quando esercitano le proprie funzioni.

Articolo 35 *Contenzioso.*

1. Il contenzioso connesso all'applicazione della presente legge è affidato al Comando regionale Abruzzo del CFS. Lo stesso è competente, altresì, a ricevere verbali e scritti difensivi, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, nonché alla costituzione in giudizio davanti al giudice, alla messa in ruolo per il recupero della somma dovuta come titolo di sanzione amministrativa, nonché ad ogni altro atto connesso.

2. Per le infrazioni previste dalla presente legge si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 36 *Sanzioni.*

1. Le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono contenute nell'Allegato A.

Articolo 37 *Recidiva generica.*

1. Qualora successivamente al mancato pagamento in misura ridotta, nei termini previsti dall'*articolo 16 della legge 689/1981*, delle sanzioni di cui alla presente legge vengano commesse una o più violazioni ulteriori, l'Autorità Amministrativa determina nell'atto ingiuntivo un importo almeno pari al doppio dell'ammontare della sanzione.

2. L'aumento di cui al comma 1 non si applica qualora una o più ulteriori violazioni vengano commesse dopo cinque anni dalla definizione, volontaria o giudiziale, della precedente.

3. A seguito della sanzione amministrativa, l'Autorità Amministrativa dispone la sospensione dell'autorizzazione per la ricerca e raccolta per l'anno in corso e per l'anno successivo.

Articolo 38 *Recidiva specifica.*

1. Qualora nell'ambito di quanto disposto nell'articolo 37, comma 1, una o più violazioni ulteriori siano della stessa indole di quella precedente, può essere inflitto nel relativo atto ingiuntivo emesso dall'Autorità Amministrativa un importo pecuniario riferito almeno al triplo edittale della sanzione comminata.

2. Sono violazioni della stessa indole sia quelle concernenti una stessa disposizione di legge sia quelle che, pur se previste da diverse disposizioni, tuttavia, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

3. L'aumento di cui al comma 1 non si applica qualora una o più ulteriori violazioni vengano commesse dopo cinque anni dalla definizione, volontaria o giudiziale, della precedente.

4. Con l'emissione dell'atto ingiuntivo si applica, in ogni caso, la revoca dell'autorizzazione alla ricerca e raccolta, previo ritiro del tesserino da parte dell'agente verbalizzante.

CAPO VII

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 39 *Provvedimenti dirigenziali e delibere Giunta regionale - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.*

1. Le determinazioni dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale concernenti il territorio tartuficolo, le variazioni territoriali e quelle procedurali

relative alla ricerca e raccolta dei tartufi nonché le relative prescrizioni sono pubblicate sul *Bollettino Ufficiale della Regione*.

2. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

Articolo 40 *Abrogazione norme precedenti - disposizioni transitorie.*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) [la *L.R. 16 febbraio 1988, n. 22* (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi) fatto salvo il comma 11-bis dell'art. 3 nel testo introdotto dall'*art. 1 della L.R. 3 luglio 2012, n. 31* recante "Modifiche alla *L.R. 16 febbraio 1988, n. 22* recante (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi)"] (16);

b) la *L.R. 3 luglio 1996, n. 46* (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1988, n. 22 Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi);

c) la L.R. 29 ottobre del 1996, n. 106 recante modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1988, n. 22 e alla *L.R. 3 luglio 1996, n. 46*.

2. I procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati secondo la precedente normativa, sino alla loro definizione.

2–bis. Fino al momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 9, le autorizzazioni per la realizzazione di tartufaie controllate non sono consentite (17).

---

(16) Lettera abrogata dall'*art. 7, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

(17) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 2, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Articolo 41 *Norma finanziaria.*

1. A partire dal 2013, agli oneri di cui alla presente legge, stimati annualmente in euro 220.000,00 si fa fronte con le risorse finanziarie delle unità previsionale di base (U.P.B.) 07.02.001, capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo - spesa investimenti" e U.P.B. 07.01.002, capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo - spesa corrente" del bilancio pluriennale vigente, annualità 2013 e 2014.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 24 stimate in euro 220.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 sono iscritte alla unità previsionale di base 01.01.002 "Tasse", capitolo di entrata 11623 "Tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi".

3. Gli stanziamenti iscritti nella spesa possono essere utilizzati previo accertamento del capitolo di entrata 01.01.002-11623.

4. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale 2012-2014 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per la sola competenza:

a) anno 2013
1. in aumento, capitolo di entrata 01.01.002-11623 denominato "Tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi" di entrata, euro 220.000,00;
2. in aumento, capitolo di spesa 07.02.001 denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo - spesa investimenti" di euro 150.000,00;
3. in aumento, capitolo di spesa 07.01.002 denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo - spesa corrente" di euro 70.000,00;

b) anno 2014
1. in aumento, capitolo di entrata 01.01.002-11623 denominato "Tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi" di entrata, euro 220.000,00;
2. in aumento, capitolo di spesa 07.02.001 denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo - spesa investimenti" di euro 150.000,00;
3. in aumento, capitolo di spesa 07.01.002 denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo - spesa corrente" di euro 70.000,00;

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Articolo 42 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *"Bollettino Ufficiale della Regione"*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. LOMBARDIA 5 dicembre 2008, n. 31 (ARTT. 96-130).

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

TITOLO VIII

Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (Tartufi)

Capo I - Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Art. 96
Finalità.

1. Il presente capo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla *legge 23 agosto 1993, n. 352* (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), reca disposizioni sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei al fine di:

a) tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie ecologiche di sviluppo;

b) permettere una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna;

c) assicurare la tutela della salute pubblica tramite appositi servizi di controllo micologico.

Art. 97
Disciplina della raccolta dei funghi (331).

1. La raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale.

2. Al fine di tutelare il patrimonio boschivo e di valorizzarne le risorse naturali, i comuni ricompresi nei territori delle Comunità montane possono subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo per la realizzazione di:

a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;

b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;

c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;

d) ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;

e) prevenzione degli incendi boschivi;

f) espletamento delle funzioni di vigilanza;

g) espletamento di funzioni amministrative.

3. I comuni provvedono alla quantificazione e alla raccolta del contributo di cui al comma 2 in forma associata esclusivamente tramite la Comunità montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione fra i medesimi enti.

4. Allo scopo di tutelare la biodiversità e conservare un elevato grado di naturalità, la medesima facoltà di cui al comma 2 è concessa anche agli enti gestori dei parchi qualora il territorio del parco non sia ricompreso nei confini di una Comunità montana.

---

(331) Articolo sostituito prima dall'art. 10, comma 1, lettera ff), *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi dall'*art. 1, comma 1, lettera a)*, *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 98
Modalità di raccolta.

1. Su tutto il territorio regionale:

a) la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le Armillaria spp mellea per i quali è consentito il taglio del gambo (332);

b) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di Armillaria spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi (333);

c) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;

d) sono vietati:

1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;

2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea;

3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;

e) è obbligatorio l'uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto (334).

---

(332) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera k), numero 1), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(333) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera k), numero 2), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(334) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera k), numero 3), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

Art. 99

Limitazioni nelle aree protette.

1. L'ente gestore del parco stabilisce annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere (335).

2. L'attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, se non esplicitamente vietata dalla relativa deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all'*articolo 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86* (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

3. L'attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali è disciplinata con i regolamenti d'uso di cui all'*articolo 20 della L.R. n. 86/1983* aventi i contenuti di cui agli articoli 97 e 111.

4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita.

5. In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione o di compromissione dell'ecosistema i regolamenti d'uso di cui al comma 3 possono contenere restrizioni con riguardo:

a) alla riduzione dei quantitativi massimi raccoglibili;

b) alle limitazioni anche assolute in relazione a determinate specie fungine;

c) ai periodi e alle modalità di protezione degli ecosistemi.

---

(335) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 100

Limitazioni particolari.

1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

2. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

Art. 101

Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione.

1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi. Le autorizzazioni hanno validit à per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 4 della L.R. n. 15/2002*. Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio delle autorizzazioni (336).

2. Gli enti di cui all'articolo 97 possono rilasciare apposite autorizzazioni speciali e gratuite, in deroga ai divieti di cui al presente capo, per motivi scientifici, di studi e di ricerca, in occasione di mostre e di seminari (337).

---

(336) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera l), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(337) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 102
Ispettorati micologici.

1. Al fine della tutela della salute pubblica sono costituiti ispettorati micologici nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione di cui alla *legge regionale 11 luglio 1997, n. 31* (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), utilizzando personale abilitato al controllo dei funghi eduli.

1-bis. La Regione promuove, attraverso le competenti strutture della sanità e dell'agricoltura, corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo, di cui all'*articolo 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686* (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). I corsi si svolgono con periodicità almeno biennale (338).

---

(338) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera m), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

Art. 103
Informazione.

1. I comuni, le comunità montane, la provincia di Sondrio e la Regione possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi. (339)

---

(339) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, lettera a), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

Art. 104
Disponibilità finanziaria.

1. I proventi introitati dagli enti di cui all'articolo 97 sono utilizzati per gli interventi e le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo (340).

2. [I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 110, comma 1, sono introitati dai comuni sul cui territorio sono accertate le infrazioni] (341).

---

(340) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(341) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 105
Vendita dei funghi epigei freschi.

1. I soggetti preposti alla vendita al consumatore finale dei funghi epigei freschi e secchi allo stato sfuso devono essere in possesso dell'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine, rilasciato dalle aziende sanitarie locali (ASL) (342).

2. Per quanto non previsto dal presente capo la vendita dei funghi coltivati è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

---

(342) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera n), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

Art. 106
Certificazioni sanitarie.

1. La vendita di funghi epigei freschi spontanei allo stato sfuso destinati al dettaglio e alla somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle ASL, purché effettuata secondo le seguenti modalità (343):

a) i funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti in cassette o in altri imballaggi idonei da destinare alla vendita;

b) i funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio o da corpi estranei;

c) i funghi devono essere corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, di una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta;

d) i funghi devono essere corredati dalla certificazione dell'avvenuto controllo da parte dell'ASL, con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero di iscrizione all'albo regionale e nazionale dell'ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico dell'ASL (344).

1-bis. Gli operatori del settore agroalimentare che dispongono del micologo di cui all'*articolo 2 del D.M. 686/1996* in osservanza alle procedure di autocontrollo aziendale, possono commercializzare, nel solo ambito regionale, funghi spontanei freschi sfusi certificati dal micologo aziendale. I funghi devono essere corredati da certificazione di avvenuto controllo con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero di iscrizione all'albo regionale e nazionale del micologo e il timbro dell'impresa alimentare (345).

---

(343) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera o), numero 1), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(344) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera o), numero 2), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(345) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera o), numero 3), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

Art. 107
Specie ammesse.

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei e freschi di cui all'*allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376* (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) integrato con le seguenti specie:

a) Russula cyanoxantha;

b) Russula virescens;

c) Lactarius salmonicolor;

d) Lactarius deterrimus;

e) Lactarius sanguifluus;

f) Lactarius semisanguifluus.

2. L'elenco dei funghi freschi spontanei commercializzabili può essere integrato con provvedimento del dirigente competente.

Art. 108
Funghi secchi - specie consentite.

1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle specie di cui all'*articolo 5 del D.P.R. 376/1995*.

Art. 109
Funghi secchi e conservati.

1. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'*articolo 5 del D.P.R. 376/1995* e comunque con modalità tali da consentire l'esame visivo e il riconoscimento della specie di appartenenza di ciascun pezzo.

2. I funghi conservati di cui all'*articolo 9 del D.P.R. 376/1995* devono essere riconoscibili all'analisi morfobotanica anche se sezionati.

Art. 110
Sanzioni.

1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00 le seguenti violazioni (346):

a) esercizio della raccolta senza titolo di pagamento, ove richiesto (347);

b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;

c) mancata esibizione del titolo di pagamento salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione (348);

d) [raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito] (349);

e) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;

f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente capo;

g) raccolta non consentita nelle aree di cui all'articolo 100, commi 1 e 2;

h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi;

h-bis) distruzione dei carpofori (350).

1-bis. Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica, oltre alla sanzione minima, un'ulteriore sanzione pari a 25 euro per ogni chilogrammo in eccesso o frazione di esso (351).

2. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione (352).

3. [La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1, lettere b), d), f) e g) comporta la revoca dell'autorizzazione alla raccolta e il conseguente ritiro del tesserino] (353).

4. [Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3 non può essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso] (354).

5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 1032,91 le seguenti violazioni:

a) vendita di funghi epigei freschi sfusi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'articolo 106 o senza la relativa certificazione (355);

a-bis) vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei sfusi e secchi sfusi senza il possesso dell'attestazione di idoneità da parte del soggetto preposto alla vendita (356);

b) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse;

c) vendita di funghi non riconoscibili.

5-bis. L'utilizzo di funghi, per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 101 è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro (357).

5-ter. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dagli enti cui fanno capo i soggetti accertatori (358).

---

(346) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera f)*, *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(347) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera g)*, *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(348) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera h)*, *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(349) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 1, lettera i)*, *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(350) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera p), numero 1), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(351) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera j), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(352) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera k), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(353) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lettera l), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(354) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lettera l), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(355) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera p), numero 2), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(356) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera p), numero 3), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(357) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera p), numero 4), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(358) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera m), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 111

Provvedimenti di attuazione (359).

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante "Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della *legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31* (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei" la Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all'articolo 97, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i necessari provvedimenti attuativi, con particolare riferimento a:

a) le modalità di pagamento nominativo e la registrazione dei soggetti che effettuano il versamento;

b) le agevolazioni a favore di quanti effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'*articolo 2, comma 3, della legge 352/1993*;

c) eventuali esenzioni o agevolazioni sul pagamento relativo alla raccolta;

d) le aree in cui la raccolta è eventualmente consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lettere e) ed f);

e) le quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui all'articolo 98, comma 1, lettera b), con riferimento a zone determinate, alle tradizioni e alle esigenze locali;

f) le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto;

g) l'ammontare massimo del contributo, che può essere versato in forma annuale, mensile, settimanale o giornaliera (360).

---

(359) In attuazione del presente articolo vedi la *Delib.G.R. 31 luglio 2015, n. 10/3947*.

(360) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera n), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 112
Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è affidata al corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle ASL di cui alla *L.R. n. 31/1997*, alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie.

2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Capo II - Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati

Art. 113
Finalità.

1. Il presente capo reca disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della *legge 16 dicembre 1985, n. 752* (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio deitartufi freschi o conservati destinati al consumo).

Art. 114
Misure generali di tutela (361).

1. Ai fini del presente capo:

a) sono considerate protette tutte le specie di tartufi;

b) la raccolta controllata è l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

c) le tartufaie controllate sono tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene;

d) le tartufaie coltivate sono piantagioni in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante inoculate e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorrizata. I corpi fruttiferi ricavati da dette piantagioni sono definiti tartufi coltivati. La tartufaia coltivata ha durata commisurata al buono stato vegetativo delle specie arboree micorrizate messe a dimora e alle relative cure colturali. La conduzione di detti impianti è assimilata all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al comma 1.

---

(361) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera qqq), *L.R. 28 dicembre 2011, n. 25*.

Art. 115
Competenze.

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate: (362)

a) dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, in relazione al rilascio e alla vidimazione dei tesserini di raccolta dei tartufi e alle prove d'esame di cui all'articolo 121; (363)

b) dalla provincia di Sondrio e dagli enti gestori dei parchi regionali, per i relativi territori, in relazione all'elaborazione delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene; (364)

c) dalla provincia di Sondrio, dagli enti gestori dei parchi regionali, dalle comunità montane, per i relativi territori, e dalla Regione, per il restante territorio, in relazione all'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 121, comma 8, all'istruttoria per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate e alla redazione dei programmi di recupero e miglioramento ambientale (365).

(362) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 4, lettera b)*, *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(363) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 4, lettera c)*, *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(364) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 4, lettera d)*, *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(365) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 4, lettera e)*, *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

Art. 116
Modalità di raccolta dei tartufi e divieti.

1. Su tutto il territorio regionale è consentita, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta in relazione alle usanze locali, la raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'*articolo 2 della legge 752/1985*.

2. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di non più di due cani appositamente addestrati; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta, di non oltre 4,5 centimetri di larghezza, deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato (366).

3. È fatto obbligo di riempire con il terriccio asportato le buche create dall'estrazione dei tartufi.

4. Sono vietate:

a) la raccolta dei tartufi immaturi e di quelli non compresi nell'elenco delle specie ammesse al commercio (367);

b) nel periodo di raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene individuate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.

---

(366) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), numero 1), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(367) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera q), numero 2), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

Art. 116-bis

Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione.

1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite in deroga alle disposizioni del presente capo per motivi scientifici, di studio e di ricerca e in occasione di mostre. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 4 della L.R. n. 15/2002*.

2. Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio.

3. L'utilizzo dei tartufi per scopi diversi dall'alimentazione è soggetta al possesso dell'apposita autorizzazione gratuita rilasciata in deroga alle disposizioni di legge vigenti (368).

---

(368) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera r), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

Art. 117
Calendari di raccolta.

1. Fermi restando le limitazioni particolari e i divieti di raccolta di cui agli articoli 122 e 123, i calendari per la raccolta dei tartufi specificano i limiti e le modalità di raccolta dei tartufi nel corso dell'anno solare, indicando quantità e periodi di raccolta per le diverse specie e per le diverse località del territorio regionale, nonché qualsiasi altra limitazione ritenuta necessaria sulla base dell'andamento stagionale e delle esigenze di tutela ambientale.

2. Il dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, predispone, anche sulla base delle proposte di cui al comma 3, e approva entro il 31 marzo di ogni anno i calendari di raccolta, a cui sono allegate cartografie in scala adeguata delle diverse zone nelle quali sono applicate limitazioni particolari alla raccolta, nonché tutta la documentazione descrittiva ritenuta necessaria.

3. La provincia di Sondrio e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano le proposte per il territorio di loro competenza, corredate di adeguata documentazione contenente le relative motivazioni tecniche e socio-economiche e le trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. (369)

4. I calendari sono pubblicati sul BURL ed esposti negli albi pretori dei comuni (370).

---

(369) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, lettera f), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(370) Il calendario di raccolta dei tartufi è stato approvato:

- per la stagione 2009-2010 con *D. Dirig. reg. 17 marzo 2009, n. 2566*;

- per la stagione 2010-2011 con *D. Dirig. reg. 8 aprile 2010, n. 3490*;

- per la stagione 2011-2012 con *D. Dirig. reg. 17 giugno 2011, n. 5496*;

- per la stagione 2012-2013 con *D. Dirig. reg. 9 marzo 2012, n. 1957*;

- per la stagione 2013-2014 con *D. Dirig. reg. 22 febbraio 2013, n. 1485*;

- per la stagione 2014-2015 con *D. Dirig. reg. 26 marzo 2014, n. 2607*;

- per la stagione 2015-2016 con *D. Dirig. reg. 20 marzo 2015, n. 2178*;

- per la stagione 2016-2017 con *D. Dirig. reg. 14 marzo 2016, n. 1775*;

- per la stagione 2017-2018 con *D. Dirig. reg. 27 marzo 2017, n. 3367*.

Art. 118
Carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene.

1. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare e avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene relative all'intero territorio regionale; a tal fine la provincia di Sondrio e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano e trasmettono alla Giunta regionale le proposte per il territorio di competenza. (371)

2. Le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene redatte in scala adeguata:

a) delimitano le zone geografiche di raccolta dei tartufi, anche ai sensi dell'*articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985*;

b) individuano i territori vocati alla produzione dei tartufi, anche con riferimento alle diverse specie o gruppi di specie di particolare interesse scientifico ed economico;

c) localizzano le aree di particolare valore scientifico, finalizzate alle attività di controllo e di ricerca, nelle quali può essere vietata la raccolta;

d) identificano le altre aree di elevata vocazione ove realizzare prioritariamente gli interventi di recupero e di miglioramento ambientale.

3. Alle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene sono allegati:

a) l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori regionali e le proposte di interventi di conservazione e di valorizzazione delle potenzialità tartufigene;

b) i criteri per l'elaborazione dei calendari annuali di raccolta.

4. Per le modifiche delle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.

---

(371) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, lettera g), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

Art. 119
Collegio di esperti.

1. La Regione si avvale della consulenza di un collegio di esperti in micologia, scienze naturali e scienze forestali, nominato con decreto del dirigente competente.

2. Il collegio è composto da:

a) un membro scelto tra gli esperti delle facoltà di scienze agrarie e forestali o di scienze naturali delle università della Lombardia;

b) due membri scelti tra i rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) tre membri, ciascuno dei quali designato, rispettivamente, dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un membro designato dall'associazione regionale dei ricercatori di tartufi;

e) un funzionario designato dal dirigente competente.

3. Il dirigente competente nomina il responsabile del collegio.

4. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un dipendente della direzione generale competente.

5. Per la partecipazione alle sedute del collegio di esperti non è dovuto alcun gettone o altro emolumento o rimborso spese (372).

(372) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera rrr), *L.R. 28 dicembre 2011, n. 25*.

Art. 120
Tesserino.

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite a coloro i quali sono in possesso del tesserino di idoneità, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato ai sensi dell'*articolo 5 della legge 752/1985*.

2. Il tesserino, le cui caratteristiche sono stabilite dal dirigente competente, è rilasciato dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio a seguito del superamento dell'esame di idoneità. (373) (374)

3. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno successivo al rilascio, presso l'ente che lo ha emesso.

4. Le domande per il rilascio e la vidimazione del tesserino possono essere inoltrate anche tramite le associazioni professionali, sociali e sindacali o loro patronati.

5. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della *legge 752/1985*, sono già muniti dell'autorizzazione di cui all'*articolo 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568* (Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

6. I tesserini sono personali, non cedibili e devono essere esibiti al personale addetto alla vigilanza.

(373) Comma così modificato dall’*art. 2, comma 4, lettera h), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l’art. 4, comma 1, della stessa legge.

(374) Lo Schema di tesserino è stato approvato con *D. Dirig. reg. 24 maggio 2016, n. 4625*.

Art. 121

Commissioni d'esame e corsi di preparazione.

1. L’idoneità alla ricerca e alla raccolta del tartufo è conseguita mediante superamento di specifiche prove d’esame da tenersi presso la provincia di Sondrio, per i candidati residenti nel relativo territorio, e presso la Regione per i candidati residenti nel restante territorio regionale. I non residenti nella Regione possono sostenere l’esame presso la provincia di Sondrio o la Regione. (375)

2. La preparazione dei candidati è valutata sulla base della capacità di riconoscimento delle specie di tartufi, nonché sulla conoscenza delle disposizioni contenute nel presente capo e delle norme generali di comportamento nell'ambiente naturale.

3. La valutazione finale è espressa con giudizio di idoneità o di inidoneità.

4. Le commissioni d’esame sono composte da:

a) un dirigente regionale o della provincia di Sondrio competente in materia o suo delegato, con funzioni di presidente; (376)

b) tre esperti in micologia, scienze naturali e forestali e agrarie nominati dalla provincia di Sondrio o dalla Regione preferibilmente fra i dipendenti della pubblica amministrazione (377);

c) [tre esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso delle necessarie conoscenze e capacità, nominati dalla provincia] (378) (379).

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato appositamente incaricato.

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio stabiliscono i calendari degli esami prevedendo almeno una sessione d'esami annuale. (380)

7. Per l'ammissione alle prove d'esame i candidati devono presentare la ricevuta di versamento di euro 10,33 alla tesoreria della provincia di Sondrio o alla tesoreria regionale, a titolo di rimborso spese. (381)

8. La Regione, la provincia di Sondrio, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane organizzano, anche d'intesa tra loro, corsi di preparazione per i raccoglitori, propedeutici all'esame di idoneità. (382)

9. La Regione predispone i programmi didattici per i corsi di preparazione e il materiale divulgativo atto a facilitare il riconoscimento delle specie e il più corretto comportamento nell'ambiente naturale.

(375) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 4, lettera i)*, *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(376) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 4, lettera j)*, *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(377) Lettera prima sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera sss), *L.R. 28 dicembre 2011, n. 25* e poi così modificata dall'*art. 2, comma 4, lettera k)*, *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(378) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera ttt), *L.R. 28 dicembre 2011, n. 25*.

(379) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera s)*, *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(380) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, lettera l)*, *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(381) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, lettera m)*, *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(382) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, lettera n)*, *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

Art. 122

Norme particolari per i parchi, le riserve e i monumenti naturali.

1. Gli enti gestori dei parchi naturali possono disciplinare la raccolta dei tartufi mediante i regolamenti d'uso di cui all'*articolo 20 della L.R. n. 86/1983*.

2. Nelle riserve naturali la raccolta dei tartufi, qualora non sia esplicitamente vietata dalla deliberazione istitutiva, è disciplinata dal piano di cui all'*articolo 14 della L.R. n. 86/1983*.

3. A integrazione di quanto stabilito dall'*articolo 11, primo comma, lettera c), della L.R. n. 86/1983*, la Regione può istituire riserve naturali parziali aventi specifica finalità micologica.

4. Le disposizioni dei regolamenti e dei piani di cui al presente articolo sono recepite nei calendari di raccolta.

Art. 123
Aree di particolare tutela.

1. La raccolta dei tartufi è comunque vietata:

a) nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche, fatte salve le regolamentazioni specifiche ai sensi dell'articolo 122;

b) nelle aree di nuovo rimboschimento prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;

c) nelle aree di particolare valore scientifico indicate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene.

2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate nei calendari di raccolta.

3. Nel territorio delle aziende faunistiche la raccolta dei tartufi è consentita nelle ore notturne e nelle giornate di silenzio venatorio.

Art. 124
Raccolta riservata dei tartufi (383).

1. I titolari e conduttori, singoli o associati o consorziati ai sensi dell'*articolo 4 della legge 752/1985*, di terreni a vocazione tartufigena possono richiedere alla provincia di Sondrio, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane, per i relativi territori, e alla Regione per il restante territorio il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate esistenti su fondi in loro possesso. (384)

2. Previa istruttoria tecnica, gli enti di cui al comma 1 trasmettono le richieste al dirigente competente che, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, provvede al riconoscimento.

3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene.

4. Per tartufaie coltivate si intendono quelle impiantate ex novo in territori a vocazione tartufigena.

5. La concessione della tartufaia controllata ha una durata di cinque anni.

6. La concessione della tartufaia coltivata ha una durata commisurata al periodo necessario alle specie vegetazionali messe a dimora di accrescersi; non può comunque superare i quindici anni. Nel caso di tartufaia controllata, la superficie da destinarsi alle aree di raccolta riservata non può superare il cinque per cento del territorio potenzialmente vocato di ogni comune. Sono fatte salve le concessioni in atto (385).

7. Per il riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 4 della L.R. n. 15/2002*. Il riconoscimento è rilasciato previa verifica dei requisiti di idoneità di cui ai commi 3 e 4 e sulla base dell'impegno dei titolari e dei conduttori a effettuare interventi di miglioramento e incremento quali:

a) decespugliamento o diradamento delle piante arboree, da eseguirsi almeno ogni tre anni;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio di matricine delle specie simbionti con i tartufi;

c) potatura delle piante simbionti;

d) messa in opera di graticciate trasversali sulle superfici delle cave, per evitare erosioni superficiali;

e) drenaggio e governo delle acque superficiali;

f) irrigazioni di soccorso;

g) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

8. Per le tartufaie coltivate la posa a dimora di idonee piante tartufigene deve essere effettuata secondo un corretto rapporto tra superfici coltivate e piante utilizzate.

9. La perdita dei requisiti di idoneità determina la decadenza dal riconoscimento.

10. Nelle tartufaie controllate e in quelle coltivate la raccolta dei tartufi è riservata ai titolari e ai conduttori dei fondi.

11. Il diritto di raccolta si estende a tutti i tartufi di qualunque specie purché le zone riservate siano delimitate con tabelle.

12. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente e il successivo, con la scritta in stampatello ben visibile da terra "Raccolta di tartufi riservata ".

13. Nelle zone riservate sono ammesse recinzioni conformi alle prescrizioni impartite con provvedimento del dirigente competente.

14. I titolari e i conduttori dei fondi di cui al presente articolo non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 120 per la raccolta dei tartufi nei fondi stessi.

15. Sono fatti salvi gli usi civici vigenti secondo quanto disposto dall'*articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766* (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'Art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'Art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751) e dall'*articolo 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332* (Approvazione del regolamento per la esecuzione della *legge 16 giugno 1927, n. 1766* sul riordinamento degli usi civici del Regno).

---

(383) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 6 marzo 2013, n. 1939*.

(384) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, lettera o)*, *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(385) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera t)*, *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

Art. 125

Commercializzazione dei tartufi.

1. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi si applicano le disposizioni di cui agli *articoli da 7 a 14 della legge 752/1985*.

Art. 126
Interventi di recupero e miglioramento ambientale.

1. Le province, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane, sulla base delle indicazioni delle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, predispongono programmi di recupero e miglioramento ambientale e forestale, compresa la messa a dimora delle piante tartufigene nei territori a vocazione tartufigena, tenuto conto anche delle iniziative di cui all'articolo 124. Per la predisposizione dei programmi gli enti si avvalgono, sulla base di rapporti convenzionali, della collaborazione tecnica dell'ERSAF per gli aspetti di competenza.

2. Annualmente la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, sulla base dei programmi di cui al comma 1 e con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 130, un piano di riparto dei contributi.

Art. 127
Vigilanza.

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente capo e alla relativa normativa d'attuazione è affidata:

a) agli enti gestori dei parchi, delle riserve naturali e dei monumenti naturali per i territori di rispettiva competenza;

b) alle province per il restante territorio della Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di proprio personale dipendente a ciò preposto, del servizio volontario di vigilanza ecologica, nonché, previe le necessarie intese, degli agenti del corpo forestale dello Stato, delle guardie ittico-venatorie provinciali, degli organi di polizia urbana e rurale e del personale di vigilanza delle comunità montane.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 compete l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 129.

4. Collaborano alla vigilanza sull'osservanza della presente normativa, senza potere di accertamento, le guardie giurate volontarie designate da consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 128
Competenza per l'irrogazione delle sanzioni.

1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 129 spetta agli enti a cui è affidata la vigilanza.

2. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono acquisiti al bilancio degli enti competenti per l'irrogazione delle medesime.

3. Il sequestro e la confisca dei beni e dei mezzi oggetto delle violazioni sono disciplinati dall'*articolo 8 della L.R. n. 90/1983*.

Art. 129
Sanzioni.

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 2, e all'articolo 116 si applica la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 1.032,91, raddoppiabile per la raccolta nelle aree di cui all'articolo 123.

2. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 120, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46.

3. Se il raccoglitore non è in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui è in possesso si applica la sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65 con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.

4. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione o al ritiro del tesserino stesso; a tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

5. Per l'inosservanza delle disposizioni sulla vendita al mercato pubblico dei tartufi freschi e conservati si applica la sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 2.582,28, salvo che il fatto costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

Art. 130
Procedure di spesa.

1. Le domande di contributo di cui all'articolo 126 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno, corredate di un programma dettagliato dell'attività e di un preventivo analitico delle spese previste.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera entro il 30 giugno di ogni anno un piano per la concessione dei contributi.

L.R. PIEMONTE 25 giugno 2008, n. 16 [(1)].

Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale [(2)].

---

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 3 luglio 2008, n. 27.

(2) Con *Delib.G.R. 28 settembre 2009, n. 3-12194* è stato approvato il programma di valorizzazione del patrimonio tartufogeno regionale, per l'anno 2009.

Il Consiglio regionale ha approvato.

La Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1
Oggetto e finalità.

1. La Regione Piemonte disciplina la raccolta e la coltivazione dei tartufi in armonia con i principi stabiliti dalla *legge 16 dicembre 1985, n. 752* (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla normativa comunitaria. Promuove la tutela e la valorizzazione dei tartufi e dell'ambiente naturale in cui si riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socioeconomico delle popolazioni delle aree collinari e pedemontane piemontesi.

2. La Regione promuove altresì la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.

2-bis. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, nonché in particolare per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 3, la Regione si avvale dell'Istituto per le Piante da Legno e per l'Ambiente (IPLA) (3).

2-ter. La Giunta regionale approva annualmente uno schema di atto di affidamento del Piano di attività, predisposto dalla Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale in esecuzione delle finalità della presente legge e lo invia all'IPLA per accettazione. Tale atto di affidamento individua le attività che devono essere svolte dall'IPLA per conto della Regione (4).

---

(3) Comma aggiunto dall'*art. 30, comma 1, L.R. 4 maggio 2012, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge). Vedi anche il comma 10 dello stesso art. 30.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 30, comma 1, L.R. 4 maggio 2012, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge). Vedi anche il comma 10 dello stesso art. 30.

Art. 2
Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono:

a) per tartufaia naturale, qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;

b) per tartufaia controllata, la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;

c) per tartufaia coltivata, un impianto specializzato di nuova realizzazione con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.

Art. 3
Interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno (5).

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione attraverso IPLA e in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Tartufo realizza e finanzia [(6)]:

a) attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;

b) iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi;

c) attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti, del personale addetto alla vigilanza nonché corsi di addestramento dei cani purché nel rispetto delle normative sul benessere animale;

d) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie naturali di tuber magnatum pico, detto volgarmente tartufo bianco di Alba o del Piemonte, attraverso adeguati interventi colturali, con opportuno riguardo degli equilibri naturali preesistenti, rivolte alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree ed effettuate dalle associazioni di cui all'articolo 12;

e) azioni di sviluppo, incremento, lavorazione e commercializzazione di produzioni delle specie di tartufo nero coltivabili attraverso il finanziamento di impianti di tartufaie in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo. Le piante tartufigene inserite devono rispondere ai requisiti di adeguata micorrizzazione controllata sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico o molecolare delle radici.

2. La Giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni anno, approva il Piano di attività annuale per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno di cui al comma 1 [(7)].

3. Nel programma di cui al comma 2 sono individuati:

a) gli interventi realizzati secondo le modalità di cui all'articolo 1 comma 2-bis [(8)];

b) gli interventi la cui esecuzione da parte di enti locali, altri enti, associazioni e consorzi può essere oggetto di contributo, le relative priorità e le risorse finanziarie;

c) i contenuti dei bandi e le modalità di approvazione e finanziamento degli interventi di cui alla lettera b), nonché le misure dei contributi massimi erogabili.

3-bis. Nell’ambito delle fiere del tartufo riconosciute dalla Regione e limitatamente al periodo di durata delle stesse, al fine di poter permettere un effettivo controllo sulle attività di vendita del prodotto fresco e di garantirne la tracciabilità a tutela dei consumatori, le amministrazioni comunali possono regolamentare con appositi criteri e limitazioni la vendita del prodotto fresco su tutto il territorio comunale [(9)].

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 31 maggio 2013, n. 2-5833*.

(6) Alinea così modificato dall'*art. 30, comma 2, L.R. 4 maggio 2012, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge). Vedi anche il comma 10 dello stesso art. 30.

(7) Comma così modificato dall'*art. 30, comma 3, L.R. 4 maggio 2012, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge). Vedi anche il comma 10 dello stesso art. 30.

(8) Lettera così modificata dall'*art. 30, comma 4, L.R. 4 maggio 2012, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge). Vedi anche il comma 10 dello stesso art. 30.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 9, L.R. 11 luglio 2011, n. 10*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39 della medesima legge).

Art. 4

Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno.

1. Per il perseguimento delle finalità previste, in particolare, dall'articolo 1, comma 2, è concessa un'indennità ai proprietari o possessori di terreni su cui sono radicate piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso è radicato (10).

2. La stessa indennità è concessa, alle condizioni di cui al comma 1, alle associazioni di raccoglitori che conducano, a titolo di proprietà o affitto, terreni su cui sono radicate piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena.

3. L'identificazione delle piante tartufigene è demandata alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'*articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63* (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, sono indicati:

a) l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena;

b) le modalità per la concessione dell'indennità;

c) i contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione di cui al comma 1 e le procedure di controllo del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dello stesso.

---

(10) Comma così modificato dall'*art. 30, comma 5, L.R. 4 maggio 2012, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge). Vedi anche il comma 10 dello stesso art. 30.

Art. 4-bis

Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale (11).

1. Al fine di coordinare gli interventi previsti dall'articolo 3 e di monitorarne l'efficacia, è istituita la Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, di seguito denominata "Consulta".

2. La Consulta è coordinata dalla Regione e formula proposte, esprime pareri sulle iniziative di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e predispone il piano di attività da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. La Consulta, che dura in carica per l'intera legislatura ed in ogni caso fino a nuova nomina, è composta secondo le indicazioni della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

4. I membri della Consulta non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di funzionamento della Consulta e provvede alla sua nomina.

---

(11) Articolo aggiunto dall'*art. 30, comma 6, L.R. 4 maggio 2012, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge). Vedi anche il comma 10 dello stesso art. 30.

Art. 5

Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate.

1. L'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata è rilasciata dalla provincia territorialmente competente. Il suo rilascio consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse come disciplinato dall'*articolo 3, comma secondo, della l. 752/1985* e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata da parte dei soggetti indicati nell'articolo 6, comma 2.

2. Nel provvedimento di riconoscimento sono indicate le pratiche colturali accessorie necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale.

3. L'attestazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile.

4. L'attestazione è revocata in caso di accertamento della mancata esecuzione degli interventi prescritti a norma del comma 2. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione della tabellazione apposta, entro trenta giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento.

5. Le province trasmettono annualmente alla Regione l'elenco aggiornato delle tartufaie riconosciute.

6. Nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1 sono indicate:

a) le modalità per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento da parte delle province;

b) le pratiche colturali previste dal comma 2;

c) le modalità per la compilazione, l'aggiornamento e la comunicazione degli elenchi previsti dal comma 5.

Art. 6
Disciplina della raccolta.

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, nel rispetto delle disposizioni della *l. 752/1985*.

2. Nelle tartufaie controllate o coltivate delimitate dalle tabelle previste dall'*articolo 3, comma secondo, della l. 752/1985*, il diritto di ricerca e raccolta è riservato al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufaia ed ai loro familiari.

3. Le tabelle di cui all'*articolo 3, comma secondo, della l. 752/1985* non possono essere apposte da privati negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se al confine dei terreni condotti.

4. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1 individua:

a) le prescrizioni tecniche cui attenersi per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione di nuove tartufaie, secondo le finalità di cui all'articolo 1;

b) le caratteristiche delle tabelle di cui all'*articolo 3, comma secondo, della l. 752/1985* e le modalità per la loro apposizione;

c) la superficie territoriale massima di aree da destinare a tartufaia controllata, contemperando i diritti dei proprietari con quelli dei liberi raccoglitori.

Art. 7
Modalità di ricerca e di raccolta.

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie, secondo quanto disposto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite anche durante le ore notturne.

3. È vietata la raccolta di tartufi immaturi e nei periodi non consentiti dal calendario previsto dall'articolo 11.

4. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due chilogrammi. Tale limite non si applica ai soggetti indicati dall'articolo 6, comma 2.

Art. 8
Consorzi volontari.

1. A norma dell'*articolo 4 della l. 752/1985*, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire, con atto pubblico, consorzi volontari per la difesa del tartufo o per l'impianto di nuove tartufaie, al fine di salvaguardare ed incentivare la raccolta e la produzione dei tartufi e di preservare l'ambiente idoneo alla tartuficoltura.

Art. 9
Abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi.

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della propria idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica.

2. L'esame di idoneità è inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà di tartufo, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura.

3. L'esame previsto al comma 2 è svolto da commissioni, costituite dalle province territorialmente competenti, le cui modalità di funzionamento sono definite nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1.

4. Le commissioni previste dal comma 3 sono composte:

a) da un funzionario designato dalla Regione;

b) da un funzionario designato dalla provincia;

c) da un esperto designato dall'associazione dei raccoglitori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'associazione avente tali requisiti, la designazione è effettuata dall'unione regionale delle associazioni di raccoglitori piemontesi.

5. La partecipazione ai lavori delle commissioni è a titolo gratuito.

6. Gli aspiranti raccoglitori che non superano l'esame di idoneità di cui al comma 1 possono chiedere di ripetere la prova stessa trascorsi tre mesi.

7. Sono esentati dall'esame di idoneità di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti nonché coloro che sono già muniti di abilitazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali.

8. L'abilitazione conseguente al superamento dell'esame di cui al comma 2 è documentata da un tesserino rilasciato dalla provincia competente. L'attestazione di abilitazione ha valore su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'*articolo 5, comma sesto, della l. 752/1985*.

9. Il tesserino è valido dieci anni e può essere rinnovato senza ulteriori esami.

10. L'età minima per conseguire l'abilitazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni quattordici. I minori di anni quattordici possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata.

11. Le province raccolgono i dati relativi ai soggetti abilitati e ne curano l'aggiornamento e la comunicazione alla Regione.

12. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, definisce:

a) le caratteristiche del tesserino previsto dal comma 8 e le modalità e i casi di rilascio di eventuali duplicati;

b) le tipologie dei dati di cui al comma 11 e le relative modalità di aggiornamento e comunicazione.

Art. 10

Permesso per la ricerca e la raccolta di tartufi.

1. Il permesso per la ricerca e raccolta dei tartufi è subordinato al versamento della tassa di concessione regionale annuale.

2. Il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 30 aprile, e in ogni caso prima di esercitare le attività di ricerca e raccolta, e ha valore per l'anno solare cui si riferisce.

3. Il permesso per la ricerca e raccolta ha validità per l'intero territorio regionale.

4. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, stabilisce:

a) l'importo della tassa di concessione prevista dal comma 1, sulla base di criteri di economicità e convenienza, per un ammontare non inferiore a quello fissato dal *decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230* (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'*articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, come sostituito dall'*articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158*);

b) le modalità di attestazione del permesso di cui al comma 1.

4-bis. Le risorse introitate dalla Regione a norma del comma 1 sono trasferite trimestralmente all'IPLA per le finalità della presente legge, a seguito della verifica da parte degli uffici regionali delle tasse di concessione versate, di cui all'articolo 10 comma 1 (12).

---

(12) Comma aggiunto dall'*art. 30, comma 7, L.R. 4 maggio 2012, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge). Vedi anche il comma 10 dello stesso art. 30.

Art. 11

Calendario di ricerca e raccolta (13).

1. Il calendario di raccolta è definito dalla Regione, sentite le province e la Consulta, prevista dall'articolo 4-bis, ed è unico per tutto il territorio regionale (14).

2. Al fine di tutelare i territori produttivi ed il prodotto, il calendario deve prevedere un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore a quindici giorni, anche differenziato per provincia.

3. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere, a fini scientifici e previa autorizzazione temporanea rilasciata dalla provincia, alla raccolta di tartufi anche fuori del periodo consentito dal calendario di cui al comma 1.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono esonerati dal versamento della tassa prevista dall'articolo 10.

5. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, individua:

a) le modalità di concertazione con le province, ai fini della definizione del calendario previsto dal comma 1;

b) i dati necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui al comma 3.

---

(13) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 31 maggio 2013, n. 2-5833*.

(14) Comma così modificato dall'*art. 30, comma 8, L.R. 4 maggio 2012, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge). Vedi anche il comma 10 dello stesso art. 30.

Art. 12
Associazioni dei raccoglitori.

1. I raccoglitori possono costituirsi in associazioni, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e di miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali nonché per l'oculata gestione delle tartufaie controllate e coltivate.

2. Le associazioni dei raccoglitori o cercatori, riconosciute secondo le modalità definite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, sono abilitate ad attuare azioni di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, sostenute dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 13
Vigilanza e sanzioni amministrative.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi ed agenti previsti dall'*articolo 15 della l. 752/1985*.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

3. Ogni violazione delle norme della presente legge comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando la responsabilità penale dell'autore della violazione ove ne ricorrano gli estremi.

4. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati.

5. Al trasgressore è rilasciata copia del verbale di cui al comma 4 contestualmente al verbale di accertamento della violazione.

6. In considerazione della deperibilità del prodotto, gli agenti procedono alla sua vendita al maggior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale) di due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.

7. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato alla tesoreria provinciale territorialmente competente ed è restituito all'avente diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.

8. Per le violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) ricerca e raccolta in periodo di divieto o in mancanza del tesserino di cui all'articolo 9 o del permesso di cui all'articolo 10, nei casi prescritti: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;

b) ricerca e raccolta in mancanza della sola attestazione del permesso di cui all'articolo 10: da euro 52,00 ad euro 516,00;

c) ricerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di quindici anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 ad euro 2.582,00;

d) ricerca e raccolta di tartufi non maturi o avariati: da euro 258,00 ad euro 2.582,00;

e) ricerca e raccolta di tartufi con modalità difformi da quelle previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1: da euro 52,00 ad euro 2.582,00;

f) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;

g) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate: da euro 516,00 ad euro 5.170,00;

h) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse ovvero senza il rispetto delle modalità prescritte dalla *l. 752/1985*: da euro 2.582,00 ad euro 5.170,00;

i) lavorazione dei tartufi conservati in difformità delle modalità prescritte dalla *l. 752/1985*: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;

l) commercio dei tartufi conservati in difformità delle modalità prescritte dalla *l. 752/1985*, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 ad euro 5.170,00.

9. Il ritardato pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 10 è sanzionato secondo le disposizioni dell'*articolo 6, comma 3, della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13* (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

10. Le violazioni di cui alle lettere a), c), d), e), f) del comma 8 comportano la sospensione contestuale ed il ritiro da uno a due anni del tesserino e del permesso conseguito o l'impossibilità ad ottenere l'abilitazione per il medesimo periodo nel caso in cui non sia stata conseguita. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva del tesserino.

11. Qualora il raccoglitore incorra, in un quinquennio, in almeno due violazioni sanzionate a norma della *l. 752/1985*, il tesserino di cui all'articolo 9, comma 8, viene sospeso e temporaneamente ritirato per il periodo di un anno.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della *l. 689/1981*. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'*articolo 17 della l. 689/1981* e ad emettere ordinanza di ingiunzione, ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge, è determinata dalla provincia.

13. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitati dalle province e sono destinati alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 14

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 15
Relazione al Consiglio.

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che illustri l'attuazione della legge soffermandosi in particolare:

a) sulle modalità di selezione degli interventi e sulle modalità di assegnazione dei contributi e dei finanziamenti;

b) sulle azioni intraprese per la valorizzazione della tartuficoltura.

Art. 16
Norme transitorie e finali.

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il provvedimento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite a norma dell'articolo 13 e determina le modalità di gestione del contenzioso amministrativo pendente.

Art. 17
Abrogazioni.

1. La *legge regionale 12 marzo 2002, n. 10* (Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi), è abrogata.

Art. 18
Norma finanziaria.

1. Gli stanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4, pari a 1.180.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2008 nella misura di 730.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA14151 e nella misura di 450.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DA14981 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

2. Per il biennio 2009-2010, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede con le modalità previste dall' *articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7* (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2-bis. Per l'attuazione dell'articolo 10, comma 4-bis, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14181, è istituito il capitolo "Trasferimenti all'IPLA per l'attuazione della *L.R. 25 giugno 2008, n. 16*" unità che presenta la necessaria copertura finanziaria anche ai sensi della stessa norma (15).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

---

(15) Comma aggiunto dall'*art. 30, comma 9, L.R. 4 maggio 2012, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge). Vedi anche il comma 10 dello stesso art. 30.

L.R. LIGURIA 26 aprile 2007, n. 18 [(1)].

Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale [(2)].

---

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 16 maggio 2007, n. 10, parte prima.

(2) Per l'esercizio da parte della Regione, a decorrere dal 1° maggio 2011, delle funzioni di cui alla presente legge, a seguito della cessazione delle deleghe disposta dall'*art. 12, L.R. 29 dicembre 2010, n. 23*, vedi l'*art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 12 aprile 2011, n. 7*.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità [(3)].

1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati in attuazione dei principi fondamentali e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla *legge 16 dicembre 1985, n. 752* (Normativa-quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.

---

(3) Con *Delib.G.R. 1° agosto 2008, n. 919* sono state approvate disposizioni attuative di cui al presente articolo.

Art. 2

Riconoscimento delle tartufaie (4).

1. Sono delegate alle Comunità montane ed ai Comuni riuniti in consorzio, di cui alla *legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6* (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana), di seguito denominati Enti delegati, le funzioni amministrative di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate di cui all'*articolo 3 della L. n. 752/1985*.

2. Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1 gli interessati devono presentare istanza indirizzata agli Enti delegati competenti per territorio, allegando la planimetria catastale che individui l'area interessata e un parere tecnico di un laboratorio autorizzato che evidenzi le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti e che comprovi le ragioni e la fondatezza della richiesta.

3. Gli Enti delegati provvedono all'istruttoria della domanda e decidono in merito alla concessione dei riconoscimenti, tenuto conto dello specifico quadro di riferimento delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi approvato dalla Giunta regionale e delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi.

4. Il riconoscimento ha validità quinquennale per le tartufaie controllate e decennale per quelle coltivate e può essere ulteriormente confermato su richiesta e specifica istruttoria.

5. Le tartufaie sono delimitate da apposite tabelle conformi a quanto disposto dall'*articolo 3 della L. n. 752/1985*.

---

(4) Con *Delib.G.R. 1° agosto 2008, n. 919* sono state approvate disposizioni attuative di cui al presente articolo.

Art. 3

Tesserino d'idoneità (5).

1. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere in possesso del tesserino di idoneità rilasciato dalla Regione.

2. Al tesserino di idoneità deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di cui al numero d'ordine 27 della vigente tariffa prevista dalla *legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66* (Tasse sulle concessioni regionali).

3. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per il rilascio del tesserino di idoneità.

---

(5) Con *Delib.G.R. 1° agosto 2008, n. 919* sono state approvate disposizioni attuative di cui al presente articolo.

Art. 4

Calendario e orario di raccolta [(6)].

1. La raccolta delle varie specie di tartufi è consentita nei periodi indicati dalla *L. n. 752/1985*, con le sole seguenti modificazioni: tuber magnatum dal 15 settembre al 31 dicembre; tuber melanosporum dal 1° novembre al 31 marzo il calendario di raccolta è unico per tutto il territorio regionale, la ricerca e la raccolta è consentita anche nelle ore notturne [(7)].

2. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per la determinazione e la variazione del calendario di raccolta.

3. I provvedimenti di variazione del calendario di raccolta sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e sono opportunamente divulgati.

---

(7) Comma così modificato dall'*art. 14, L.R. 6 giugno 2008, n. 14*.

(6) Con *Delib.G.R. 1° agosto 2008, n. 919* sono state approvate disposizioni attuative di cui al presente articolo.

Art. 5

Delimitazione della zona geografica di raccolta [(8)].

1. La delimitazione della zona geografica di raccolta, ai sensi dell'*articolo 7 della L. n. 752/1985*, viene effettuata dalla Giunta regionale sentite le amministrazioni provinciali interessate.

2. Per la delimitazione di particolari zone geografiche di raccolta gli Enti delegati possono proporre, per i propri ambiti territoriali, una richiesta motivata con relativa cartografia.

(8) Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 25 settembre 2009, n. 1267*.

Art. 6
Conservazione del patrimonio tartufigeno.

1. Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena produttrici di Tuber Magnatum Pico, che gestiscono terreni sotto forma di proprietà o affitto, può essere concessa un'indennità annua fino ad un massimo di euro 20,00 per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, permettendo nello stesso tempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso è radicato ai ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla *L. n. 752/1985* ed alla presente legge.

2. L'indennità di cui al comma 1, che può essere aggiornata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, è concessa dagli Enti delegati.

3. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per la concessione di tali indennità e i relativi controlli.

Art. 7
Interventi per lo sviluppo della tartuficoltura (9).

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale può concedere contributi a favore dei conduttori di tartufaie singoli o associati e dei consorzi volontari di cui all'articolo 8, per i seguenti interventi:

a) conservazione e incremento del patrimonio arboreo tartufigeno regionale di cui all'articolo 6;

b) contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene (10).

2. Gli aiuti per le attività di cui al presente articolo e all'articolo 6 sono concessi ai sensi del *Regolamento (CE) n. 1860/2004* della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

(9) Con *Delib.G.R. 1° agosto 2008, n. 920* sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene, in attuazione del presente articolo.

(10) Con *Delib.G.R. 7 settembre 2007, n. 1016* e con *Delib.G.R. 4 ottobre 2013, n. 1191* sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene, di cui alla presente lettera.

Art. 8
Consorzi volontari.

1. I consorzi volontari di cui all'*articolo 4 della L. n. 752/1985* devono essere costituiti nel rispetto dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile.

2. Tali consorzi devono trasmettere all'Ente delegato competente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto ed ogni anno una relazione sull'attività svolta corredata da copia del bilancio consuntivo.

Art. 9
Commercializzazione dei tartufi.

1. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 14 della *L. n. 752/1985*.

Art. 10
Vigilanza e sanzioni amministrative.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è effettuata dai soggetti di cui all'*articolo 15 della L. n. 752/1985* e dagli Enti delegati.

2. Per le violazioni delle norme della presente legge e della *L. n. 752/1985* si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) raccolta senza il tesserino prescritto:

1) da euro 501,00 a euro 1000,00 se il raccoglitore non ha conseguito il tesserino di idoneità;

2) da euro 251,00 a euro 500,00 se il raccoglitore ha il tesserino scaduto e/o non ha l'attestazione di pagamento annuale;

3) da euro 51,00 a euro 250,00 se il raccoglitore ha il tesserino scaduto ma ha l'attestazione di pagamento annuale;

4) da euro 15,00 a euro 50,00 se il raccoglitore pur possedendo il tesserino valido con la relativa attestazione di pagamento annuale non è in grado di esibirli al momento del controllo;

b) raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo, ovvero commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta: da euro 520,00 a euro 1550,00;

c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno: da euro 520,00 a euro 1550,00 per ogni 1000 mq o frazione inferiore del terreno lavorato;

d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta per ogni cinque buche o frazioni di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da euro 160,00 a euro 470,00;

e) raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data dell'impianto: da euro 15,00 a euro 46,00;

f) raccolta di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 2: da euro 160,00 a euro 470,00;

g) raccolta di tartufi immaturi: da euro 15,00 a euro 46,00;

h) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte, da euro 516,00 a euro 1549,00;

i) messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, da euro 516,00 a euro 1549,00.

3. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'*articolo 18 della L. n. 752/1985*, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni della specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati. Al trasgressore è rilasciata copia del processo verbale di accertamento della violazione.

4. Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al maggiore offerente, allegando al rapporto di cui all'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale) almeno due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.

5. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato all'Ente delegato e viene eventualmente restituito a chi ne ha diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.

6. Le competenze amministrative in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al presente articolo sono affidate agli Enti delegati che vi provvedono ai sensi della *legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45* (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

Art. 11
Revoca dei contributi.

1. Le indennità e i contributi concessi ai sensi della presente legge sono revocati e le somme liquidate sono recuperate maggiorate degli interessi legali nel caso in cui il beneficiario non si attenga alle disposizioni previste per l'accesso ai contributi.

Art. 12
Disposizioni finali e transitorie.

1. I tesserini di idoneità per praticare la raccolta di tartufi rilasciati in base alla *legge regionale 16 maggio 1988, n. 17* (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi) conservano la loro validità fino alla scadenza.

2. Le Commissioni istituite ai sensi della *L.R. n. 17/1988* e le relative procedure per il rilascio del tesserino di idoneità restano in vigore fino all'approvazione da parte della Giunta regionale delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3 della presente legge.

3. I riconoscimenti di tartufaie controllate o coltivate di cui all'*articolo 3 della L. n. 752/1985* effettuati ai sensi della precedente normativa conservano la loro validità fino alla scadenza.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella *L. n. 752/1985*.

Art. 13
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007:

a) prelevamento di quota di euro 20.000,00 in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e di quota di euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";

b) iscrizione di euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 13.105 "Spese per l'incremento delle colture" e di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 13.205 "Interventi per l'incremento delle colture".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 14
Abrogazione di norme.

1. La *legge regionale 16 maggio 1988, n. 17* (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

L.R. CAMPANIA 20 giugno 2006, n. 13 [(1)].

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni [(2)].

---

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 3 luglio 2006, n. 29.

(2) Ai sensi dell'*art. 16, comma 2, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1*, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, gli atti e i provvedimenti di cui alla presente legge continuano ad essere soggetti alle tasse di concessione regionale, di rilascio e annuali.

Il Consiglio regionale

Ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge:

Art. 1
Finalità e oggetto della legge.

1. La Regione Campania con la presente legge in adempimento a quanto previsto dalla *legge 16 dicembre 1985, n. 752*, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo campano, disciplina sul territorio regionale, la raccolta, la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi nonché la tutela dell'ambiente naturale in cui essi si riproducono.

2. I tartufi destinati al consumo da freschi appartengono ai generi e alle specie elencati all'*articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*, con le modifiche apportate dalla *legge 17 maggio 1991, n. 162*.

Art. 2
Esercizio delle funzioni amministrative.

1. La Regione Campania esercita le funzioni amministrative per l'attuazione della presente legge avvalendosi delle province per i territori di rispettiva competenza territoriale.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta regionale. La Giunta regionale esercita anche le necessarie azioni di promozione e valorizzazione del patrimonio tartuficolo campano e di tutela e conservazione ambientale dei territori direttamente interessati.

3. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, con apposito regolamento (3), si stabiliscono le modalità attuative dei contenuti della legge stessa.

(3) Vedi, al riguardo, il *Reg. 24 luglio 2007, n. 3*.

Art. 3
Disciplina della raccolta.

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con la presente legge.

2. Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi. Per tartufaia controllata si intende la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.

3. Nelle aree rimboschite o imboschite, diverse dalle tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita dopo otto anni dalla data del rimboschimento.

4. Il regolamento regionale di cui al comma 3 dell'articolo 2 riporta le prescrizioni tecniche cui attenersi per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione di nuove tartufaie.

5. Nessun limite di raccolta è posto nelle tartufaie controllate o coltivate al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari.

6. Gli interessati, per esercitare il diritto di cui al comma 5, sono tenuti ad esporre apposite tabelle, non soggette a tasse di registro, delimitanti le tartufaie stesse. Le tabelle rispondono alle prescrizioni contenute nell'*articolo 3 della legge n. 752/1985* e successive modifiche.

7. Al fine di salvaguardare ed incentivare la raccolta, la produzione e la commercializzazione dei tartufi e di preservare l'ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo o per l'impianto di nuove tartufaie. Nel caso di contiguità dei loro fondi, la tabellazione di cui al comma 6 può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

8. I consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo di cui al comma 7, sono costituiti con atto pubblico.

Art. 4
Riconoscimento delle tartufaie.

1. Le province, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano l'attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, a seguito del parere della competente commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'articolo 8.

2. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile, previo parere da parte della commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 8.

3. La Giunta regionale provvede, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, all'emanazione dei criteri e degli indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento, da parte degli enti di competenza, delle tartufaie controllate o coltivate.

4. Nel rispetto degli indirizzi operativi regionali, le province istituiscono appositi albi delle tartufaie riconosciute con le modalità di cui all'articolo 13.

Art. 5
Ambiti di raccolta dei tartufi.

1. La Giunta regionale provvede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad identificare e delimitare, con apposita cartografia, le zone geografiche di raccolta dei tartufi, sentite le province, le comunità montane interessate, gli istituti universitari competenti in materia e le associazioni micologiche maggiormente rappresentative a livello regionale, con il concorso degli organi tecnici del corpo forestale dello Stato.

2. In attuazione di quanto disposto all'*articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766*, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti, secondo le modalità previste dal piano di assestamento forestale approvato dalla Giunta regionale.

3. Se i comuni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendono concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti presentano all'ente di competenza territoriale un piano di conservazione delle tartufaie da sottoporre al preventivo parere della commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'articolo 8.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie e turistico-venatorie, istituite ai sensi della *legge regionale 10 aprile 1996, n. 8* e negli agriturismi, l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita, secondo le modalità di cui all'articolo 6, con l'ausilio di un solo cane per cercatore, esclusivamente nei periodi in cui la caccia è vietata.

Art. 6
Modalità di ricerca e raccolta.

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi. È fatto obbligo esibire gli estremi di identificazione dei cani da tartufo e relativa iscrizione all’anagrafe canina regionale, come previsto dalla normativa vigente [(4)].

3. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto con l'ausilio eventuale per lo scavo tra le pietre di piccole zappe.

4. Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito riempite con la stessa terra rimossa.

5. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due chilogrammi, elevabile a un massimo di quattro chilogrammi se il ricercatore aderisce ai consorzi volontari previsti dall'articolo 3, comma 7, ovvero è titolare di azienda agricola o forestale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 (5).

---

(4) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 27 giugno 2011, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

(5) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 27 giugno 2011, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi, fatto salvo quanto disposto al comma 5 dell'articolo 3.».

Art. 7

Calendario ed orario di ricerca e raccolta.

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell'anno stabiliti dal calendario di raccolta.

2. Il calendario di raccolta, distinto per specie e varietà, è disposto dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

3. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'articolo 8, possono disporre variazioni al calendario di raccolta per periodi ed ambiti territoriali limitati, in relazione all'andamento climatico stagionale o per motivi di salvaguardia degli ecosistemi ovvero in relazione a specifiche e motivate situazioni locali.

3-bis. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo prevista dall'articolo 8, possono disporre, per un intervallo non inferiore

ai trenta giorni, un periodo di fermo biologico, anche in ambiti territoriali limitati, se vi è la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, anche di singole specie [6].

4. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 8, possono disporre, al fine di evitare danni al patrimonio tartuficolo o per altri gravi motivi, il divieto temporaneo di raccolta per una o più specie e per determinati ambiti territoriali di competenza.

5. Le province sono tenute a dare sempre adeguata pubblicità alle variazioni al calendario di raccolta disposte ai sensi dei commi 3 e 4.

---

(6) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 27 giugno 2011, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

Art. 8

Commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo.

1. Presso ogni amministrazione provinciale è istituita una commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo, nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

a) il Presidente della Giunta provinciale o suo delegato, che la presiede;

b) un esperto in materia designato dall'assessore provinciale all'agricoltura e foreste;

c) un esperto in materia designato dalla comunità montana con la superficie boscata più estesa in ambito provinciale;

d) un funzionario appartenente al settore decentrato in materia forestale dell'assessorato regionale all'agricoltura e foreste, designato dal dirigente del settore medesimo;

e) un funzionario dell'amministrazione provinciale designato dall'assessore provinciale all'agricoltura e foreste, con funzioni di segretario della commissione;

f) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di raccoglitori riconosciute previste dall'articolo 10, aventi sede nella provincia di riferimento, se presenti [7].

2. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) valuta l'idoneità dei richiedenti il rilascio del tesserino di cui all'articolo 9;

b) esprime il parere per il riconoscimento delle tartufaie controllate di cui all'articolo 4;

c) esprime il parere sui piani di conservazione di cui al comma 3 dell'articolo 5;

d) esprime i pareri sulle variazioni al calendario di raccolta e sui divieti temporanei di cui all'articolo 7;

e) interviene, in generale, laddove la presente legge lo richiede;

f) concorda con gli enti parco e gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), presenti sul territorio provinciale, interventi di controllo delle popolazioni di cinghiali o di altri animali che possono arrecare danno alle tartufaie naturali (8).

3. Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la commissione s'intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.

4. Le province provvedono a tutto quanto necessario per il funzionamento della commissione, utilizzando a tal fine le risorse rese disponibili per l'applicazione della presente legge.

5. Per ottimizzare la cooperazione tra le istituzioni preposte all'attuazione della presente legge è istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste il "Tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania". Al Tavolo partecipano il presidente ed il vicepresidente della commissione consiliare permanente competente in materia, rappresentanti delle commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo e delle associazioni riconosciute dei raccoglitori previste all'articolo 10, nonché funzionari tecnici delle competenti strutture della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede a regolamentare la composizione del Tavolo ed il suo funzionamento. La partecipazione al Tavolo è a titolo completamente gratuito (9).

---

(7) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera d)*, *L.R. 27 giugno 2011, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

(8) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera e)*, *L.R. 27 giugno 2011, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

(9) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera f)*, *L.R. 27 giugno 2011, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

Art. 9
Autorizzazione alla raccolta.

1. Il raccoglitore, o cercatore, per ottenere l'autorizzazione alla raccolta dei tartufi sostiene un esame di idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica del richiedente.

2. L'esame di idoneità è inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà di tartufo, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura.

3. Il rilascio dell'autorizzazione, documentato da un apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare, è rilasciato dal comune di residenza del richiedente [(10)].

4. Il tesserino di cui al comma 3 è conforme ad un modello tipo, predisposto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

5. Gli aspiranti raccoglitori che non superano l'esame di idoneità di cui al comma 1 possono chiedere di ripetere la prova stessa trascorsi tre mesi.

6. Sono esentati dalla prova di idoneità di cui al comma 1 coloro che sono già muniti di autorizzazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali.

7. L'età minima dei raccoglitori che possono ottenere l'autorizzazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni 14. I minori di anni 14 possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata.

8. Il tesserino è valido cinque anni e può essere rinnovato, su richiesta, per il quinquennio successivo a cura dell'ente di competenza che ha provveduto al rilascio.

9. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

10. Presso ciascuna provincia è istituito il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati. In tale registro sono annotati, oltre agli estremi dei versamenti annuali, anche le sanzioni amministrative di cui all'articolo 16, ai fini della comminazione delle sanzioni accessorie ed ogni altra annotazione utile ai fini amministrativi.

(10) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera g)*, *L.R. 27 giugno 2011, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Il rilascio dell'autorizzazione, a cura della provincia di cui al comma 1, è documentato da un apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.».

Art. 10

Associazioni dei raccoglitori.

1. I raccoglitori possono costituirsi in associazioni, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali nonché di oculata gestione delle tartufaie controllate e coltivate.

2. Il riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1, è disposto a cura della Giunta regionale secondo le procedure ed il rispetto dei requisiti contenuti nel regolamento attuativo della presente legge di cui all'articolo 1.

3. Le associazioni dei raccoglitori o cercatori riconosciute sono soggetti abilitati ad attuare azioni di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, sostenute dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 11

Iniziative promozionali finanziabili.

1. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative ritenute utili al fine di favorire la ricerca, la sperimentazione, la formazione tecnica e professionale nonché la tutela, la promozione e la valorizzazione commerciale del prodotto campano.

2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi progetti, la Giunta regionale può finanziare attività dirette o concedere contributi ad altri enti o consorzi o associazioni riconosciute per i seguenti interventi:

a) attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti, del personale addetto alla vigilanza, nonché corsi di addestramento dei cani;

b) attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;

c) iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione commerciale del prodotto campano;

d) attività promozionali per l'affermazione sui mercati delle specie di tartufo presenti sul territorio, finalizzate in particolare alla tutela e valorizzazione del tartufo nero di Bagnoli Irpino - Tuber mesentericum Vitt. -, tartufo tipico campano.

3. È demandato alla Giunta regionale il compito di studiare e definire il sistema di certificazione e tracciabilità dei tartufi prodotti nel territorio regionale.

4. Ai fini della salvaguardia e dell'incremento della produzione tartuficola, le province, nell'ambito dei propri programmi e dei finanziamenti ad essi attribuiti predispongono programmi di recupero e miglioramento delle tartufaie ivi compresa la messa a dimora di piante tartufigene, con riferimento agli ambiti geografici di cui al comma 1 dell'articolo 5.

5. Il miglioramento di tartufaie già esistenti e l'impianto ex novo sono considerati interventi forestali e le operazioni relative sono ammesse a beneficiare degli aiuti finanziari previsti dalle norme vigenti in materia di forestazione.

6. Le piante forestali utilizzate per la realizzazione di impianti ex novo o per incrementare le tartufaie già esistenti sono munite di apposita certificazione di micorrizzazione rilasciata in conformità della legislazione vigente.

Art. 12
Modalità di finanziamento.

1. I contributi previsti per le attività di cui al comma 2 dell'articolo 11 sono concessi, in conto capitale:

a) fino all'80 per cento della spesa ammessa, alle province e ad altri enti pubblici, compresi quelli di ricerca e sperimentazione;

b) fino al 50 per cento della spesa ammessa, ai consorzi volontari di cui al comma 7 dell'articolo 3 e alle associazioni dei raccoglitori riconosciute di cui all'articolo 10.

2. Le funzioni amministrative di istruttoria, assegnazione, accertamento ed erogazione delle somme spettanti ai soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 11 sono curate dal settore foreste, caccia e pesca e dal settore sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura -

SIRCA - della Giunta regionale - Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario.

Art. 13
Albi delle tartufaie riconosciute.

1. Le province, nel rispetto delle direttive regionali, istituiscono appositi albi provinciali nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate riconosciute ai sensi dell'articolo 4.

2. Negli albi sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa ai terreni, la cessazione della coltivazione ed eventuali variazioni.

3. Le province provvedono a trasmettere semestralmente all'Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario della Giunta regionale gli albi con gli intervenuti aggiornamenti.

Art. 14
Divieti.

1. Sono in ogni caso vietati:

a) la ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difformi da quelli previsti dall'articolo 7;

b) la ricerca e la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi consentiti di cui al comma 3 dell'articolo 6;

c) la ricerca e la raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 9;

d) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;

e) la ricerca e la raccolta nelle aree riservate di cui al comma 5 dell'articolo 3 da parte di raccoglitori non aventi diritto;

f) la ricerca e la raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione da parte dei competenti uffici della Giunta regionale;

g) l'apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;

h) il commercio di tartufi freschi oltre il quindicesimo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta, così come stabilito dal calendario di cui all'articolo 7 [(11)];

i) la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall'*articolo 2 della legge n. 752/1985* e successive modifiche. In caso di dubbio o contestazione, l'accertamento delle specie è svolto da uno degli enti elencati all'*articolo 2 della legge n. 752/1985* e successive modifiche o da quelli individuati dal regolamento di attuazione di cui al comma 3 dell'articolo 2;

l) la vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;

m) il commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi della normativa vigente [(12)].

---

(11) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera h), L.R. 27 giugno 2011, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «h) il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;».

(12) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 27 giugno 2011, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

Art. 15
Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è effettuata dai soggetti di cui all'*articolo 15 della legge n. 752/1985* e successive modifiche.

2. Le guardie giurate volontarie addette ai compiti di vigilanza possiedono i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* e sono riconosciute dal prefetto competente per territorio.

3. Nelle aree protette, nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 16
Sanzioni.

1. Per le violazioni alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:

1. ricerca e raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con un numero di cani maggiore di quello previsto al comma 2 dell'articolo 6;

2. scavo delle buche nel terreno con attrezzi diversi da quelli consentiti;

3. scavo di buche in soprannumero o non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

4. raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di 8 anni da quello del rimboschimento;

5. raccolta di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall'*articolo 2 della legge n. 752/1985* e successive modifiche;

b) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 500,00 per ogni chilogrammo di tartufi raccolti in eccedenza al quantitativo previsto dal comma 5 dell'articolo 6;

c) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 700,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:

1. ricerca e raccolta senza l'autorizzazione prescritta, sempre che non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendola nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, all'autorità cui appartiene l'agente verbalizzante;

2. ricerca e raccolta nei periodi e negli orari di divieto;

3. raccolta di tartufi immaturi o avariati;

4. ricerca e raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione;

5. ricerca dei tartufi con ogni cane in più previsto dal comma 2 dell'articolo 6;

d) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 700,00 per ogni chilogrammo di tartufi raccolti abusivamente nelle tartufaie controllate e coltivate riconosciute, riservate e tabellate, anche consorziali;

e) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 300,00 ad euro 1.000,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:

1. commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

2. commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall'*articolo 2 della legge n. 752/1985* e successive modifiche;

3. vendita abusiva ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;

4. commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, salvo il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;

f) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per chi viola le disposizioni non espressamente richiamate nel presente articolo.

2. Per tutti i casi indicati nel comma 1, è prevista la confisca dei tartufi, fatta salva la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro due ore dalla contestazione dell'infrazione, la legittimità della provenienza. Trascorso tale termine, si procede alla distruzione del prodotto e copia dell'apposito verbale è rilasciata al contravvenzionato.

3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), a cura dell'ente, organo o istituzione cui appartiene l'agente verbalizzante, è data comunicazione all'ente che ha rilasciato il tesserino, ai fini dell'annotazione delle violazioni stesse sul registro anagrafico di cui al comma 10 dell'articolo 9.

4. Le violazioni accertate con provvedimento definitivo sono annotate nel tesserino di cui all'articolo 9.

5. Se in un biennio sono compiute tre violazioni fra quelle di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), è comminata, a cura dell'ente di competenza che ha rilasciato l'autorizzazione, una sanzione accessoria consistente nella sospensione del tesserino ed il ritiro dello stesso per un periodo massimo di due anni. Nell'ipotesi di ulteriore violazione può, motivatamente, disporsi la revoca definitiva dell'autorizzazione stessa.

6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali, se le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono reato.

7. Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla *legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13* e successive modifiche.

8. Le competenze amministrative in materia di irrogazione delle sanzioni sono attribuite alle province, le quali utilizzano le somme introitate per tutti gli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 17
Tassa di concessione.

1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità di cui all'articolo 9 è istituita una tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi, nella misura prevista dalla tariffa allegata alla *legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44* - al n. d'ordine 27 -, redatta ai sensi del *decreto legislativo n. 230/1991* e successive modifiche.

2. Il versamento della tassa di cui al comma 1 è effettuato a favore della Regione Campania entro il 31 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce e comunque prima di effettuare l'attività di ricerca e raccolta.

3. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

4. La ricevuta del versamento della tassa di concessione per il rilascio e per la convalida annuale è conservata unitamente al tesserino di autorizzazione alla raccolta ed esibita, se richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Art. 18
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, stimati per il 2006 in euro 50.000,00, si fa fronte con lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 1.74.174, mediante prelievo, in termini di

competenza e di cassa, dell'occorrente somma dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2006.

2. Agli oneri finanziari per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 19
Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella *legge 16 dicembre 1985, n. 752* e successive modifiche.

Art. 20
Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

L.R. MOLISE 27 maggio 2005, n. 24 [(1)].

Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi [(2)].

---

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° giugno 2005, n. 12.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 maggio 2014, n. 204*, il punto 2), *Delib.G.R. 4 luglio 2014, n. 290*, la *Delib.G.R. 31 luglio 2015, n. 404*, la *Delib.G.R. 28 ottobre 2016, n. 494* e la *Delib.G.R. 11 aprile 2017, n. 129*.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione della tartuficoltura.

2. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati conformemente alle disposizioni della *legge 16 dicembre 1985, n. 752* (*Normativa-quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*).

Art. 2
Competenze ed interventi.

1. Sono di competenza della Regione gli atti di indirizzo relativi alla tutela, sviluppo e valorizzazione della tartuficoltura nonché quelli concernenti l'assegnazione ed il riparto delle risorse finanziarie tra le Amministrazioni provinciali.

2. Sono di competenza delle Province tutte le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale può disporre:

a) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;

b) concessione di contributi per l'attuazione di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi del Molise; tali contributi possono essere concessi alle associazioni o unioni di associazioni più rappresentative a livello regionale formate da cercatori di tartufi di tutte le province tartufigene molisane;

c) concessione di contributi a favore di Province, Comuni, Comunità montane ed enti per l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura.

Art. 3

Tartufi freschi destinati al consumo.

1. I tartufi freschi destinati al consumo appartengono ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

a) Tuber magnatum Pico

detto volgarmente Tartufo bianco;

b) Tuber melanosporum Vitt.

detto volgarmente Tartufo nero pregiato;

c) Tuber brumale Var. moscatum De Ferry

detto volgarmente Tartufo moscato;

d) Tuber aestivum Vict.

detto volgarmente Tartufo d'estate o scorzone;

e) Tuber aestivum Var. uncinatum Chatin

detto volgarmente Tartufo uncinato;

f) Tuber brumale Vitt.

detto volgarmente Tartufo nero d'inverno o trifola nera;

g) Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico

detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

h) Tuber mascosporum Vitt.

detto volgarmente Tartufo nero liscio;

i) Tuber mesentericum Vitt.

detto volgarmente Tartufo nero ordinario.

2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'*allegato 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*, che la presente legge fa proprio come allegato A.

3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista, in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato A, e, in caso di dubbio o contestazione, con l'analisi microscopica delle spore o del peridio eseguito a cura del Centro Sperimentale di Tartuficoltura del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali e del Centro della micologia del terreno del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino o dei Laboratori specializzati delle Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali o di Scienze Naturali di un'Università statale, mediante rilascio di certificazione scritta.

Art. 4

Disciplina della raccolta e riconoscimento delle tartufaie.

1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente legge, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa.

2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate e controllare tutti coloro che le conducono; tale diritto di proprietà si estende ai tartufi di qualunque specie, purché vengano apposte tabelle delimitanti le tartufaie stesse e sia intervenuta l'attestazione di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate. Le tabelle devono essere di dimensione minima di cm. 20x30, con scritta nera su fondo bianco, poste da almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno ad una distanza tale che esse siano visibili da ogni punto d'accesso e che ad ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello "Raccolta di tartufi riservata".

3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali quali: regimazione acque superficiali, eliminazione vegetazione infestante, sarchiature superficiali dell'aria, potatura di piante simbionti, adozione in prossimità della tartufaia di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene preventivamente micorizzate da attivare entro tre anni dal rilascio dell'attestato di cui al comma 9.

4. È considerato incremento di tartufaie naturali, l'inserimento di piantine nella tartufaia o nel terreno prossimo all'area della tartufaia in numero non inferiore a 50 piante per ettaro.

5. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati ex novo con la messa a dimora di idonee piante tartufigene preventivamente micorizzate in un numero non inferiore a 200 piante per ettaro. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati evitando il danneggiamento e la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.

6. Il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie controllate e coltivate, s'intende trasferito con l'effettivo possesso qualora subentri un nuovo conduttore.

7. Il nuovo conduttore ha l'obbligo di comunicare nel termine di giorni quindici, alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio l'intervenuto mutamento della situazione giuridica inerente il fondo.

8. Qualora prima del termine di sei mesi dalla scadenza dell'attestazione di riconoscimento non rivenga dal conduttore richiesto il rinnovo, lo steso, a tutti gli effetti, s'intende alla scadenza recato.

9. Le Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia rilasciano, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, a seguito parere tecnico della Commissione provinciale di cui all'art. 10, l'attestazione e il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata entro 12 mesi dalla data della richiesta. Alla richiesta di riconoscimento occorre allegare un piano quinquennale di miglioramento e di utilizzazione a firma di un tecnico abilitato.

9-bis. Il riconoscimento di tartufaia controllata può essere concesso solo nelle aree individuate nelle zone geografiche di raccolta di cui all'art. 13, comma 2. Inoltre non si possono riconoscere "tartufaie controllate o riservate" negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con terreni condotti dai privati stessi [(3)].

10. Le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, ai fini degli accertamenti preventivi sulle domande di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, usufruiscono, nell'ambito e nel rispetto della convenzione tra Ministero delle Politiche Agricole e Regione, della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e possono richiedere qualora sia ritenuto necessario, il parere del Centro Sperimentale di Tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del

Ministero delle Politiche Agricole. La Regione istituisce, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Centro regionale per la salvaguardia e l'incremento della tartuficoltura presso l'Assessorato all'Agricoltura; le funzioni e i compiti del Centro regionale suddetto sono disciplinati con apposito regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data della sua istituzione.

11. Il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata ha la durata di anni dieci dalla data di ricevimento da parte del richiedente dell'attestazione di riconoscimento.

12. Potranno ottenere il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata gli impianti che impieghino i generi e le specie di tartufi di cui all'art. 3, comma 1.

13. Le tartufaie controllate o coltivate riconosciute devono essere tabellate anche integrando la scritta rispettivamente con la dicitura "Tartufata controllata" o "tartufaia coltivata".

14. Le attestazioni di riconoscimenti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovate su richiesta da presentarsi nei termini di anni 1 dalla data della presente legge.

15. Le attestazioni di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata sono revocate dalla provincia competente in seguito all'accertamento della mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre i 60 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.

16. Le Province entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento trasmettono al Servizio competente della Regione l'elenco delle tartufaie controllate e coltivate per cui è stata rilasciata l'attestazione di riconoscimento [(4)].

---

(3) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36*.

(4) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 10 agosto 2006, n. 18*, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Disciplina della raccolta. 1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla presente legge, è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi, tramite l'affissione di cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa o imposta, posti ad almeno 2,5 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto d'accesso, e che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo con la scritta a stampatello "*Raccolta di tartufi riservata*". La raccolta è altresì consentita lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa.

2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate e controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto di proprietà si estende ai tartufi di qualunque specie, purché vengano apposte tabelle delimitanti le tartufaie stesse e sia intervenuta l'attestazione di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate.

3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali (*regimazione acque superficiali, eliminazione vegetazione infestante, sarchiature superficiali dell'area, potatura di piante simbuionti*) ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene preventivamente micorizzate.

4. È considerato incremento di tartufaie naturali, l'inserimento di piantine nella tartufaia o nel terreno prossimo all'area della tartufaia in numero non inferiore a 50 piante per ettaro.

5. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati ex novo con la messa a dimora di idonee piante tartufigene preventivamente micorizzate in un numero non inferiore a 200 piante per ettaro.

6. Il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie controllate e coltivate, s'intende trasferito con l'effettivo possesso qualora subentri un nuovo conduttore.

7. Il nuovo conduttore ha l'obbligo di comunicare, nel termine di giorni quindici, alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio l'intervenuto mutamento della situazione giuridica inerente il fondo.

8. Qualora prima del termine dei sei mesi dalla scadenza dell'attestazione di riconoscimento non ne venga dal conduttore richiesto il rinnovo, lo stesso, a tutti gli effetti, s'intende alla scadenza revocato.

9. Le tabelle sono collocate ad almeno 2,5 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso con la scritta a stampatello "*Raccolta di tartufi riservata*".

10. Le Amministrazioni provinciali di Campobasso e Isernia rilasciano, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, l'attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata entro 6 mesi dalla data della richiesta.

11. Le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai fini degli accertamenti preventivi sulle domande di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, usufruiscono, nell'ambito e nel rispetto della convenzione tra Ministero dell'Agricoltura e Foreste e Regione, della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e possono richiedere qualora sia ritenuto necessario, il parere del Centro Sperimentale di Tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali. La Regione istituisce entro un anno dalla data di approvazione della presente normativa il Centro regionale

per la salvaguardia e l'incremento della tartuficoltura presso l'Assessorato all'Agricoltura.

12. Il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata ha la durata di anni sette dalla data di ricevimento da parte del richiedente dell'attestazione di riconoscimento.

13. Potranno ottenere il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata gli impianti che impieghino i generi e le specie di tartufi di cui all'art. 3, comma 1.

14. Le tartufaie controllate o coltivate riconosciute potranno essere tabellate anche integrando la scritta rispettivamente con la dicitura "*Tartufaia controllata*" o "*Tartufaia coltivata*".».

Art. 5

Consorzi volontari.

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono, compresi i Comuni e le Comunità Montane, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché l'impianto di nuove tartufaie.

2. Detti consorzi volontari assumono personalità giuridica di diritto privato, devono essere istituiti con atto pubblico e prevedere il voto procapite. La costituzione di consorzi volontari può essere effettuata nelle zone geografiche di raccolta di cui all'art. 13, comma 2 (5).

3. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato (6).

---

(5) Periodo aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36*.

(6) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 10 agosto 2006, n. 18*, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Consorzi volontari. 1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono, compresi i Comuni e le Comunità montane, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché l'impianto di nuove tartufaie.

2. Detti consorzi volontari assumono personalità giuridica di diritto privato.

3. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.».

Art. 6
Aree soggette a rimboschimento.

1. Nelle aree, private e pubbliche, oggetto di interventi di rimboschimento sia protettivo che produttivo, la raccolta dei tartufi è consentita dopo quindici anni dal completamento dei lavori di impianto.

Art. 7
Disciplina fiscale delle tabelle.

1. Le tabelle di cui all'articolo 4 sono soggette alla legislazione fiscale vigente.

Art. 8
Calendario di raccolta.

1. Sul territorio della Regione Molise la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei seguenti periodi:

a) Tartufo nero pregiato

(T. Melanosporum Vitt.)

dal 15 novembre al 15 marzo;

b) Tartufo bianco

(T. magnatum Pico)

dal 1° ottobre al 15 gennaio [(7)];

c) Tartufo d'estate o scorzone

(T. Aestivum Vitt.)

dal 10 maggio al 31 agosto [8];

d) Tartufo bianchetto o marzuolo

(T. Borchi Vitt. o T. Albidum Pico)

dal 15 gennaio al 31 marzo;

e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera

(T. Brumale Vitt.)

dal 1° gennaio al 15 marzo;

f) Tartufo moscato

(T. Brumale Var. Moscatum De Ferry)

dal 1° dicembre al 15 marzo;

g) Tartufo uncinato

(T. Uncinatum chatin)

dal 15 ottobre al 31 dicembre;

h) Tartufo nero liscio

(T. Macrosporum Vitt.)

dal 15 ottobre al 31 dicembre;

i) Tartufo nero ordinario

(T. Mesentericum Vitt.)

dal 15 ottobre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata nei mesi di aprile e settembre e, comunque, nei periodi in cui è consentita, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba [9].

3. Le Amministrazioni Provinciali possono variare il calendario di raccolta per aree comprensoriali, anche in considerazione delle condizioni pedo-climatiche [previo parere espresso, nelle more dell'istituzione del Centro di cui all'art. 4, comma 10, dal Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado o dal Centro dello studio della micologia del terreno del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino] [10].

4. È vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

5. Le Amministrazioni Provinciali, in quei territori in cui si rilevi l'alterazione dei fattori che permettono la riproduzione del tartufo, possono, per determinati periodi, consentire o limitarne la ricerca e la raccolta. Le stesse provvedono a dare comunicazione alla Regione e danno pubblicità alle limitazioni anche mediante manifesti nei Comuni e nelle zone interessate (11).

---

(7) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 9 settembre 2011, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(8) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 9 settembre 2011, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(9) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 31, L.R. 9 maggio 2007, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata nei mesi di aprile-maggio e settembre e comunque, benché nel periodo autorizzato, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba. [La ricerca è altresì vietata nella giornata del sabato, tranne che nelle tartufaie controllate e coltivate] (periodo soppresso dall'*art. 1, comma 3, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36*).».

(10) Le parole racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse dall'*art. 2, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36*.

(11) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 10 agosto 2006, n. 18*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Calendario di raccolta. 1 Sul territorio della Regione Molise la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei seguenti periodi:

a) Tartufo nero pregiato

(T. Melanosporum Vitt.)

dal 15 novembre al 15 marzo;

b) Tartufo bianco

(T. magnatum Pico)

dal 1° ottobre al 31 dicembre;

c) Tartufo d'estate o scorzone

(T. Aestivum Vitt.)

dal 1° maggio al 30 agosto;

d) Tartufo bianchetto o marzuolo

(T. Borchi Vitt. o T. Albidum Pico)

dal 15 gennaio al 31 marzo;

e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera

(T. Brumale Vitt.)

dal 1° gennaio al 15 marzo;

f) Tartufo moscato

(T. Brumale Ver. Moscatum De Ferry)

dal 1° dicembre al 15 marzo;

g) Tartufo uncinato

(T. Uncinatum chatin)

dal 15 ottobre al 31 dicembre;

h) Tartufo nero liscio

(T. Mscrosporum Vitt.)

dal 15 ottobre al 31 dicembre;

i) Tartufo nero ordinario

(T. Mesentericum Vitt.)

dal 15 ottobre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

3. Le Amministrazioni provinciali possono variare il Calendario di raccolta per aree comprensoriali anche in considerazione delle condizioni pedo-climatiche, previo parere espresso - nelle more dell'istituzione del Centro di cui all'articolo 4, comma 11 - dalla Facoltà di Agraria dell'Università degli Scudi del Molise.

4. È vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.».

Art. 9

Modalità di ricetta e di raccolta.

1. La ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata con l'ausilio massimo di due cani e comunque, ogni raccoglitore autorizzato all'attività di ricerca o raccolta, può condurre con se un numero massimo di due cani.

2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "vanghetto" "vanghella" con punta rotondeggiante di dimensioni massime del taglio di centimetri 6 rigido con l'asta per la punta e di centimetri 15 per l'altezza.

3. Lo scavo della buca nel terreno è praticato solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il cane lo ha iniziato.

4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.

5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del terreno ai fini della ricerca del tartufo.

6. la raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilogrammo per il "tuber magnatum pico" e di un chilogrammo per le rimanenti specie di cui all'articolo 3, comma 1. Il superamento di tale limite è tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.

7. I non residenti, al fine di dimostrare che il quantitativo di tartufo in loro possesso, è stato raccolto in più giorni di permanenza in loco, possono avvalersi, a richiesta, della possibilità di far apporre sul tesserino di raccolta di cui all'art. 10, comma 9, dai soggetti preposti alla vigilanza di cui all'art. 17, il visto attestante il quantitativo di raccolta.

8. Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun limite di raccolta è posto al conduttore o ai consorziati se trattasi di terreni gestiti a tale scopo nelle forme di cui all'art 4.

9. Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita unicamente ai singoli soci conduttori e nei limiti di peso previsti al comma 6 per ciascun socio.

10. La perdita della qualifica di conduttore determina la perdita del diritto di raccolta nelle aree tabellate allo scopo, siano esse controllate o coltivate o comunque comprese nei consorzi di cui alla presente legge.

11. La perdita della titolarità nella conduzione del fondo compreso in un consorzio determina l'automatica decadenza da socio all'atto del verificarsi del fatto stesso.

12. Gli enti pubblici membri di consorzi esercitano la raccolta di tartufi, per la quota loro spettante, per mezzo di propri dipendenti autorizzati allo scopo con atto formale.

13. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca, ai fini didattici e scientifici possono procedere in qualunque momento, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'art. 3. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo della raccolta, la durata e la quantità campione per la sperimentazione (12).

---

(12) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L.R. 10 agosto 2006, n. 18*. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Modalità di ricerca e di raccolta. 1. La ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata con l'ausilio massimo di due cani.

2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "

vanghetto" o "*vanghella*" di forma rettangolare di dimensioni massime di centimetri 15 per centimetri 6, con un lato inferiore atto al taglio e di forma rotondeggiante e l'altro lato inferiore rigido con l'asta. Per la raccolta del tartufo nero la forma del vanghello può essere anche a forchetta con denti cilindrici di centimetri 1 di diametro e appuntiti, con dimensioni massime sempre di centimetri 15 per 6.

3. Lo scavo della buca nel terreno è praticata solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il cane lo ha iniziato.

4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.

5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del terreno ai fini della ricerca del tartufo.

6. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilogrammo per il "*tuber magnatum pico*" e di due chilogrammi per le rimanenti specie di cui all'articolo 3, comma 1,

il superamento di tale limite è tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.

7. La detenzione di quantitativi di tartufo superiori a quello massimo consentito dal comma 6, ove non riscontrabile con le dichiarazioni giornaliere di cui all'articolo 12 costituisce infrazione alle disposizioni di cui al comma 6.

8. Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun limite di raccolta è posto al conduttore o ai consorziati se trattasi di terreni gestiti a tale scopo nelle forme di cui all'art. 4.

9. Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita unicamente ai singoli soci conduttori e nei limiti di peso previsti al comma 6 per ciascun socio.

10. La perdita della qualifica di conduttore determina la perdita del diritto di raccolta nelle aree tabellate allo scopo, siano esse controllate o coltivate o comunque comprese nei consorzi di cui alla presente legge.

11. La perdita della titolarità nella conduzione del fondo compreso in un consorzio determina l'automatica decadenza da socio all'atto del verificarsi del fatto stesso.

12. Gli enti pubblici membri di consorzi esercitano la raccolta di tartufi, per la quota loro spettante, per mezzo di propri dipendenti autorizzati allo scopo con atto formale.

13. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca, ai fini didattici e scientifici possono procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'art. 3. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo della raccolta, la durata e la quantità campione per la sperimentazione.».

Art. 10

Autorizzazione alla raccolta.

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla raccolta del tartufo ed il rilascio del tesserino d'idoneità di cui all'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 725.

2. Il tesserino di idoneità conforme al tesserino tipo che viene approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è rilasciato dalla Provincia competente per territorio di residenza del richiedente. Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità la fotografia vidimata dal raccoglitore autorizzato.

3. Il tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi è rilasciato agli aspiranti raccoglitori che, all'atto della presentazione della domanda, hanno compiuto il 16° anno di età e che hanno superato gli esami intesi ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, nonché delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione, nonché delle norme relative. Per agevolare gli aspiranti raccoglitori le amministrazioni provinciali possono organizzare corsi di formazione di durata non inferiore a 12 ore volti a garantire un'adeguata preparazione nelle materie oggetto di esame e corsi di aggiornamento di durata non inferiore a 4 ore rivolti ai raccoglitori di tartufo già in possesso di tesserino di idoneità, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Possono essere ammessi a sostenere gli esami anche coloro che fanno domanda, dichiarando di essersi preparati autonomamente. L'esame è sostenuto innanzi ad una commissione, istituita dall'amministrazione provinciale, che ha durata quinquennale ed è composta da:

a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente;

b) un funzionario del Corpo Forestale dello Stato del comando provinciale di riferimento ovvero altro funzionario appartenente a un corpo di polizia con analoghe competenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare, sulla base di apposita convenzione (13);

c) il dirigente, o suo delegato, del Servizio regionale competente per materia. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'amministrazione provinciale. (14)

4. L'aspirante raccoglitore di tartufi è sottoposto a esame di idoneità entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova d'esame possono ripeterla non prima di quattro mesi (15).

5. Il tesserino è convalidato annualmente mediante l'effettuazione del versamento della tassa prevista dall'articolo 20, comma 1. Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il mancato versamento entro il predetto giorno determina l'inidoneità del titolare del tesserino alla ricerca ed alla raccolta di tartufi e, conseguentemente, in caso di accertata infrazione, l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 18, comma 1, lettera b), della presente legge ed all'*articolo 6 della legge regionale 15 marzo 1983, n. 10*. Il versamento effettuato successivamente al 31 gennaio ripristina, per la rimanente parte dell'anno di riferimento, l'idoneità alla ricerca ed alla raccolta, fermo restando l'obbligo di pagamento della soprattassa prevista all'*articolo 6 della legge regionale n. 10/1983*. Il pagamento della tassa non è dovuto se, nell'anno di riferimento, non si esercita l'attività di ricerca e raccolta di tartufi (16).

6. Il tesserino ha validità di 10 anni dalla data di rilascio. La domanda, indirizzata al Presidente della Provincia competente per territorio, deve essere corredata di:

a) copia del certificato di idoneità alla ricerca e alla raccolta del tartufo rilasciato dal Presidente della Commissione di cui al comma 3;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'*articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, comprovante la residenza in uno dei comuni della provincia di competenza;

c) ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento della tassa annuale di cui all'articolo 20, comma 1;

d) due fotografie formato tessera del richiedente (17).

6-bis. Il tesserino di idoneità è rinnovato su domanda indirizzata al Presidente della Provincia competente per territorio (18).

6-ter. In caso di smarrimento o sottrazione del tesserino di idoneità, la Provincia rilascia il du16.9.2011 plicato previa denuncia presso l'Autorità di pubblica sicurezza competente (19).

7. Il tesserino di idoneità deve essere restituito entro quindici giorni dalla notifica del decreto di revoca di cui all'articolo 19.

8. I titolari di tesserino già rilasciato dalla Regione sono esentati dalla prova di esame; a domanda, possono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, richiedere la sostituzione del tesserino (20).

---

(13) Lettera così sostituita dall'*art. 24, comma 1, L.R. 4 maggio 2016, n. 4*, a decorrere dal 6 maggio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «b) un funzionario del Corpo Forestale dello Stato del comando provinciale di riferimento ovvero altro funzionario appartenente ad un corpo di polizia con analoghe competenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare;».

(15) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 25 febbraio 2016, n. 3*, a decorrere dal 2 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(16) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 9 settembre 2011, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. Il tesserino di idoneità deve essere vidimato annualmente, a partite dall'anno successivo al rilascio, presso lo stesso ufficio che lo ha emesso. La vidimazione del tesserino deve avvenire entro il mese di marzo di ogni anno. All'atto della vidimazione deve essere allegata al tesserino la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale annuale; il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. La mancata vidimazione annuale del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi

determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta del tartufo.».

(17) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter sono stati introdotti dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 9 settembre 2011, n. 22*, in sostituzione dell'originario comma 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo del comma sostituito era il seguente: «6. Il tesserino ha validità di 10 anni ed è rinnovato su domanda indirizzata al Presidente della Provincia e corredata da:

a) tesserino scaduto;

b) dichiarazione, resa al sensi dell'*articolo 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445* comprovante la residenza in uno dei Comuni della Provincia;

c) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione;

d) due fotografie del richiedente, di cui una autenticata.».

(18) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter sono stati introdotti dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 9 settembre 2011, n. 22*, in sostituzione dell'originario comma 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo del comma sostituito era il seguente: «6. Il tesserino ha validità di 10 anni ed è rinnovato su domanda indirizzata al Presidente della Provincia e corredata da:

a) tesserino scaduto;

b) dichiarazione, resa al sensi dell'*articolo 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445* comprovante la residenza in uno dei Comuni della Provincia;

c) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione;

d) due fotografie del richiedente, di cui una autenticata.».

(19) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter sono stati introdotti dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 9 settembre 2011, n. 22*, in sostituzione dell'originario comma 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo del comma sostituito era il seguente: «6. Il tesserino ha validità di 10 anni ed è rinnovato su domanda indirizzata al Presidente della Provincia e corredata da:

a) tesserino scaduto;

b) dichiarazione, resa al sensi dell'*articolo 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445* comprovante la residenza in uno dei Comuni della Provincia;

c) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione;

d) due fotografie del richiedente, di cui una autenticata.».

(20) Articolo così sostituito dall'*art. 5, L.R. 10 agosto 2006, n. 18*. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Autorizzazione alla raccolta. 1. Le Province esercitano le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla raccolta del tartufo ed il rilascio del tesserino d'idoneità di cui all'*articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*.

2. Il tesserino di idoneità è rilasciato dalla Provincia competente per territorio di residenza del richiedente. Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità e la fotografia vidimata dal raccoglitore autorizzato.

3. Il tesserino di idoneità è rilasciato agli aspiranti raccoglitori che, all'atto della presentazione della domanda, hanno compiuto il 16° anno di età ed hanno superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e della varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, nonché delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative. L'esame è sostenuto innanzi ad una commissione istituita dall'Amministrazione provinciale.

4. L'aspirante raccoglitore di tartufi è sottoposto all'esame di idoneità entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova d'esame possono ripeterla non prima di quattro mesi.

5. Il tesserino d'idoneità deve essere vidimato annualmente a partire dalla data del rilascio, presso lo stesso ufficio che lo ha emesso. La vidimazione annuale del tesserino avviene previo il pagamento della tassa di concessione di cui all'articolo 20 ed all'atto della vidimazione deve essere allegata la ricevuta di versamento. La mancata vidimazione del tesserino non consente al titolare del tesserino stesso la raccolta del tartufo.

6. Il tesserino ha validità di sei anni ed è rinnovato su domanda indirizzata al Presidente della Provincia e corredata di:

a) tesserino scaduto;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'*articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, comprovante la residenza in uno dei Comuni della Provincia;

c) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione;

d) due fotografie del richiedente, di cui una autenticata.

7. Il tesserino d'idoneità deve essere restituito entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca di cui all'articolo 19.

8. I titolari di tesserino già rilasciato dalla Regione sono esentati dalla prova di esame; a domanda, possono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, richiedere la sostituzione del tesserino previo pagamento della tassa di concessione. Trascorso tale termine, cessa ad ogni effetto la validità del tesserino rilasciato.».

(14) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 25 febbraio 2016, n. 3*, a decorrere dal 2 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il tesserino di idoneità è rilasciato agli aspiranti raccoglitori che, all'atto della presentazione della domanda, hanno compiuto il 16° anno di età, che hanno frequentato uno specifico corso di formazione di durata non inferiore a 12 ore organizzato dalla Provincia in collaborazione con l'Università del Molise e Associazioni micologiche e che hanno superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi nonché delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative. L'esame è sostenuto innanzi ad una commissione istituita dall'Amministrazione Provinciale. La stessa ha durata quinquennale ed è composta da:

a) un funzionario dirigente della Provincia con funzioni di Presidente;

b) un funzionario dirigente del CFS in servizio nella Regione;

c) Il dirigente, o suo delegato, del Servizio Produzioni Agricole e Politiche di valorizzazione della montagna.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Provinciale.».

Art. 11

Marchio di identità dei tartufi.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un marchio di identità dei tartufi raccolti nel territorio regionale.

Art. 12

Lavorazione e commercializzazione dei tartufi freschi (21).

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere lavorati e commercializzati a norma degli *articoli 7 e 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*.

2. La lavorazione dei tartufi per la conservazioni e la successiva vendita può essere effettuata:

a) dalle ditte iscritte alla CCIAA nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentati e nel settore agricolo;

b) dai consorzi volontari indicati nell'art. 5;

c) da cooperative di lavorazione, conservazione e commercializzazione del tartufo e prodotti derivati (22).

---

(21) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 14 novembre 2005, n. 1579*.

(22) Articolo così sostituito dall'*art. 6, L.R. 10 agosto 2006, n. 18*. Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Lavorazione e commercializzazione dei tartufi freschi. 1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere lavorati e commercializzati a norma degli *articoli 7 e 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*.

2. Il cercatore di tartufi deve dichiarare, per ogni esemplare o lotto di esemplari raccolto:

a) la specie;

b) la zona e la data di raccolta;

c) il numero di esemplari raccolti;

d) il peso complessivo degli esemplari raccolti.

3. La dichiarazione di cui al comma 2, necessaria ai soli fini statistici, deve essere redatta su moduli le cui caratteristiche e modalità di distribuzione sono definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Una copia della suddetta dichiarazione deve essere inviata alla Provincia competente per territorio.».

Art. 13
Delimitazione della zona geografica di raccolta.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le Province interessate, stabilisce la delimitazione della zona geografica di raccolta ai sensi dell'*articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presenze legge, le Province, in relazione a quanto deliberato dalla Giunta regionale, provvedono, sentiti i Comuni e le Comunità montane, con il concorso del Corpo Forestale dello Stato ed in collaborazione con il servizio cartografico regionale, ad identificare ed a delimitare, su cartografia in scala 1:100.000, le zone geografiche di raccolta (23).

3. In riferimento alle zone geografiche di raccolta la Giunta regionale, sentite le Province, ripartisce il territorio regionale in ambiti territoriali di raccolta sub-provinciali. Ad ogni ambito territoriale di raccolta è applicato annualmente un indice di densità di produzione del tartufo.

4. In base all'indice di densità di produzione di ciascun ambito territoriale, di cui al comma 3, le Province possono, per determinati periodi, limitare o interdire la ricerca e la raccolta negli ambiti territoriali, al fine di consentire il ripristino dei fattori che permettono la riproduzione del tartufo.

5. Le Province provvedono a dare comunicazione alla Regione ed a pubblicizzare limitazioni o interdizioni ai sensi del comma 4, anche mediante l'affissione di manifesti nei Comuni e nelle zone interessate.

---

(23) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 dicembre 2014, n. 725* e la *Delib.G.R. 30 dicembre 2014, n. 737*.

Art. 14
Classificazione dei tartufi conservati.

1. I tartufi conservati sono classificati nell'allegato B) della presente legge.

Art. 15
Confezionamento e vendita dei tartufi conservati.

1. I tartufi conservati devono essere confezionati e posti in vendita così come prescritto agli *articoli 9, 10, 11, 12, 13* e *14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*.

Art. 16
Divieti.

1. È in ogni caso vietato:

a) la ricerca e la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;

b) la ricerca e la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo (*vanghetto o vanghella*), o senza l'autorizzazione prescritta, fatti salvi i casi di esenzione espressamente prevista dalla presente legge;

c) la raccolta, il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 3;

d) la ricerca e la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;

e) la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell'art. 4 da parte dei raccoglitori non aventi diritto;

f) la raccolta giornaliera, in forma libera ed individuale, di un quantitativo di tartufi superiore a quanto previsto nell'art. 9, comma 6;

g) la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di quindici anni dal completamento dei lavori di impianto di rimboschimento;

i) ... [24];

h) la lavorazione andante dei terreni ai fini della raccolta o ricerca dei tartufi;

l) l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato, per ogni tre buche o frazione di tre aperte e non riempite a regola d'arte;

m) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

n) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

o) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, sempre che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;

p) la trasformazione in altre qualità di coltura delle tartufaie controllate o coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi.

---

(24) La lettera i) non è presente ne Bollettino Ufficiale.

Art. 17
Vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati di far rispettare la legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurare volontarie designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

2. Le guardie giurate devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e prestano giuramento davanti al Prefetto.

3. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 18 si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative.

Art. 18
Sanzioni (25).

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge comporta, oltre alla confisca del prodotto raccolto, lavorato o commercializzato, l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 2.500 a Euro 10.000 per chi esercita (26):

a) la ricerca o la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;

b) la ricerca o la raccolta senza essere muniti del tesserino di idoneità, o senza altra autorizzazione prescritta, semprechè non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendolo, nel termine perentorio di sette giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, al soggetto preposto alla vigilanza che ha effettuato la contestazione stessa;

c) la raccolta ed il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 3 della presente legge;

d) il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

e) la lavorazione andante del terreno, ai fini della ricerca del tartufo o la trasformazione in altra qualità di coltura delle tartufaie controllate o coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi. La sanzione viene applicata per ogni decara o frazione di decara di terreno lavorato;

f) l'apertura di buche in soprannumero o il mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni tre buche, o frazione di tre, non riempite in regola d'arte, o per decara di terreno lavorato.

2. Nei casi di recidiva per una qualsiasi delle predette infrazioni si applica la sanzione amministrativa da Euro 600,00 a Euro 20.000, nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso di ulteriore recidiva, la sanzione da Euro 10.000 a Euro 30.000 con la revoca definitiva del tesserino di idoneità alla raccolta (27).

3. È prevista la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000 per chi esercita (28):

a) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell'art. 4, non avendone legittimazione;

b) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, se non siano trascorsi 15 anni dal complemento dei lavori di impianto, nel caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da Euro 400,00 a Euro 1.500,00 nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva la sanzione da Euro 750,00 a Euro 2.500,00 con la revoca definitiva del tesserino.

4. È prevista la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000 per chi effettua la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nell'art. 9 della presente legge (29).

5. È prevista la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00 per il mancato possesso, nonché il mancato rispetto delle modalità di tenuta, del tesserino di raccolta di cui all'art. 10, comma 9.

6. È istituita la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua [30]:

a) la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diverso da esso o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo;

b) la ricerca o la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;

c) l'apertura di buche in suprannumero rispetto al limite di cui alla lett. l) del comma 1 dell'art. 16.

d) la raccolta con un attrezzo diverso da quello previsto dall'art. 9, comma 2;

e) la raccolta di tartufi non maturi o avariati.

7. Nel caso di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 6 si applica la sanzione amministrativa da Euro 2.000 a Euro 7.500 nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva è applicata la sanzione da Euro 4.000 a Euro 15.000, con la revoca definitiva del tesserino di idoneità alla raccolta [31].

8. È prevista la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua [32]:

a) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l'osservanza delle norme prescritte;

b) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto non costituita reato a norma degli articoli 515 e 516 del Codice penale. Nel caso di recidiva delle violazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da Euro 2.000 a Euro 7.500 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da Euro 4.000 a Euro 15.000 [33].

9. È applicata la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000 per ogni tabella, per infrazione alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'articolo 4. Nel caso di più violazioni per le quali sono previste sanzioni in diversa misura, si applica la sanzione maggiore [34].

10. Le sanzioni amministrative, sono annotate sui tesserini, in appositi spazi, direttamente dal personale incaricato della vigilanza.

11. Per coloro che esercitano la ricerca o la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di concessione regionale si applicano la sanzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali (*art. 6 della legge regionale 15 marzo 1983, n. 10*).

12. Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta oltre le sanzioni amministrative e pecuniarie previste, la confisca del prodotto.

13. In caso di confisca, il prodotto sequestrato è venduto a trattativa privata a cura delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio. Nel caso non fosse possibile esperire la trattativa privata il prodotto verrà consegnato gratuitamente ad un Istituto di beneficenza.

14. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

15. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria della Regione. L'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è svolta dalle competenti strutture delle Amministrazioni Provinciali).

---

(25) Articolo così sostituito dall'*art. 7, L.R. 10 agosto 2006, n. 18*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 18. Sanzioni. 1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge comporta la confisca del prodotto raccolto, lavorato o commercializzato. È prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da *Euro 250* a *Euro 1.500* nei casi di:

a) ricerca o raccolta dei tartufi in periodo di divieto;

b) ricerca o raccolta senza l'autorizzazione prescritta;

c) raccolta e commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 3 della presente legge;

d) commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

e) lavorazione andante del terreno, ai fini della ricerca del tartufo o trasformazione in altra qualità di coltura delle tartufaie controllate o coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi. La sanzione viene applicata per ogni decara o frazione di decara di terreno lavorato;

f) non riempimento delle buche con la terra prima estratta per ogni tre buche o frazione di tre e per l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento;

g) la mancata compilazione della dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12.

2. Nei casi di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da *Euro 500* a *Euro 2.000*, nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso di ulteriore recidiva, la sanzione da *Euro 1.000* a *Euro 3.000* con la revoca definitiva del tesserino di idoneità.

3. È prevista la sanzione amministrativa da *Euro 200* a *Euro 1.000* per chi esercita:

a) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell'art. 4, non avendone legittimazione;

b) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, se non siano trascorsi 15 anni dal completamento dei lavori di impianto; nel caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da *Euro 400* a *Euro 1.500* nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva la sanzione da *Euro 750* a *Euro 2.500* con la revoca definitiva del tesserino;

c) la ricerca e la raccolta negli ambiti territoriali ove siano interdette ai sensi del comma 5 dell'articolo 13.

4. È prevista la sanzione amministrativa da *Euro 125* a *Euro 450* per chi effettua la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nell'art. 9 della presente legge. La quantità di tartufo raccolta superiore al limite giornaliero è comunque confiscata.

5. È istituita la sanzione amministrativa da *Euro 100* a *Euro 500* per chi effettua:

a) la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo;

b) la ricerca o la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;

c) l'apertura di buche in soprannumero rispetto al limite di cui alla lettera l) del comma 1 dell'art. 16.

6. Nel caso di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 5 si applica la sanzione amministrativa da *Euro 200* a *Euro 750* nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva è applicata la sanzione da *Euro 400* a *Euro 1.500*, con la revoca definitiva del tesserino.

7. È prevista la sanzione amministrativa da *Euro 100* a *Euro 500* per chi effettua:

a) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l'osservanza delle norme prescritte;

b) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale. Nel caso di recidiva delle violazioni di cui alle lettere a) e b) del presenze comma, si applica la sanzione amministrativa da *Euro 200* a *Euro 750* e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da *Euro 400* a *Euro 1.500*.

8. È applicata la sanzione amministrativa da *Euro 5,00* a *Euro 12,50* a tabella, per infrazione alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'articolo 4. Nel caso di più violazioni per le quali sono previste sanzioni in diversa misura, si applica la sanzione maggiore.

9. Le sanzioni amministrative, sono annotate sui tesserini, in appositi spazi, direttamente dal personale incaricato della vigilanza.

10. Per coloro che esercitano la ricerca o la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di concessione regionale si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali (*art. 6 della legge regionale 15 marzo 1983, n. 10*).

11. Ogni violazione delle norme della presente legge fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta, oltre le sanzioni amministrative e pecuniarie previste, la confisca del prodotto.

12. In caso di confisca, il prodotto sequestrato è venduto a trattativa privata a cura delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio; l'importo ricavato dalla vendita è versato alla Tesoreria regionale. Nel caso non fosse possibile esperire la trattativa privata il prodotto è consegnato gratuitamente ad un Istituto di beneficenza.

13. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Detta obiezione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

14. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria della Regione. L'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è effettuata dalle competenti strutture delle Amministrazioni provinciali.».

(26) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 41, lettera a)*, *L.R. 1° febbraio 2011, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(27) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 41, lettere b) e c), L.R. 1° febbraio 2011, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(28) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 41, lettera d)*, *L.R. 1° febbraio 2011, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(29) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 41, lettera e)*, *L.R. 1° febbraio 2011, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(30) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 41, lettera f)*, *L.R. 1° febbraio 2011, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(31) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 41, lettere g) e h), L.R. 1° febbraio 2011, n. 2* e poi dall'*art. 1, comma 1*, *L.R. 20 dicembre 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della stessa legge).

(32) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 41, lettera i)*, *L.R. 1° febbraio 2011, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(33) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 41, lettere l) e m), L.R. 1° febbraio 2011, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(34) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 41, lettera n)*, *L.R. 1° febbraio 2011, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 19

Adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca.

1. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione alla ricerca o alla raccolta e commercio dei tartufi sono adottate con provvedimento dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente e notificate agli interessati.

(giurisprudenza)

Art. 20

Tassa di concessione regionale annuale e destinazione delle entrate [(35)]*.*

1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita, ai sensi dell'*articolo 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*, una tassa di concessione regionale annuale di 100,00 euro. La tassa di concessione, per i disoccupati di lunga durata e per gli ultrasessantacinquenni, è pari a 50,00 euro, previa esibizione di idonea documentazione rilasciata dagli uffici competenti attestante lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.

2. Il versamento della tassa va effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Molise, appositamente istituito.

3. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

4. Le entrate derivanti dal rilascio, dalla convalida annuale del tesserino di idoneità e dalle sanzioni amministrative confluiscono in un capitolo di bilancio appositamente istituito e sono destinate ad attività volte alla sostenibilità ambientale e sociale ed a ridurre gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico, tra cui studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore, e per la coltivazione di piante idonee alla tartuficoltura, concessione di contributi per specifici programmi di tutela e di valorizzazione dei tartufi nel Molise.

---

(35) Il presente articolo, già sostituito dapprima dall'*art. 8, L.R. 10 agosto 2006, n. 18* e poi dall'*art. 1, comma 41, lettera o), L.R. 1° febbraio 2011, n. 2*, è stato nuovamente così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 9 settembre 2011, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 15-23 febbraio 2012, n. 33 (Gazz Uff. 29 febbraio 2012, n. 9, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta lettera o) del comma 41 dell'*art. 1, L.R. n. 2/2011*, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente articolo nella versione precedente (di seguito riportata), introdotta da detta lettera o): «Art. 20. Tassa di concessione regionale annuale e destinazione delle entrate. 1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità sono istituiti, ai sensi dell'*articolo 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*, una tassa di concessione regionale annuale di 100 euro nonché un contributo annuale

per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale, di seguito denominato "contributo di solidarietà", di 3.000 euro. La tassa di concessione per i disoccupati di lunga durata è pari a 50 euro, previa esibizione di idonea documentazione rilasciata dagli uffici competenti attestante lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.

2. Il versamento della predetta tassa e del contributo di solidarietà va effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Molise appositamente istituito. Il contributo di solidarietà può essere assolto, da parte dei residenti in regione, mediante la fornitura, nel corso dell'anno solare di riferimento, di prestazioni di servizi a finalità collettiva rivolti al miglioramento dell'ambiente e del paesaggio. Le modalità della fornitura di tali servizi sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

3. La tassa di concessione e il contributo di solidarietà non si applicano ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti, né ai raccoglitori loro consorziati.

4. Le entrate derivanti dal rilascio, dalla convalida annuale del tesserino di idoneità e dalle sanzioni amministrative, che confluiscono in un unico capitolo di bilancio appositamente istituito, sono destinate ad attività volte alla sostenibilità ambientale e sociale ed a ridurre gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico, tra cui studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore e per la coltivazione di piante idonee alla tartuficoltura, concessione di contributi per specifici programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi in Molise.».

Art. 21

Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli.

1. In attuazione di quanto disposto dall'*art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766*, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. [Nei terreni soggetti a vincolo connesso con l'attività venatoria la ricerca è consentita previa autorizzazione della Provincia competente per territorio che, sentito il legale rappresentante dell'Ente gestore o dell'Azienda proprietaria, stabilisce le modalità di accesso al fondo] (36).

3. [Nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico venatorie l'attività di ricerca e raccolta è consentita, secondo le modalità di cui al comma 2, con l'ausilio di un solo cane per cercatore, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio] (37).

4. Le Province promuovono con le Associazioni dei tartufai territorialmente costituite e riconosciute, ove esistano, protocolli d'intesa per regolamentare l'attività di ricerca nelle aziende faunistico-venatorie, anche in deroga a quanto previsto dal precedente comma 3.

5. L'accesso alle zone di cui ai commi 2 e 3 non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere, *fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 10*.

---

(36) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 4, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36*.

(37) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 4, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36*.

Art. 22
Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le somme introitate con l'applicazione della tassa per il rilascio o la convalida annuale di cui all'articolo 20, e con l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'articolo 18.

2. Le Province, annualmente e prima della predisposizione del bilancio regionale, devono presentare un apposito programma di interventi per la definizione della spesa.

3. Le entrate e le spese di cui al comma 1 sono previste nel bilancio di competenza per l'esercizio finanziario 2006 e fanno riferimento alle UPB 2 e 62 per le entrate e alla UPB 250 per le spese (38).

---

(38) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 10 agosto 2006, n. 18*. Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Disposizioni finanziarie. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le somme introitate con il versamento della tassa di concessione annuale di cui all'articolo 20, e con l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'articolo 18.

2. Le Province, annualmente e prima della predisposizione del bilancio regionale, presentano un apposito programma di interventi per la definizione della spesa.

3. Le entrate e le spese di cui al comma 1 sono quantificate nel bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2005 e fanno riferimento alle U.P.B. n. 2 e n. 62 per le entrate ed all'U.P.B. n. 230 per le spese.».

Art. 23
Abrogazioni.

1. È abrogata la *legge regionale 9 novembre 1989, n. 21*, ad oggetto: "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo nella Regione Molise - Disciplina attuativa della *legge 16 dicembre 1985, n. 752* - Delega di funzioni amministrative alle Amministrazioni provinciali di Campobasso ed Isernia, ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica".

2. È abrogata la legge regionale ad oggetto: "Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi" approvata con deliberazione consiliare n. 91 del 10 aprile 2001 e promulgata il 26 giugno 2001 con il numero 16 (39).

(39) La L.R. n. 16/2001 non è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Art. 24
Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della *legge 16 dicembre 1985, n. 752*.

Art. 25
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 16 agosto 1999, n. 23 [(1)].

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi [(2)].

---

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1999, n. 33.

(2) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

Art. 1
Finalità [(3)].

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla *legge 16 dicembre 1985, n. 752*, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio, assumendo come obiettivi la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale dei territori interessati.

---

(3) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

Art. 2
Misure generali di tutela [(4)].

1. Sono considerate protette, ai fini della presente legge, tutte le specie di tartufi.

2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui all'articolo 3.

---

(4) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

Art. 3
Ambiti di libera raccolta (5).

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

2. La raccolta dei tartufi nei parchi e nelle riserve naturali, individuati secondo la normativa regionale vigente, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema può essere regolamentata nel numero degli accessi da parte degli Enti gestori dei parchi, sentite le associazioni dei tartufai (6).

3. Fatta salva la raccolta per fini didattici e scientifici ai sensi dell'articolo 17, la regolamentazione prevista al comma 2 può prevedere priorità per i residenti negli accessi consentiti.

---

(5) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(6) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, L.R. 25 agosto 2006, n. 17*.

Art. 4
Delimitazione delle tartufaie (7).

1. Hanno diritto di proprietà sul tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono. Tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2. Come previsto dall'*articolo 4 della legge n. 752/1985*, le tabelle previste dal presente articolo non sono sottoposte a tassa di registro.

---

(7) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

Art. 5
Tartufaie controllate (8).

1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale, di tartufi, la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene.

2. La delimitazione non può comprendere in ogni caso argini e sponde di corsi d'acqua naturali, nonché percorsi gravati da servitù di passaggio.

---

(8) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

Art. 6
Miglioramenti (9).

1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;

c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;

d) potatura delle piante simbionti;

e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;

f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qual volta sia necessario, o comunque ogni dieci anni;

g) drenaggio e governo delle acque superficiali;

h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave.

2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano triennale di miglioramento delle tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento.

3. Le operazioni colturali e gli interventi devono esser realizzati entro tre anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.

4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.

5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale.

6. Le operazioni colturali da effettuare, in relazione alle specie di tartufo presenti, vengono individuate dal Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia mediante sopralluogo (10).

---

(9) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(10) Comma così modificato prima dall'*art. 44, comma 1, lettera a)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24* e poi dall'*art. 17, comma 1*, *L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1*, *L.R. n. 28/2017*).

Art. 7

Tartufaie coltivate (11).

1. Per tartufaia coltivata si intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.

2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2.50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine dei terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".

3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1 (12).

---

(11) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(12) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*.

Art. 8

Riconoscimento delle tartufaie (13).

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate è disposto con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia su istanza degli interessati e a seguito dei sopralluogo di cui all'articolo 6, comma 6 (14).

2. [Le modalità relative al riconoscimento delle tartufaie verranno stabilite con apposito regolamento della Giunta regionale, da emanarsi con apposita delibera giuntale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (15)] (16).

3. I soggetti interessati dovranno dimostrare di essere proprietari o affittuari o comodatari o usufruttuari dei fondi condotti a tartufaia.

---

(13) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(14) Comma così prima modificato dall'*art. 44, comma 1, lettera c), L.R. 27 novembre 2006, n. 24* e poi dall'*art. 18, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

(15) Vedi il regolamento emanato con D.P.G.R. 30 novembre 1999, n. 0373/Pres.

(16) Comma abrogato dall'art. 68, comma 1, lettera ss), *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 67 della stessa legge).

Art. 9

Costituzione di consorzi (17).

1. I consorzi per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo, previsti dall'articolo 4 della legge n. n. 752/1985, sono costituiti con atto pubblico.

1-bis. In attesa della costituzione dei consorzi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale riconosce quali interlocutori per la promozione, tutela e sviluppo del settore le associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale (18).

---

(17) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dal presente articolo, dagli articoli 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 2, L.R. 25 agosto 2006, n. 17*. Vedi, anche, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 25 maggio 2007, n. 0153/Pres.*

Art. 10

Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli (19).

1. In attuazione di quanto disposto dall'*articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766*, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare al Comune un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia. (20)

---

(19) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(20) Comma così modificato prima dall'*art. 44, comma 1, lettera d)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24* e poi dall'*art. 19, comma 1*, *L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1*, *L.R. n. 28/2017*).

Art. 11

Ricerca e raccolta dei tartufi (21).

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore ai cm. 15 e di larghezza in punta non superiore a cm. 8 ed è limitata ai seguenti periodi:

a) Tuber magnatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre;

b) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;

c) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;

d) Tuber aestivum, dal 1° maggio al 30 novembre;

e) Tuber uncinatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

f) Tuber brumale, dal 1 gennaio al 15 marzo;

g) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;

h) Tuber macrosporum, dal 1 settembre al 31 gennaio;

i) Tuber mesentericum, dal 1 settembre al 31 gennaio.

3. Con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia possono essere disposte variazioni del calendario di raccolta. (22)

4. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

6. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere riempite subito dopo con il medesimo terreno di scavo.

7. È permesso per ogni raccoglitore l'uso contemporaneo di due cani da ricerca di tartufi.

8. Il cane da ricerca dei tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

---

(21) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(22) Comma così sostituito prima dall'*art. 44, comma 1, lettera e)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24* e poi dall'*art. 20, comma 1*, *L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1*, *L.R. n. 28/2017*). Il testo precedente era così formulato: «3. Le Province possono concordare e applicare in modo uniforme eventuali variazioni del calendario di raccolta.».

Art. 12
Idoneità per la raccolta (23).

1. L'autorizzazione alla raccolta del tartufo è rilasciata, con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia, previo superamento di esame di idoneità sostenuto presso un'apposita commissione istituita presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, costituita con decreto del Direttore generale dell'Agenzia. La commissione è composta da un rappresentante dell'ERSA, con funzione di presidente, da un rappresentante della federazione gruppi micologici Friuli-Venezia Giulia, da un rappresentante delle associazioni dei tartufai e da un rappresentante, designato

congiuntamente, delle organizzazioni professionali agricole. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'ERSA (24).

2. Le materie di esame riguarderanno le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

4. Ai sensi dell'*articolo 5 della legge n. 752/1985*, il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale (25).

5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

6. In via transitoria, ed al fine di promuovere la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi, l'obbligo dell'autorizzazione decorrerà dal 1 gennaio 200 1.

7. Per coloro che, entro sei mesi da tale data, avranno ottenuto un attestato dichiarante la qualità di raccoglitore di tartufi da una delle associazioni micologiche appositamente autorizzate dalla Direzione regionale dell'agricoltura, non sarà necessario l'esame di idoneità di cui al comma 1.

---

(23) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dal presente articolo, dagli articoli 9 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(24) Comma prima sostituito dall'*art. 15, comma 3, L.R. 25 agosto 2006, n. 17* e poi così modificato dall'*art. 21, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*). Il testo precedente era così formulato: «1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso la Direzione regionale dell'agricoltura, che istituirà apposita commissione. Tale commissione sarà composta da un rappresentante della Direzione regionale dell'agricoltura, designato dal Direttore regionale, che fungerà da presidente, un rappresentante delle associazioni micologiche regionali, un rappresentante delle organizzazioni degli agricoltori e un segretario individuato fra i dipendenti del Servizio delle produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura.».

(25) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 1, lettera f), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*.

Art. 13

Delimitazione delle zone vocate alla raccolta (26) (27).

1. Il Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia provvede a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l'individuazione delle zone tartuficole di cui all'*articolo 7, quinto comma, della legge n. 752/1985*. (28)

---

(26) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(27) Articolo così sostituito dall'*art. 44, comma 1, lettera g)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*. Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Delimitazione delle zone vocate alla raccolta. 1. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali ed avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l'individuazione delle zone tartuficole di cui all'*articolo 7, ultimo comma della legge n. 752/1985*.».

(28) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 1*, *L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1*, *L.R. n. 28/2017*).

Art. 14

Autorizzazione alla raccolta (29) (30).

1. Al superamento, con esito positivo, dell'esame di idoneità di cui all'articolo 12, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA rilascia ai residenti nel territorio regionale il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme adottato con provvedimento del Servizio dell'Agenzia competente in materia. (31)

---

(29) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad eccezione delle funzioni previste dal presente articolo dagli articoli 9 e 12 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(30) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 15, comma 4, L.R. 25 agosto 2006, n. 17*, è stato poi così sostituito dall'*art. 44, comma 1, lettera h), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Autorizzazione alla raccolta. 1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all'articolo 12, la Direzione regionale dell'agricoltura rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla stessa Direzione ai residenti nel territorio regionale.».

(31) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

Art. 15

Iniziative finanziate (32) (33).

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA svolge iniziative volte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartuficolo e all'incremento della produzione dei tartufi, mediante:

a) attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica, dimostrativa, anche in collaborazione con istituti universitari, o con i centri di cui all'*articolo 2 della legge n. 752/1985*;

b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartuficoltura;

c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

2. I vivai forestali della Regione possono produrre piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali e ambientali a vocazione tartufigena.

3. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei cani utilizzati nella stessa. (34)

3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle associazioni dei tartufai secondo criteri e modalità stabiliti, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, con regolamento regionale. (35)

(32) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dal presente articolo, dagli articoli 9 e 12 e dai commi 1 e 2 del presente articolo.

(33) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 15, comma 5*, *L.R. 25 agosto 2006, n. 17*, è stato poi così sostituito dall'*art. 44, comma 1, lettera i)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 15. Iniziative finanziarie. 1. La Regione promuove e sostiene iniziative pubbliche ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico - scientifiche, nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, attraverso l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.). A tal fine, sulla base di piani annuali predisposti dall'E.R.S.A. può finanziare, mediante contributi:

a) attività di ricerca, sperimentazione, dimostrazioni anche per scopi scientifici e assistenza tecnica anche in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell'*articolo 2 della legge n. 752/1985*;

b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali, in materia di tartuficoltura;

c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

2. I vivai gestiti dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste, possono provvedere alla produzione di piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali ed ambientali a vocazione tartufigena.

3. La Regione può inoltre concedere contributi ad associazioni micologiche e alle associazioni di tartufai che assumano iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani, qualora dette iniziative vengano previamente presentate e recepite dai piani annuali dell'E.R.S.A. di cui al comma 1.».

(34) Comma così sostituito dall'*art. 24, comma 1, lettera a)*, *L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1*, *L.R. n. 28/2017*). Il testo precedente era così formulato: «3. Le Province concedono contributi alle associazioni micologiche e alle associazioni dei tartufai che assumono iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani.».

(35) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 1, lettera b)*, *L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1*, *L.R. n. 28/2017*).

Art. 16
Modalità di finanziamento (36) (37).

[1. La Regione, sulla base di piani annuali presentati dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, finanzia fino al 100 per cento della spesa prevista le iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 15].

(36) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(37) Articolo prima sostituito dall'*art. 44, comma 1, lettera j)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24* e poi abrogato dall'*art. 25, comma 1*, *L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1*, *L.R. n. 28/2017*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 16. Modalità di finanziamento. 1. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 15 vengono concessi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammessa.

2. I contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 15 sono concessi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La determinazione del contributo avviene sulla base di programmi inoltrati alla Direzione regionale dell'agricoltura.».

Art. 17
Raccolta a fini didattici e scientifici (38).

1. In occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità didattiche e scientifiche, gli istituti universitari, le associazioni dei tartufai, gli enti culturali e di ricerca, possono essere autorizzati con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia, alla raccolta di tartufi di qualsiasi varietà (39).

2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo di raccolta.

(38) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(39) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 6*, *L.R. 25 agosto 2006, n. 17*, dall'*art. 44, comma 1, lettera k)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, ed infine dall'*art. 26, comma 1*, *L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1*, *L.R. n. 28/2017*).

Art. 18
Vigilanza (40).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo forestale regionale e ai Corpi di polizia locale. (41)

---

(40) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(41) Comma così modificato dall'*art. 27, comma 1*, *L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

Art. 19
Sanzioni amministrative e pecuniarie (42).

1. Alle violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per la raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 12, comma 3 da 100 euro a 400 euro;

b) per la raccolta in periodo vietato di cui all'articolo 11, comma 2, o senza l'ausilio del cane addestrato o senza l'attrezzo idoneo di cui all'articolo 11, comma 2, o per il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta da 150 euro a 500 euro;

c) per la raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, da 150 euro a 500 euro per ogni decara o frazione del terreno lavorato;

d) per l'apertura di buche in soprannumero o per il mancato riempimento con la terra prima estratta di cui all'articolo 11, comma 6, da 50 euro a 100 euro per ogni cinque buche o frazione, aperte e non riempite con il medesimo terreno di scavo;

e) per la raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 4, comma 1, da 500 euro a 2.000 euro;

f) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati di cui all'articolo 11, comma 4, da 50 euro a 200 euro;

g) per la ricerca e la raccolta di tartufi durante le ore notturne di cui all'articolo 11, comma 5, da 150 euro a 500 euro;

h) per la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data del rimboschimento da 50 euro a 200 euro;

i) per la raccolta dei tartufi con un numero di cani superiore a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, da 150 euro a 500 euro per ciascun cane;

j) per la vendita al consumatore di tartufi freschi senza il rispetto delle modalità prescritte dall'*articolo 7 della legge 752/1985* da 300 euro a 1000 euro;

k) per la vendita al consumatore di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli *articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985* da 300 euro a 1000 euro;

l) per la lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita da parte di soggetti diversi da quelli previsti dall'*articolo 8 della legge 752/1985* da 300 euro a 1000 euro.

2. La raccolta dei tartufi nelle ipotesi previste dal comma 1 comporta la confisca del materiale raccolto, nonché la sanzione accessoria del ritiro del tesserino previsto dall'articolo 12, comma 3, per l'anno solare in corso.

3. Alle violazioni della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla *legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1* (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

4. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della *legge regionale 1/1984*.

(42) Articolo prima modificato dall'*art. 44, comma 1, lettera l)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24* e poi così sostituito dall'*art. 28, comma 1*, *L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 19 - Sanzioni amministrative e pecuniarie. - 1. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di cui all'*articolo 18 della legge n. 752/1985* sono determinate nelle misure seguenti:

a) raccolta senza il tesserino previsto:

1) da lire 200.000 a lire 600.000, se il tesserino non è stato conseguito;

2) da lire 10.000 a lire 30.000, se, pur avendolo conseguito, non si è in grado di esibirlo;

b) raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato, o senza attrezzo idoneo, o commercio di tartufi freschi fuori periodo di raccolta: da lire 300.000 a lire 900.000;

c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, per ogni decara o frazione del terreno lavorato: da lire 300.000 a lire 900.000;

d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da lire 100.000 a lire 300.000;

e) raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute: da lire 1.000.000 a lire 3.000.000;

f) raccolta di tartufi immaturi: da lire 10.000 a lire 30.000;

g) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte: da lire 300.000 a lire 900.000;

h) messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte: da lire 300.000 a lire 900.000.

2. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'*articolo 18 della legge n. 752/1985*, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni della specie, numero e peso dei tartufi confiscati.

3. Al trasgressore viene rilasciata copia del detto processo verbale contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione. Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al miglior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, di due offerte di acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, sarà versato alla Tesoreria della Provincia nel cui

territorio è stata commessa la violazione e verrà eventualmente restituito all'avente diritto nel caso in cui venga accertato che la violazione non sussiste.

4. Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.».

Art. 20
Norma finanziaria.

[1. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 19 sono accertate e riscosse sul capitolo 965 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata dei bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 al titolo III - categoria 3.5 - con la denominazione: "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'*articolo 19 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23* in materia di disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi".

2. Gli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2001, al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, che presenta sufficiente disponibilità.

3. Per le finalità previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni a carico del capitolo 6804 (2.1.155.2.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa dei bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione "Finanziamenti all'Ente regionale per la promozione lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.) per la concessione di contributi per l'attività di ricerca, sperimentazione, dimostrazione anche per scopi scientifici e assistenza tecnica e iniziative promozionali in materia di tartuficoltura, nonché per attività formativa, di qualificazione e formazione del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza e per la concessione di contributi ad associazioni micologiche e a privati per iniziative di valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e ad addestramento dei cani" e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

4. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni a carico del capitolo 6998 (2.1.210.3. 10. 10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - sezione X - con la denominazione "Spese per la produzione di piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie

controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali ed ambientali a vocazione tartufigena" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

5. All'onere complessivo di lire 150 milioni per l'anno 1999 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3 e 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto nel capitolo 9710 (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato al bilancio predetto).

6. Ai sensi dell'*articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7*, la spesa relativa agli anni successivi viene determinata in sede di legge finanziaria] (43).

---

(43) Articolo abrogato dall'art. 68, comma 1, lettera ss), *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 67 della stessa legge).

Art. 21
Indirizzi applicativi.

[1. Gli adempimenti facenti riferimento alla Regione previsti dalla presente legge sono attuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 15, comma 2, 18 e 19, che sono attuati dalla Direzione regionale delle foreste (44).

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, adotta un apposito atto di indirizzo per assicurare un'uniforme applicazione dei contenuti della presente legge nel territorio regionale, in armonia con la previgente disciplina legislativa e regolamentare (45)] (46).

---

(44) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 48*, *L.R. 22 febbraio 2000, n. 2*. Ai sensi dell'art. 11 della suddetta *L.R. n. 2/2000*, la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2000.

(45) Con *Delib.G.R. 25 febbraio 2000, n. 416* è stato approvato l'atto di indirizzo regionale di cui al presente comma.

(46) Articolo abrogato dall'art. 68, comma 1, lettera ss), *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 67 della stessa legge).

Art. 22

Modifica all'articolo 172 della legge regionale n. 7/1988 concernente il Servizio delle produzioni vegetali (47).

1. All'*articolo 172, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7*, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) cura gli adempimenti e gli interventi in materia di tartufi e tartuficoltura.".

(47) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

Art. 23

Rinvio (48).

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alla *legge n. 752/1985*.

(48) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

Art. 24

Entrata in vigore (49).

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione o obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

---

(49) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

L.R. TOSCANA 11 aprile 1995, n. 50 [(1)].

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni [(2)].

---

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 18 aprile 1995, n. 29-bis.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 16 marzo 2016, n. 186*.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Toscana disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi e promuove le opportune iniziative ai fini della loro tutela e conservazione.

Art. 2
Tartufi destinati al consumo da freschi.

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

2) Tuber Melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;

3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidium Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono quelle di cui alla normativa comunitaria e nazionale vigente [(3)].

3. L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista e in caso di dubbio o contestazione con esame microscopico delle spore, eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado o del Centro per lo studio della micologia del terreno del C.N.R. di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali delle Università, di cui all'ultimo comma dell'*art. 2 della L. n. 752 del 1985*, mediante rilascio di certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta regionale può stipulare apposita convenzione [(4)].

---

(3) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 17 luglio 1997, n. 52*.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 17 luglio 1997, n. 52*.

Art. 3

Disciplina della raccolta.

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo che non siano state adempiute le procedure di cui all'art. 6.

2. Agli effetti della presente legge i pascoli non sono da ritenersi compresi fra i terreni coltivati.

3. Il diritto di raccolta riservata di tartufi, ai sensi dell'*art. 3, comma secondo della L. n. 752 del 1985*, nelle tartufaie "coltivate" ed in quelle "controllate" compete ai titolari della loro conduzione; tale diritto consente la raccolta di qualunque specie di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente autorizzate e risultino delimitate da apposita tabellazione.

4. Le tabelle di cm. 20 x 30 con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, devono risultare collocate lungo la perimetrazione del terreno destinato a tartufaia ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e, in particolare, che da ogni cartello sia visibile il precedente

ed il successivo. La scritta, a stampatello e ben leggibile da terra dovrà specificare quanto segue: "Raccolta di tartufi riservata. Attestazione comunale n°...".

5. Le tabelle non sono soggette a tassa di registro.

6. Al fine di recare minor disturbo alla fauna selvatica nel periodo riproduttivo, dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno, è vietata la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica di cui agli *artt. 14, 15, 16, 17 e 18 della L.R. n. 3 del 1994*.

7. Gli enti gestori di cui al titolo IV, capo I della *legge regionale 21 marzo 2000, n. 39* (Legge forestale della Toscana) e successive modifiche e integrazioni, possono dare in concessione, ai fini della istituzione delle tartufaie controllate, beni del patrimonio agricolo - forestale in loro gestione, con lo scopo di consentire in essi l'attività di raccolta organizzata dei tartufi, a imprenditori agricoli singoli o associati, con priorità a coltivatori diretti e cooperative agricole, o ad associazioni di tartufai locali di cui al successivo art. 8 (5).

---

(5) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

Art. 4
Tartufaie controllate.

1. Per tartufaie "controllate" si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, preventivamente micorrizate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.

2. Per opportune pratiche colturali si intendono gli interventi di salvaguardia e miglioramento della efficienza produttiva della tartufaia naturale preesistente, nonché di tutela dell'ecosistema nel suo complesso, scelti, fra i seguenti, in relazione alle caratteristiche ecologiche della tartufaia:

a) opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fossette, muretti a secco, graticciate;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;

c) eliminazione della vegetazione infestante;

d) sarchiature superficiali dell'area coltivata; dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;

e) sfoltimento dei polloni sulle ceppaie e, se in presenza di vegetazione eccessivamente fitta, diradamenti selettivi di piante arboree;

f) irrigazioni e pacciamature;

g) adozione, in prossimità della tartufaia, di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema tartufigeno.

3. È considerata operazione di incremento di tartufaia naturale, l'inserimento, senza danneggiamento della stessa, di piantine tartufigene di specie idonea, preventivamente micorrizate, nella tartufaia naturale da migliorare od in prossimità della stessa, in terreno vocato, in numero non inferiore a 30 piante/Ha.

4. Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, il Comune competente per territorio può derogare a quanto previsto dal 3° comma, sentito il parere della competente struttura della Giunta regionale (6).

---

(6) Comma così modificato dall'*art. 40, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

Art. 5
Tartufaie "coltivate".

1. Per tartufaie "coltivate" si intendono quelle costituite da impianto ex-novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizate, in numero non inferiore a 100 piante/ha.

2. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distribuzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.

Art. 6

Raccolta riservata.

1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico - amministrativa:

1.1 Il richiedente inoltra al Comune competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.

Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a) mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata dalla tartufaia;

b) documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;

c) relazione tecnica comprendente:

- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall'intervento;

- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);

- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;

- durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti;

- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate;

- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all'impianto della tartufaia coltivata e/o controllata;

1.2 Il Comune effettua l'istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti e della rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti.

In caso di approvazione del progetto il Comune autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.

1.3 Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:

a) dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;

b) attestato della Ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizate con le specie indicate;

c) attestato di controllo delle piantine preventivamente micorrizate da porre a dimora nella tartufaia rilasciato dalla competente struttura della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla richiesta e comunque entro tempi tecnici utili per la loro messa a dimora, sulla base di una metodologia definitiva ed approvata dalla Giunta regionale (7).

1.4 Il Comune verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza della presente legge.

Tale attestato ha validità di anni 5 a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell'interessato.

2. Il comune per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi della competente struttura della Giunta regionale. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario alla competente struttura della Giunta regionale per formulare il suo parere tecnico, che, comunque, non può essere superiore a sessanta giorni (8).

3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo art. 7, 3° comma, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.

4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato il quale non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 21 della presente legge, 1° comma lettera o) ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comune entro il termine da questi stabilito.

5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma, autorizza il Comune a fare i lavori necessari e a provvedere alla riscossione delle relative spese.

---

(7) Lettera così modificata dall'*art. 41, comma 1, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 41, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*. Il testo originario era così formulato: «2. Il Comune per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dell'A.R.S.I.A. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario

all'A.R.S.I.A. di formulare il suo parere tecnico, che, comunque, non potrà essere superiore a 60 giorni.».

Art. 7
Consorzi volontari.

1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartuficola, nonché di difesa dell'ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

2. Al fine di garantire l'organicità della gestione delle aree tartufigene presenti all'interno del Consorzio, potranno essere incluse nei perimetri da tabellare aree nelle quali non sono effettuati interventi di miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell'area effettivamente oggetto d'intervento.

3. Il Comune approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia l'attestazione con le procedure dell'art. 6, previa acquisizione del parere tecnico della competente struttura della Giunta regionale (9).

---

(9) Comma così modificato dall'*art. 42, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

Art. 8
Associazioni dei raccoglitori.

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché di gestione delle tartufaie e di valorizzazione del prodotto, possono costituirsi associazioni dei raccoglitori.

2. Il riconoscimento da parte dei competenti Organi Regionali di dette associazioni avverrà con le procedure di cui alla *L.R. 4 agosto 1986, n. 35*.

3. Le associazioni che ottengono il riconoscimento ai sensi della *L.R. n. 35 del 1986*, per poter accedere alle facilitazioni e agevolazioni previste dalla presente legge, dovranno dimostrare che il loro statuto prevede lo svolgimento di attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni e che almeno il 50% dei soci sono residenti o nelle aree geografiche di cui all'art. 15 o nei territori dove abitualmente svolgono la loro attività di ricerca.

Art. 9
Iniziative promozionali.

[1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio, tenendo conto delle proposte degli Enti locali, dell'A.R.S.I.A., delle Associazioni dei tartufai, riconosciute ai sensi del precedente art. 8 delle Associazioni dei consumatori e delle Università ed Istituzioni scientifiche, promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e dimostrazione, alla formazione tecnica professionale, alla qualificazione dei raccoglitori, alla tutela, promozione, pubblicazione e salvaguardia culturale in materia di tartuficoltura] (10).

(10) Il presente articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 7 agosto 1996, n. 64*, è stato poi abrogato dall'*art. 1, L.R. 21 febbraio 2001, n. 10*.

Art. 10
Idoneità ed autorizzazione alla raccolta (11).

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

2. La Regione nomina le commissioni dinanzi alle quali deve essere sostenuto l'esame per il conseguimento dell'idoneità alla raccolta del tartufo (12).

2-bis. Ogni commissione rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova (13).

3. L'articolazione territoriale, le modalità di effettuazione e svolgimento dell'esame e le regole per il funzionamento delle commissioni sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma (14).

4. Ogni commissione è composta da:

a) un dirigente regionale che la presiede;

b) un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato;

c) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;

d) due esperti designati dalle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi della *legge regionale 24 aprile 2001, n. 19* (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della *legge regionale 4 agosto 1986, n. 35* "Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private"), se esistenti nel territorio [(15)].

5. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.

6. L'esame di idoneità verte sul riconoscimento delle varie specie di tartufi, le tecniche di raccolta ed il miglioramento delle tartufaie nonché le tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, le normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.

7. Un dipendente della Regione svolge le funzioni di segretario della commissione [(16)].

8. Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge.

---

(11) Rubrica così modificata dall'*art. 4, comma 1*, *L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(12) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 2*, *L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Tale idoneità è conseguita a seguito di esame da sostenere dinanzi ad una commissione nominata dalla Provincia per ogni rispettivo capoluogo.».

(13) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 3*, *L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(14) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 4*, *L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. La commissione di cui al comma precedente ha sede presso la Provincia e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.».

(15) Comma dapprima modificato dall'*art. 43, L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e poi così sostituito dall'*art. 4, comma 5, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La commissione è composta da:

- dirigente responsabile del settore agricoltura e foreste della Provincia, che la presiede;

- un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato;

- un esperto della Regione ;

- tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

- due esperti designati dalle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi della *L.R. n. 35 del 1986*, se esistenti nella Provincia.».

(16) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 6, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

Art. 11
Tesserino di idoneità.

1. L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede al Comune di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità e la fotografia. L'età minima dei raccoglitori non può essere inferiore a 14 anni.

2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui all'articolo 23 (17).

3. Il tesserino ha validità quinquennale ed è rinnovato su richiesta dell'interessato.

4. Il tesserino ha validità sull'intero territorio nazionale.

5. Presso la Giunta regionale è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati dai Comuni ricadenti nel proprio territorio. A tale scopo i Comuni trasmettono semestralmente i relativi dati (18).

5-bis. Dalla data di entrata in vigore della *legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14* (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione del la *L.R. 22/2015*. Modifiche alla *legge regionale n. 31/1990*, alla *legge regionale n. 50/1995*, alla *legge regionale n. 15/1997*, alla *legge regionale n. 1/1998*, alla *legge regionale n. 11/1998*, alla *legge regionale n. 16/1999*, alla *legge regionale n. 60/1999*, alla *legge regionale n. 30/2003*, alla *legge regionale n. 45/2003*, alla *legge regionale n. 21/2004*, alla *legge regionale n. 1/2006*, alla *legge regionale n. 45/2007*, alla *legge regionale n. 21/2009*, alla *legge regionale n. 68/2012*), i nominativi iscritti negli elenchi provinciali confluiscono nell'elenco nominativo dei titolari dei tesserini (19).

6. Fatte salve tutte le altre disposizioni non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente art. 10, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

---

(17) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 21 febbraio 2001, n. 10*. Il testo originario era così formulato: «2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento della relativa tassa di concessione regionale di cui al successivo art. 23.».

(18) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(19) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

Art. 12
Modalità di ricerca e raccolta.

1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.

2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo.

4. È in ogni caso vietato:

a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;

b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario;

c) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori delle ore indicate all'art. 13 (20).

---

(20) Lettera così sostituita dall'*art. 2, L.R. 7 agosto 1996, n. 64*.

Art. 13
Calendario di raccolta (21).

1. La raccolta è consentita secondo il seguente calendario:

a) Tuber Magnatum:

- per le aree geografiche, di provenienza delle Colline Sanminiatesi e delle Crete Senesi dal 10 settembre al 31 dicembre;

- per il resto del territorio regionale dal 1° ottobre al 31 dicembre;

b) Tuber melanosporum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo:

c) Tuber brumale, var. moschatum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;

d) Tuber aestivum: per tutto il territorio regionale dal 1° giugno al 30 novembre;

e) Tuber uncinatum: per tutto il territorio regionale dal 1° ottobre al 31 dicembre;

f) Tuber brumale: per tutto il territorio regionale dal 1° gennaio al 15 marzo;

g) Tuber albidum: per tutto il territorio regionale dal 15 gennaio al 30 aprile;

h) Tuber macrosporum: per tutto il territorio regionale dal 1° settembre al 31 dicembre;

i) Tuber mesentericum: per tutto il territorio regionale dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite secondo i seguenti orari:

gennaio	dalle ore 7.00 alle ore 18.00;
febbraio	dalle ore 6.30 alle ore 18.30;
marzo	dalle ore 6.00 alle ore 19.00;
aprile	dalle ore 5.30 alle ore 19.30;
giugno	dalle ore 5.00 alle ore 21.00:
luglio	dalle ore 5.00 alle ore 21.00;
agosto	dalle ore 5.30 alle ore 20.30;
settembre	dalle ore 5.30 alle ore 19.30;
ottobre	dalle ore 6.00 alle ore 18.30;
novembre	dalle ore 6.30 alle ore 18.30;
dicembre	dalle ore 7.00 alle ore 17.30.

3. Il Consiglio regionale con proprio atto può emanare eventuali variazioni ai periodi indicati ai commi 1 e 2. del presente articolo su proposta della Giunta regionale, su parere di almeno uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3 e della competente struttura della Giunta regionale (22).

4. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, sentito almeno uno degli istituti di cui all'art. 2, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi (23).

5. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.

6. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata (24).

---

(21) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 7 agosto 1996, n. 64*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(22) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 1, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

(23) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e dall'*art. 6, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(24) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

Art. 14
Vendita di tartufi freschi.

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità.

2. I tartufi interi devono essere venduti separati dai tartufi spezzati.

3. I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

4. Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensioni inferiore.

5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata all'art. 2, e la zona geografica di raccolta.

Art. 15

Zone geografiche di provenienza tutela e valorizzazione.

1. Allo scopo di qualificare la produzione regionale tartuficola, nonché di offrire al consumatore la conoscenza della provenienza del prodotto, vengono individuate le seguenti aree geografiche di raccolta:

1) tartufo toscano bianco del Casentino;

2) tartufo toscano bianco delle Colline Sanminiatesi;

3) tartufo toscano bianco delle Crete Senesi;

4) tartufo toscano bianco del Mugello;

5) tartufo toscano bianco della Val Tiberina.

2. La Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale l'istituzione di nuove zone geografiche di provenienza del prodotto con la relativa delimitazione, nonché di variazione della delimitazione delle aree geografiche di cui al precedente comma 1 [(25)].

3. I Comuni ricadenti nelle zone di cui al primo e secondo comma, allo scopo di tutelare gli ambienti tartufigeni, possono individuare e delimitare le aree di effettiva produzione di tartufi attraverso gli strumenti e le procedure previsti dalla *L.R. n. 65/2014* (Norme per il governo del territorio). A tal fine i Comuni

possono avvalersi dell'apporto tecnico della competente struttura della Giunta regionale (26).

---

(25) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 1*, *L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e dall'*art. 7, comma 1*, *L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(26) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 2*, *L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e dall'*art. 48, comma 1*, *L.R. 9 agosto 2016, n. 58*.

Art. 16
Lavorazione dei tartufi.

1. La lavorazione del tartufo per la conservazione e successiva vendita può essere effettuata per le specie di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente:

a) dalle imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura al Registro ditte nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e/o iscritte nel corrispondente settore del Registro delle imprese;

b) dai consorzi volontari, di cui al precedente articolo 7;

c) dalle cooperative di conservazione e commercializzazione (27).

2. Sono fatte salve le norme di cui alla *L. 9 febbraio 1963, n. 59*.

3. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la data di confezione, il termine minimo di conservazione, la località di cui ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione delle zone di cui all'art. 15, la classifica ed il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza (28).

4. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari di cui alla *L. 30 aprile 1962, n. 283* e relativo regolamento di esecuzione nonché successive modificazioni ed integrazioni.

---

(27) Comma così sostituito dall'*art. 3*, *L.R. 17 luglio 1997, n. 52*.

(28) Comma così sostituito dall'*art. 3, L.R. 17 luglio 1997, n. 52*.

Art. 17
Conservazione tartufi.

1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nell'etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

2. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre a quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sull'etichetta con termini appropriati e comprensibili.

3. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

Art. 18
Commercializzazione tartufi.

1. I tartufi conservati sono posti in commercio solo se maturi, sani, ben puliti e contenuti in recipienti provvisti di etichetta con l'indicazione della specie e della classifica prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente (29).

2. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum. uncinatum. mesentericum;

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell'etichetta.

3. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5%.

(29) Comma così sostituito dall'*art. 4, L.R. 17 luglio 1997, n. 52*.

Art. 19
Accertamento delle infrazioni.

1. Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge gli agenti dipendenti dagli Enti locali, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, le Guardie ambientali volontarie (G.A.V.), gli organi di vigilanza e ispezione delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) nonché, limitatamente alle aree oggetto di raccolta riservata, le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall'*articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689* "Modifiche al sistema penale", i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l'esibizione del tesserino di idoneità di cui all'articolo 11 nonché della ricevuta relativa al pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'articolo 23 (30).

(30) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 21 febbraio 2001, n. 10*. Il testo originario era il seguente: «Art. 19. Accertamento delle infrazioni. 1. Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge gli agenti dipendenti dagli Enti Locali, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria.

2. Possono inoltre essere impiegati quali guardie volontarie, in conformità con la legislazione vigente in materia di sanzioni amministrative, previa stipulazione con le Provincie di convenzione con le associazioni operanti nella materia di cui alla presente legge, gli associati delle medesime.

3. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dal primo comma dell'*art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689*, i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l'esibizione del tesserino di idoneità di cui all'art. 11.».

Art. 20
Procedimento sanzionatorio.

1. [Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è la Provincia nel cui territorio è stata commessa l'infrazione. Le somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative vengono introitate dalle Province] (31).

2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della *Legge 24 novembre 1981, n. 689* "Modifiche al sistema penale" e della *legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81* (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) (32).

3. Gli agenti accertatori procedono al sequestro dei tartufi raccolti, messi in commercio o comunque detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.

4. Salvo il caso in cui emetta ordinanza di archiviazione, la Regione dispone sempre la confisca dei tartufi sequestrati ai sensi del precedente terzo comma con l'ordinanza ingiuntiva di pagamento (33).

5. In caso di pagamento in misura ridotta, la confisca è disposta con apposita ordinanza.

---

(31) Comma dapprima sostituito dall'*art. 4, L.R. 7 agosto 1996, n. 64* e poi abrogato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(32) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(33) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

Art. 21
Sanzioni amministrative.

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi effettua la ricerca e la raccolta del tartufo senza aver conseguito il tesserino di cui all'articolo 11;

b) la sanzione da euro 100,00 a euro 600,00 per chi, pur essendo munito del tesserino, non ha provveduto al pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'articolo 23;

c) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca e la raccolta in periodo di divieto o in ore non consentite;

d) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane appositamente addestrato o senza idoneo attrezzo;

e) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta o la ricerca mediante la lavorazione andante del terreno o effettua buche in soprannumero o non riempite subito con il medesimo terreno di scavo per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d'arte [34];

f) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi quindici anni dal rimboschimento; tali aree devono essere delimitate da tabelle recanti la scritta "area di rimboschimento fino al ...", disposte con la tipologia e le modalità di cui all'articolo 3, comma 4;

g) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi raccoglie tartufi immaturi: in detto caso si applica inoltre la sanzione di euro 100,00 per ogni tartufo colto immaturo;

h) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per la vendita al mercato pubblico di tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;

i) la sanzione da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta previsto dal calendario ovvero per chi esercita il commercio di tipi di tartufo non previsti dall'articolo 2;

l) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi mette in commercio tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;

m) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la raccolta dei tartufi nei terreni di "raccolta di tartufo riservata" senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducente il fondo o per chi esercita senza averne titolo la raccolta nei terreni d'uso civico tabellati con la scritta "raccolta di tartufo riservata - terre d'uso civico";

n) la tabellazione illegittima delle aree rimboschite è punita con una sanzione di euro 25,00 per ogni tabella apposta illegittimamente;

o) l'apposizione o il mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate è punita con una sanzione da euro 1.500,00 a euro 9.000,00;

p) la sanzione da euro 50,00 a euro 300,00 per chi non esibisce, all'atto dell'accertamento o entro tre giorni dalla data dell'accertamento stesso, il tesserino di cui all'articolo 11 e la ricevuta di pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'articolo 23 a richiesta degli agenti accertatori;

q) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 a chi non appone la tabellazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4;

r) la sanzione da euro 150,00, a euro 900,00 per la violazione di cui all'articolo 3, commi 6 e 7;

s) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario di raccolta non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 22, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.

3. Qualora sia accertata la violazione di cui al comma 1, lettera g), l'ammontare del pagamento in misura ridotta è determinato, da un minimo ad un massimo, con i criteri di cui all'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificato dall'*articolo 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213* e, per la parte proporzionale, moltiplicando l'importo base indicato nella stessa lettera g) per il numero dei tartufi immaturi risultante dal verbale di accertamento (35).

---

(34) Lettera così modificata dall'*art. 9, commi 1 e 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(35) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 4, L.R. 21 febbraio 2001, n. 10*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 8, L.R. 27 luglio 2007, n. 40*. Il testo precedente così recitava: «Art. 21. Sanzioni. 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, per chi effettua la ricerca e la raccolta del tartufo senza aver conseguito il tesserino di cui all'articolo 11;

b) la sanzione da Lit. 150.000 pari a Euro 77,47 a Lit. 1.500.000 pari a Euro 774,68 per chi, .pur essendo munito del tesserino, non ha provveduto al pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'articolo 23;

c) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, per chi esercita la ricerca e la raccolta in periodo di divieto o in ore non consentite;

d) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47 a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, per chi esercita la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane appositamente addestrato o senza idoneo attrezzo;

e) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, per chi esercita la raccolta o la ricerca mediante la lavorazione anche del terreno o effettua buche in soprannumero o non riempite subito con il medesimo terreno di scavo per deciara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d'arte;

f) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, per chi esercita la raccolta nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi quindici anni dal rimboschimento; tali aree devono essere delimitate da tabelle recanti la scritta: "area di rimboschimento fino al..." disposte con la tipologia e le modalità di cui al quarto comma del precedente articolo 3;

g) la sanzione da Lit. 100.000, pari a Euro 51,64, a Lit. 1.000.000, pari a Euro 516,46, per chi raccoglie tartufi immaturi: in detto caso oltre alla sanzione precedente si applica una sanzione di Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, per ogni tartufo colto immaturo;

h) la sanzione di Lit. 250.000, pari a Euro 129,11, a Lit. 2.500.000, pari a Euro 1.291,14 per la vendita al mercato pubblico di tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;

i) la sanzione da Lit. 600.000, pari a Euro 309,87, a Lit. 6.000.000, pari a Euro 3.098,74 per chi esercita il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta previsto dal calendario ovvero per chi esercita il commercio di tipi di tartufo non previsti dall'articolo 2;

l) la sanzione da Lit. 300.000, pari a Euro 154,94, a Lit. 3.000.000, pari a Euro 1.549,37, per chi mette in commercio tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;

m) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, salvo e impregiudicato ogni altra sanzione per chi esercita la raccolta dei tartufi nei terreni di "Raccolta di tartufo riservata" senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducente il fondo o per chi esercita senza averne titolo la raccolta nei terreni d'uso civico tabellati con la scritta "raccolta di tartufo riservata - terre d'uso civico";

n) la tabellazione illegittima delle aree rimboschite, è punita con una sanzione di Lit. 25.000, pari a Euro 12,91, per ogni tabella apposta illegittimamente;

o) l'apposizione o il mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate è punita con una sanzione da Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, a Lit. 15.000.000, pari a Euro 7.746,85;

p) la sanzione da Lit. 75.000 pari a Euro 38,73 a Lit. 750.000 pari a Euro 387,34 per chi non esibisce, all'atto dell'accertamento o entro tre giorni dalla data dell'accertamento stesso, il tesserino di cui all'articolo 11 e la ricevuta di pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'articolo 23 a richiesta degli agenti accertatori;

q) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, a chi non appone la tabellazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 4;

r) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, per la violazione di cui all'articolo 3 commi 6 e 7 della presente legge;

s) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario di raccolta non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma precedente sono raddoppiate.

3. Qualora sia accertata la violazione di cui alla lettera g) del primo comma, l'ammontare del pagamento in misura ridotta è determinato, da un minimo ad un massimo, con i criteri di cui all'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689* e, per la parte proporzionale, moltiplicando l'importo base indicato nella stessa lettera g) per il numero dei tartufi immaturi risultante dal verbale di accertamento».

Art. 22
Recidiva.

1. Ai fini della presente legge è considerato recidivo colui che dopo aver commesso una delle infrazioni di cui al primo comma dell'art. 21, ne commette, nei cinque anni successivi, un'altra, ancorché diversa dalla precedente.

2. Le infrazioni accertate con provvedimento amministrativo o giurisprudenziale definitivo sono annotati, su richiesta della Regione, nel tesserino di cui all'art. 11, a cura del Comune che lo ha rilasciato (36).

3. Alla terza violazione contestata è previsto il ritiro del tesserino per 1 anno.

---

(36) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

Art. 23

Importo relativo all'abilitazione.

1 Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino di idoneità, è tenuto al pagamento dell'importo relativo all'abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al comma 3. Nei successivi anni di validità del tesserino il raccoglitore è tenuto al versamento annuale di pari importo prima dell'inizio dell'attività di ricerca e raccolta; tale versamento ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. Il pagamento dell'importo di cui al comma 1 non è dovuto in caso di non esercizio, per l'anno solare, dell'attività di ricerca e di raccolta.

3. L'importo relativo all'abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in Lit. 180.000, pari a Euro 92,96, e viene introitato direttamente dalla Regione Toscana. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con atto deliberativo da assumersi entro il 30 novembre di ogni anno, può modificare detto importo [(37)].

---

(37) Articolo così sostituito dall'*art. 5, L.R. 21 febbraio 2001, n. 10*. Il testo originario così disponeva: «Art. 23. Tasse di concessione regionale. 1. I provvedimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività regolata dalla presente legge sono soggetti alla tassa sulle concessioni regionali di cui alla tariffa annessa al *D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230* e successive modificazioni e con le modalità stabilite dalla *legge regionale 15 maggio 1980, n. 54* e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino di abilitazione, è tenuto al pagamento della tassa di rilascio. Successivamente, per ogni solare di validità del tesserino, il raccoglitore è tenuto al versamento della tassa di concessione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. Il pagamento della tassa di concessione non è dovuto in caso di non esercizio dell'attività di ricerca e di raccolta.».

Art. 24
Norme transitorie.

1. Permangono in vigore le attestazioni di tartufaia "coltivata" e "controllata" rilasciate ai sensi della precedente *L.R. n. 58 del 1988*.

2. L'attestato di cui al punto c) del comma 1.3 dell'art. 6 dovrà essere esibito dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale della relativa metodologia di controllo.

3. Le associazioni dei tartufai già riconosciute, hanno un anno di tempo dall'entrata in vigore della presente legge per adeguarsi alla nuova normativa.

4. Permane in vigore la validità dei tesserini rilasciati sulla base della precedente normativa (*L.R. n. 58 del 1988*).

5. Il versamento della tassa di rilascio e della tassa annuale, con le modalità e nei tempi di cui all'articolo 23, ha inizio a partire dall'anno 1996 (38).

6. Le associazioni dei tartufai già riconosciute ai sensi della *L.R. n. 35 del 1986*, per poter accedere alle facilitazioni e agevolazioni previste dalla presente legge, devono, entro un anno, conformare il loro statuto a quanto richiesto dal precedente articolo 8, 3° comma.

---

(38) Comma così modificato dall'*art. 5, L.R. 7 agosto 1996, n. 64*.

Art. 25
Disposizioni finanziarie (39) (40).

1 I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui all'articolo 23 sono impiegati, a decorrere dal 1° gennaio 2002, per incentivare interventi di tutela, valorizzazione e ripristino ambientale (41).

2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi dell'articolo 23, in misura non inferiore al 90 per cento, a favore dei comuni e dei soggetti associativi di cui all'articolo 8, anche in collaborazione tra loro (42).

3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata in modo che le risorse assegnate per ambito provinciale siano proporzionali al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti, al 31 dicembre dell'anno precedente all'emanazione dell'avviso pubblico, nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, presenti per ambito provinciale (43).

4. L'individuazione dei soggetti destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi sono effettuate dalla Giunta regionale sulla base di progetti presentati a seguito di apposito avviso pubblico (44).

4-bis. Nell'assegnazione delle risorse ai progetti la Giunta regionale opera tenendo conto dell'entità, della rilevanza e della storicità delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni ed il ripristino ambientale delle aree tartufigene (45).

4-ter. Nei casi in cui non siano presentati progetti per uno o più ambiti provinciali interessati alla ripartizione delle risorse, le stesse sono riassegnate ai progetti relativi agli altri ambiti provinciali con le modalità di cui al comma 3 (46).

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli anni successivi al 2001, sono determinati sulla base delle somme introitate dalla Regione nell'anno precedente a seguito del versamento dell'importo delle abilitazioni di cui all'articolo 23 e trovano copertura con la legge di bilancio.

---

(39) Articolo così sostituito dall'*art. 6, L.R. 21 febbraio 2001, n. 10*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Disposizioni finanziarie. 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti disposti dalle leggi annuali di bilancio sui competenti capitoli di spesa.

2. I capitoli 25110 e 25112 del bilancio 1995 cambiano la loro denominazione in "Interventi per la tutela, la valorizzazione in materia di tartuficoltura - *L.R. 11 aprile 1995, n. 50*.».

(40) Vedi la *Delib.G.R. 17 settembre 2001, n. 1016* che ha approvato le disposizioni per l'utilizzazionedei fondi di cui al presente articolo.

(41) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1*, *L.R. 4 luglio 2017, n. 31*.

(42) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2*, *L.R. 4 luglio 2017, n. 31*. Il testo precedente era così formulato: «2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi del comma 1, nella misura del sessanta per cento a favore dei comuni ricompresi nelle aree geografiche di raccolta di cui all'articolo 15 ed individuati ai sensi del comma 3 per interventi organizzati dagli stessi o da soggetti privati senza scopo di lucro, anche in collaborazione tra loro.».

In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 46, comma 1*, *L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e dall'*art. 11, comma 1*, *L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*.

(43) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 2*, *L.R. 23 febbraio 2016, n. 14* e poi dall'*art. 1, comma 3*, *L.R. 4 luglio 2017, n. 31*. Il testo precedente era così formulato: «3. L'individuazione dei comuni destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi è effettuata dalla Giunta regionale. A tal fine essa:

a) calcola preliminarmente le somme da ripartire tra i comuni di una medesima provincia in rapporto al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, presenti per ambito provinciale;

b) ripartisce successivamente le somme di cui alla lettera a) tra i comuni individuati tenendo conto del numero e della rilevanza delle iniziative volte alla tu tela, promozione e valorizzazione economica del tartufo e della tartufi cultura, organizzate dagli stessi in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 8 nei dieci anni precedenti l'assegnazione del contributo. In caso di comune risultante dalla fusione di due o più comuni si considerano le iniziative organizzate nei dieci anni precedenti da almeno uno di essi.».

(44) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 4*, *L.R. 4 luglio 2017, n. 31*. Il testo precedente era così formulato: «4. La Giunta regionale con deliberazione definisce le finalità degli interventi organizzati o finanziati dai comuni.».

In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 46, comma 2*, *L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e dall'*art. 11, comma 3*, *L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*.

(45) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 5*, *L.R. 4 luglio 2017, n. 31*.

(46) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 6*, *L.R. 4 luglio 2017, n. 31*.

Art. 26
Norme finali.

1. La *legge regionale 3 agosto 1988, n. 58* (47) modificata dalla *L.R. 4 luglio 1989, n. 42* è abrogata.

---

(47) La data della legge è stata così corretta con avviso di errata-corrige nel B.U. 7 giugno 1995, n. 40.

L.R. BASILICATA 27 marzo 1995, n. 35 [(1)].

Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 3 aprile 1995, n. 25.

Art. 1
Finalità.

1. In adempimento a quanto previsto dalla *legge 16 dicembre 1985, n. 752*, sono emanate le seguenti norme per la disciplina della raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.

Art. 2
Misure generali di tutela.

1. Sono considerate protette, ai fini della presente legge, tutte le specie di tartufi.

2. Sono vietati l'estirpazione ed il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al comma successivo.

3. Ai fini della presente legge, per raccolta controllata si intende l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, ivi compreso il trasporto nei e dai luoghi naturali di produzione. La raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 3
Modalità di raccolta dei tartufi.

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella", aventi lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata alle specie commestibili, di cui all'*art. 2 della legge n. 752/1985*, ed ai rispettivi periodi come riportati nella tabella "A" allegata alla presente legge (2).

3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

5. Le buche aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con la medesima terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente livellato.

6. La ricerca deve essere effettuata, con l'ausilio di non più di due cani da ricerca, limitando lo scavo al punto dove il cane lo ha iniziato.

7. Nel periodo di raccolta dei tartufi è vietata la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene vocate, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.

8. In relazione all'andamento climatico stagionale, la Giunta regionale, su richiesta di una o più Comunità montane, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere degli Istituti specializzati di scienze agrarie o forestali della Università di Basilicata (3).

9. Con le medesime procedure di cui al comma 8, la Giunta regionale, qualora sia necessaria una razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico- fisica del terreno, nonché al patrimonio boschivo, o per altri gravi motivi, può limitare o revocare temporaneamente la raccolta nelle zone interessate (4).

10. Alle variazioni del calendario di raccolta, nonché ai limiti o dinieghi temporanei è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nei comuni e nelle zone interessate.

---

(2) Comma così modificato dall'*art. 40, comma 1, L.R. 18 agosto 2014, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74, comma 1, della medesima legge).

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 27 aprile 2007, n. 593* e la *Delib.G.R. 14 febbraio 2013, n. 159*.

(4) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 27 aprile 2007, n. 593* e la *Delib.G.R. 14 febbraio 2013, n. 159*.

Art. 4

Autorizzazioni alla raccolta.

1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.

2. Il tesserino, recante le generalità e la fotografia del titolare, deve essere conforme al modello approvato e distribuito dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'*art. 5 della legge n. 752/1985*, ed è rilasciato previo esame della Comunità montana di residenza dell'interessato; per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna Comunità montana, il tesserino è rilasciato dalla Comunità montana più vicina a detti comuni.

4. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

5. Il tesserino ha validità quinquennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

6. Sono esenti dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

8. La domanda per il rilascio del tesserino va inoltrata al Presidente della Comunità montana competente e deve essere corredata da:

a) certificato di residenza;

b) attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità;

c) due foto formato tessera, di cui una autenticata;

d) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.

Art. 5

Esame di idoneità per la raccolta.

1. Il rilascio del tesserino di cui all'art. 4 è subordinato al superamento di un esame di idoneità dinanzi ad apposita Commissione costituita presso ciascuna Comunità montana e composta da:

a) un rappresentante della Comunità montana, che la presiede;

b) un funzionario regionale del Dipartimento agricoltura, foreste, caccia e pesca;

c) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;

d) un esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello provinciale o regionale;

e) un esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale.

2. Le designazioni dei componenti la Commissione devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la Commissione si intende utilmente costituita anche con designazioni parziali.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Comunità montana di livello non inferiore al sesto.

4. Ai componenti della Commissione estranei alla amministrazione regionale o comunitaria spetta una indennità di presenza secondo le norme vigenti.

5. La Comunità montana provvede a tutto quanto necessario per il funzionamento della Commissione.

6. La Commissione tiene di norma due sessioni d'esame nei periodi aprile-giugno e ottobre-dicembre di ogni anno con sedute mensili, anche in sedi decentrate. Il calendario delle sedute, la sede e le materie dell'esame sono resi pubblici almeno 15 giorni prima di ciascuna sessione.

7. Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento della tartufaia, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

Art. 6

Terreni di dominio collettivo, Terreni gravati da uso civico, Terreni soggetti ad altri vincoli.

1. In attuazione di quanto disposto dall'*art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766*, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i comuni, le Frazioni o le Associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere dell'Ufficio foreste, ecologia, caccia e pesca ai sensi dell'art. 8, comma 4, della presente legge.

3. Nei terreni soggetti a vincolo connesso all'attività venatoria la ricerca è consentita previa autorizzazione della Comunità montana competente per territorio che, sentito il legale rappresentante dell'Ente gestore o dell'Azienda proprietaria, stabilisce il numero dei raccoglitori ammessi, i turni di raccolta e le modalità di accesso al fondo, sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta regionale.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agrituristico-venatorie, l'attività di ricerca è consentita con le modalità di cui al comma 3, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio, e non può essere subordinata al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.

5. La raccolta dei tartufi è comunque vietata:

a) nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche, salva diversa regolamentazione dei competenti organismi di gestione;

b) nelle aree di nuovi rimboschimenti prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;

c) nelle aree di particolare valore scientifico, indicate nelle carte delle vocazioni tartufigene.

Art. 7

Natura delle tartufaie.

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi.

2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono, tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano esposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di Tartufi Riservata".

Art. 8
Tartufaie controllate.

1. Si intende per tartufaia controllata quella costituita da uno o più appezzamenti di terreno dove sono presenti una o più aree in cui crescono tartufi allo stato naturale, sottoposte a miglioramenti colturali ed incrementate con la messa dimora di idonee piante tartufigene.

2. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

a) decespugliamento e/o diramento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;

c) sarchiatura annuale della tartufaia;

d) potatura delle piante simbionti;

e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici coltivate da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;

f) graticciate trasversali sulle superfici coltivate per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni dieci anni;

g) drenaggio e governo delle acque superficiali;

h) irrigazione di soccorso sulla superficie delle tartufaie;

i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

3. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, in numero non inferiore a due fra tutte le operazioni indicate al comma precedente.

4. Le operazioni colturali da effettuare, in relazione alle specie di tartufo presenti, vengono individuate dal competente Ufficio foreste, ecologie, caccia e pesca della Giunta regionale, mediante sopralluogo d'intesa con rappresentanti del Corpo forestale dello Stato e della Comunità montana competente per territorio.

5. Le operazioni di cui alle lettere b) e g) del presente secondo comma sono considerate necessarie in relazione alle specie Tuber Magnatum Pico, salvo diverso motivato parere dell'Ufficio foreste, ecologia, caccia e pesca.

6. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, tenuto conto, in sede di sopralluogo di cui al precedente comma 4, della natura e della potenzialità produttiva del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata in prossimità della superficie di ciascuna cava o, nei casi di impossibilità, sui terreni idonei prossimi alla medesima.

Art. 9
Tartufaie coltivate.

1. Per tartufaia coltivata si intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora sui terreni non prossimi a tartufaie naturali, secondo adeguati sesti d'impianto e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.

2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.

3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al primo comma.

4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma.

5. Il mancato adempimento delle prescrizioni previste al precedente art. 8 ed al presente articolo ovvero l'accertato venir meno dei presupposti del riconoscimento comporta la revoca immediata dello stesso.

6. In caso di revoca l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima che sia trascorso un anno dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 10
Riconoscimento delle tartufaie.

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su istanza degli interessati ed a seguito del sopralluogo di cui all'art. 8, comma 4.

2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al presidente della Giunta regionale, allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agroforestale:

a) planimetria catastale in scala adeguata che individui con esattezza l'area in cui viene chiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione colturale dei terreni;

b) relazione contenente tutti gli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufaia.

3. In particolare devono essere specificati:

a) giacitura del terreno;

b) descrizione delle caratteristiche fisicochimiche;

c) tipo di vegetazione, numero e specie delle piante tartufigene presenti nell'area interessata;

d) numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza;

e) piano colturale e di conservazione della tartufaia.

4. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle ai sensi del precedente art. 7.

Art. 11
Costituzione di consorzi.

1. I titolari delle aziende agricole o forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

2. Nel caso di continuità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

3. I consorzi possono usufruire dei contributi e di mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie.

Art. 12

Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale.

1. La Giunta regionale individua le foreste del demanio regionale ove sono presenti tartufaie naturali, coltivate o controllate.

2. Le Comunità montane competenti per territorio, o in mancanza, le province, provvedono a rilasciare speciali autorizzazioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale stabilendo, entro il 20 settembre di ogni anno, il numero massimo di autorizzazioni.

3. Il numero delle autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.

4. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale.

5. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate e controllate.

6. Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità annuale.

7. È fatto divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

8. La Giunta regionale, sentita la Comunità montana competente, individua le tartufaie coltivate che insistono nelle foreste del demanio regionale, da destinare esclusivamente alla sperimentazione ed alla micorizzazione delle piante,

stabilendo a tale scopo opportune convenzioni con centri sperimentali ed istituti scientifici specializzati.

Art. 13
Albi regionali.

1. La Giunta regionale istituisce appositi albi presso l'Ufficio foreste ecologia, caccia e pesca in cui sono iscritte le tartufaie riconosciute come controllate o coltivate.

2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa a terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi così come l'eventuale cessione della raccolta o della coltivazione.

3. Detti albi sono soggetti ad aggiornamenti triennali a seguito di verifiche sullo stato di conduzione delle tartufaie medesime, effettuate a cura dell'Ufficio foreste d'intesa con rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato e della Comunità montana competente per territorio.

Art. 14
Zone geografiche.

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, individua e determina le vocazioni tartufigene relative all'intero territorio regionale, utilizzando la consulenza di istituti scientifici Universitari, di esperti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste e micologiche.

2. A tale fine le province, le Comunità montane e gli Enti gestori dei parchi regionali elaborano e trasmettono alla Giunta regionale le proposte per il territorio di competenza.

3. Le carte delle vocazioni tartufigene, redatte in scala adeguata:

a) delimitano le zone geografiche di raccolta dei tartufi;

b) individuano i territori vocati, anche con riferimento alle diverse specie;

c) localizzano le aree di particolare valore scientifico, finalizzate ad attività di controllo e di ricerca, nelle quali può essere precluso ogni tipo di raccolta;

d) identificano le altre aree di elevata vocazione, ove realizzare prioritariamente interventi di recupero e miglioramento ambientale, finalizzati all'incremento della produzione tartufigena, ivi compreso l'impianto ex novo di tartufaie coltivate.

4. Alle carte delle vocazioni tartufigene sono allegati l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori regionali e le proposte di interventi di conservazione e valorizzazione delle potenzialità tartufigene.

Art. 15
Raccolta a fini didattici e scientifici.

1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità didattiche e scientifiche, gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca possono essere autorizzati, dalla Giunta regionale, alla raccolta di tartufi anche appartenenti a specie non elencate nella tabella "A" allegata alla presente legge.

2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo ed il periodo della raccolta.

Art. 16
Commercializzazione dei tartufi.

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ai generi e specie indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.

2. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 14 della *legge n. 752/1985*.

Art. 17
Tassa di concessione.

1. È istituita una tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura stabilita alla corrispondente voce della tariffa del *D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230* e successive modificazioni.

2. Il versamento della tassa di concessione deve essere effettuato, a decorrere dal 1995, su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata e deve essere rinnovato, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

3. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, né a coloro che, consorziati ai sensi dell'articolo 11, esercitano la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.

Art. 18
Iniziative promozionali e modalità di finanziamento.

1. La Giunta regionale predispone programmi annuali diretti a promuovere e sostenere la conoscenza e salvaguardia del patrimonio tartuficolo e l'incremento della produzione [5].

2. A tale fine sono concessi contributi in conto capitale per le seguenti iniziative:

a) attività formative di qualificazioni e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;

b) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;

c) attuazione, da parte dei Consorzi di cui all'art. 11, di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi della Basilicata;

d) attività promozionali, pubblicitarie, informative e culturali organizzate da Enti Pubblici, dalle associazioni dei cercatori di tartufi, delle associazioni di protezione ambientale;

e) impianto di tartufaie coltivate nelle zone vocate di cui all'art. 14 fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa, realizzati da imprenditori agricoli a titolo principale, a norma del Reg. (C.E.E.) 12 marzo 1985, n. 797 delle norme attuative regionali, nonché da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.

3. Le piante messe a dimora a qualsiasi titolo, ai fini della presente legge, devono essere garantite, mediante certificazioni della ditta fornitrice in ordine alla idonea micorizzazione, alla pianta simbionte ed alla specie di tartufo.

4. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.

5. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa, della idonea certificazione di avvenuto pagamento, nonché del verbale di collaudo, effettuato dai tecnici della Regione.

---

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 22 aprile 2005, n. 969*. Con *Delib.G.R. 15 dicembre 2007, n. 1765* è stato approvato il programma annuale per la promozione, la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio tartuficolo, di cui al presente comma.

Art. 19
Sanzioni amministrative.

1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, salva la applicazione delle sanzioni penali, comporta la confisca dei beni oggetto materiale della trasgressione ed è altresì punita con le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti nei limiti minimi e massimi indicati per ciascuna:

a) per la ricerca e raccolta di Tartufi senza essere muniti di tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso, esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da L. 500.000 a L. 5.000.000;

b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato o con più di due cani, o con attrezzo non idoneo: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

c) per la raccolta dei tartufi con lavorazione andante del terreno, per ogni decara o frazione superiore a mq. 50: da L. 10.000 a L. 100.000;

d) per apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d'arte: da L. 50.000 a L. 300.000;

e) per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza prevista autorizzazione: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

f) per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

h) tabellazione illegittima o difforme di terreni: da L. 10.000 a L. 100.000 per ogni tabella apposta, con l'obbligo di rimozione immediata;

i) danneggiamento o asportazione di tabelle: da L. 50.000 a L. 500.000 per ogni tabella;

l) ricerca di tartufi nei terreni soggetti a vincolo in violazione delle disposizioni di cui all'art. 6: da L. 500.000 a L. 5.000.000;

m) inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 8: da L. 300.000 a L. 3.000.000 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;

n) per le violazioni relative alla conservazione e commercializzazione dei Tartufi, di cui agli *artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13* e *14 della legge n. 752/1985*: da L. 500.000 a L. 5.000.000.

2. Le violazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva della autorizzazione.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dagli Enti incaricati della vigilanza, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla *legge regionale 27 dicembre 1983, n. 36*. Ove sia accertato un illecito penale in connessione o contestualmente alla violazione amministrativa, copia del verbale è trasmessa alla autorità giudiziaria competente.

4. I tartufi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, al Comune territorialmente competente il quale ne disporrà la vendita introitando le somme riscosse.

Art. 20
Vigilanza e devoluzione dei proventi delle sanzioni.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale della Stato (6).

2. I soggetti di cui al primo comma si avvalgono del proprio personale dipendente a ciò preposto. Sono altresì incaricati di far rispettare la presente legge i nuclei antisofisticazione dell'arma dei carabinieri, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali, le guardie giurate delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale in possesso della qualifica di guardie private a termini delle norme di pubblica sicurezza.

3. Agli incaricati preposti alla vigilanza compete l'accertamento delle trasgressioni e l'inoltro dei relativi verbali all'autorità competente per il procedimento sanzionatorio.

4. I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni sono introitati dalle Comunità montane e dalle province, che li utilizzano per l'esercizio delle funzioni delegate e per interventi di miglioramento e valorizzazione.

(6) Comma così sostituito dall'*art. 40, comma 2, L.R. 18 agosto 2014, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata alle Comunità montane ed alle province per i territori non compresi in Comunità montane.».

Art. 21
Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al'art. 18, previsti in L. 100.000.000, si fa fronte con le somme introitate per l'applicazione della tassa di concessione annuale, di cui all'art. 17 della presente legge, e con le ulteriori somme disposte annualmente dalla legge di bilancio.

2. Le entrate di cui al primo comma sono iscritte negli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1995 e seguenti.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Entrate	Cap. 45	Tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi	L.	100.000.000
Uscite	Cap. 3303	Contributi per la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione	L.	100.000.000

Art. 22

Norme finali.

1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, si applica la *legge 16 dicembre 1985, n. 752* e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 23

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato "A"

(Articolo 3)

Specie di tartufi e periodi di raccolta autorizzati.

a) dal 1° ottobre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

b) dal 15 novembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporm Vitt.. detto volgarmente tartufo nero pregiato;

c) dal 15 novembre al 15 marzo: per il Tuberbrumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

d) dal 1° maggio al 30 novembre: per il Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone;

e) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tube brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

g) dal 15 gennaio al 30 aprile: per il Tuber Borchii Vitt., o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

h) dal 1° settembre al 31 dicembre: per il Tuber Mascrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) dal 1° settembre al 31 gennaio: per il Tuber Mesentericum Vitt., detto volgarmente nero ordinario.

L.R. EMILIA ROMAGNA 2 settembre 1991, n. 24 [(1)]**.**

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale [(2)] [(3)]**.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 5 settembre 1991, n. 59.

(2) Titolo così modificato dall'*art. 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 1° agosto 2016, n. 1294*.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla *legge 16 dicembre 1985, n. 752*, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i seguenti criteri ispiratori:

a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene [(4)];

b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo dell'associazionismo di settore [(5)];

b-bis) sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati [(6)];

b-ter) promuovere e sostenere lo sviluppo della tartuficoltura [(7)].

---

(4) Lettera dapprima sostituita dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e poi così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34,

comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale dei territori interessati;».

(5) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*. Il testo originario era così formulato: «b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico.».

(6) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(7) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

Art. 2

Compiti e funzioni (8).

1. La Regione esercita, ai sensi dell'*articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13* (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge. 2. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge la Regione può avvalersi:

a) del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;

b) dei Consorzi di bonifica di cui alla *legge regionale 2 agosto 1984, n. 42* (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).

---

(8) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e dall'*art. 2, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Compiti e funzioni. 1. La Regione definisce i criteri generali e adotta gli atti di indirizzo relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale ed allo sviluppo della tartuficoltura.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale o necessitanti di un coordinamento sovraprovinciale.

3. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge le Province possono avvalersi:

a) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;

b) dei Consorzi di Bonifica di cui alla *legge regionale 2 agosto 1984, n. 42* (Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni amministrative);

c) dei servizi tecnici di bacino di cui alla *legge regionale 21 aprile 1999, n. 3* (Riforma del sistema regionale e locale).».

TITOLO II

Procedimento per il riconoscimento di tartufaie

Art. 3
Tartufaie controllate e coltivate.

01. Per la tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti e incrementi, così come previsti dal presente articolo. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, prodotte conformemente al disciplinare di cui all'articolo 7, comma 2, o ad analoghi processi di certificazione delle piante tartufigene riconosciuti a livello europeo, nazionale o regionale [9].

02. Le tartufaie coltivate sono assimilate agli impianti per arboricoltura da legno come definiti all'*articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227* (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'*articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*) e soggette alle norme per la gestione degli impianti per l'arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna [10].

1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'*articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752* (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) sono soggette a riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge [11].

2. A tal fine i soggetti interessati che ne hanno titolo debbono presentare istanza alla Regione, allegando la seguente documentazione [12]:

a) per le tartufaie controllate:

1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,

2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,

3) relazione contenente gli elementi agronomici e di altra natura che evidenzino le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti sì da poterli qualificare come tartufaia naturale vocata per una determinata specie di tartufo. In particolare devono essere specificati: la giacitura de terreno; il tipo di vegetazione nel sottobosco; il numero e le specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza,

4) piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale che riporti le pratiche colturali nonché l'incremento della tartufaia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene. Il piano potrà prevedere i seguenti interventi:

4.1) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive tartufigene comprese le eventuali cure colturali;

4.2) realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;

4.3) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante.

È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento, di piantine tartufigene nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, secondo le modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale (13).

b) per le tartufaie coltivate:

1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,

2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,

3) relazione che illustri le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e contenga altresì: la descrizione dell'ambiente con indicazione della giacitura del terreno e della sua altitudine; la destinazione in atto del terreno con la specificazione se si tratta di terreno incolto o precedentemente coltivato, indicando in quest'ultimo caso il tipo di coltivazione; la specie di tartufo che si intende coltivare; le specie e quantità di piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora e le modalità di impianto; l'indicazione del vivaio o dei vivai di provenienza delle piantine tartufigene da mettere a dimora (14),

4) piano colturale e di coltivazione della tartufaia.

2-bis. È ammesso il riconoscimento di tartufaie coltivate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati, a condizione che la tipologia dell'impianto sia riconducibile all'«arboricoltura da legno» e che tale riconoscimento non contrasti con specifici impegni in corso. Ai casi in questione si applica il divieto di raccolta di cui all'*articolo 18 della legge n. 752 del 1985* per un periodo di quindici anni dal momento dell'impianto e comunque per il periodo in riferimento al quale per le medesime superfici sono corrisposti o dovuti pagamenti per "perdita di reddito". Alle stesse condizioni è ammesso il riconoscimento di tartufaie controllate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati qualora le tipologie di intervento siano riconducibili a "bosco" e "bosco permanente" (15).

3. [Qualora il terreno della tartufaia risulti in tutto o in parte classificato montano, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'ente delegato richiede su di essa il parere della Comunità montana competente per il territorio. Decorsi trenta giorni dall'invio della richiesta di parere senza che all'ente delegato siano pervenute comunicazioni in merito, si intende che il parere della Comunità montana sia favorevole] (16).

3-bis. La Regione, ogni cinque anni, sentita la Consulta di cui all'articolo 30, provvede a stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro-forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate (17).

3-ter. Periodicamente la Regione provvede ad informare la Consulta di cui all'articolo 30, circa l'andamento del rilascio delle autorizzazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate (18).

---

(9) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 4, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e poi così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 2, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'*art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752* sono soggette a riconoscimento secondo il procedimento definito dalla presente legge.».

(12) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e dall'*art. 3, comma 3, lettera a), L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(13) Punto dapprima sostituito dall'*art. 4, comma 3, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e poi così modificato dall'*art. 3, comma 3, lettera b), L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro. Qualora l'inserimento di piante tartufi gene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'*articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752* (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).».

(14) Numero così modificato dall'*art. 4, comma 4, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 5, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(16) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 4, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(17) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 1, L.R. 25 giugno 1996, n. 20* e poi così modificato dall'*art. 4, comma 6, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e dall'*art. 3, comma 5, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(18) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 1, L.R. 25 giugno 1996, n. 20* e poi così modificato dall'*art. 3, comma 6, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

Art. 4

Messa a dimora delle piantine.

[1. In relazione alle domande (19)di riconoscimento pervenute, gli enti delegati, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 3, impartiscono indicazioni e prescrizioni per la messa a dimora delle piantine (20).

2. ... (21).

3. Al fine di consentire eventuali sopralluoghi in corso d'opera, il richiedente è tenuto a comunicare con preavviso di quindici giorni all'ente delegato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la data di inizio delle operazioni di messa a dimora delle piantine; successivamente deve comunicare la data di ultimazione dell'impianto.

4. ... (22)].

---

(19) Articolo abrogato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(20) Comma così modificato dapprima dall'*art. 2, L.R. 25 giugno 1996, n. 20* e poi dall'*art. 5, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(21) Comma abrogato dall'*art. 2, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*.

(22) Comma abrogato dall'*art. 2, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*.

Art. 5

Collaudo e riconoscimento.

1. La Regione, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto, effettua il collaudo volto ad accertare che esso sia conforme alla domanda, e risponda alle prescrizioni eventualmente impartite ai fini della messa a dimora. Può richiedere allo scopo la esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione (23).

2. Eseguito il collaudo con esito positivo, la Regione rilascia attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata e detta ogni opportuna prescrizione sulla conduzione delle tartufaie che il richiedente dovrà sottoscrivere per presa visione e accettazione. Il richiedente dovrà sottoscrivere le prescrizioni contenute nell'attestazione di riconoscimento (24).

3. Qualora dall'esito del collaudo risulti che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo, possa divenirlo con, appropriate modifiche, la Regione assegna un

termine congruo per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso [25].

4. Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi dell'*art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*. Le tabelle, poste ad almeno 2,50 metri dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata [26].

4-bis. Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l'apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla cartografia catastale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono [27].

---

(23) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e dall'*art. 5, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(24) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(25) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 3, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(26) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*, poi così modificato dall'*art. 6, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(27) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 3, comma 2, L.R. 25 giugno 1996, n. 20* e poi così modificato dall'*art. 6, comma 3, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e dall'*art. 5, comma 4, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

Art. 6
Controlli e revoca.

1. La Regione effettuata controlli almeno ogni cinque anni sulla buona conduzione della tartufaia ed ha facoltà di revocare il riconoscimento della tartufaia controllata qualora vengano a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti essenziali che lo avevano consentito oppure non vengano rispettate le prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi dell'art. 5. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle apposte entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento (28).

---

(28) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

Art. 7
Vivai (29).

1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla *legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3* (Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione della *legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3* e della *legge regionale 21 agosto 2001, n. 31*) e alla *legge regionale 6 luglio 2007, n. 10* (Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione) per le specie di cui in allegato alla stessa (30).

2. La Regione con proprio atto definisce i criteri e le modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione (31).

---

(29) Con *Delib.G.R. 27 febbraio 2012, n. 212* sono state approvate disposizioni in materia di produzione di piante micorizzate con tartufo, ai sensi del presente articolo.

(30) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*. Il testo originario era così formulato: «1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla *L.R. 28 luglio 1982, n. 34* recante disposizioni sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi.».

(31) Comma dapprima sostituito dall'*art. 7, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e poi così modificato dall'*art. 7, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «2. La Commissione regionale per la vigilanza sulle attività vivaistiche e sementiere prevista dall'*art. 2 della L.R. n. 34 del 1982*, quando è chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti a produzione di piante tartufigene, viene integrata da un esperto micologo scelto fra quelli designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e Scienze naturali aventi sede in Emilia-Romagna.».

TITOLO III

Della raccolta del tartufo

Capo I - Autorizzazione e modalità

Art. 8
Autorizzazione alla raccolta.

1. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita previa autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Regione (32).

2. La domanda di autorizzazione è presentata alla Regione, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale (33).

3. L'autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vigente in materia. L'esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.

3-bis. La Regione, direttamente o attraverso le Associazioni locali dei raccoglitori, può promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui al comma 3 senza oneri per l'amministrazione (34).

4. Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni. I minori di anni quattordici possono assistere alle fasi di cerca e di raccolta (35).

6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi il proprietario, l'usufruttuario o il coltivatore del fondo nonché i rispettivi familiari e dipendenti.

---

(32) Comma così modificato dall'*art. 4, L.R. 25 giugno 1996, n. 20* e dall'*art. 8, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(33) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 2, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(34) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 8, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e poi così modificato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(35) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 4, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

Art. 9

Commissione d'esame (36).

1. La Regione istituisce una o più commissioni per l'abilitazione alla raccolta e ne regola, con atti propri, il funzionamento e la durata.

2. La Commissione d'esame è composta da due collaboratori con competenze tecniche e da un dirigente regionale con funzione di presidente.

3. La Commissione d'esame può svolgere le prove anche in sedi decentrate e può accorpare le sedi di esame per ambiti sovraprovinciali.

4. Per il funzionamento della Commissione non sono previsti oneri a carico della Regione.

---

(36) Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Commissioni d'esame. 1. L'esame viene effettuato da Commissioni nominate dagli enti delegati, che durano in carica quanto il Consiglio provinciale e il Comitato circondariale ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina delle nuove Commissioni.

2. Le Commissioni d'esame sono composte:

a) dal Presidente dell'ente delegato;

b) da un funzionario dell'Amministrazione provinciale o del Servizio provinciale Agricoltura e Alimentazione da scegliere fra quelli esperti in tartuficoltura;

c) da un micologo da nominarsi fra gli esperti designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e forestali o Scienze naturali o da istituti tecnici agrari e forestali.

3. Al componente di cui alla lett. a) del comma 2, o suo delegato, è attribuita la funzione di Presidente della Commissione. Funge da segretario un dipendente dell'ente delegato.

4. Le Commissioni d'esame hanno facoltà di svolgere le prove anche in sedi decentrate.

5. Ai componenti delle Commissioni d'esame spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla *L.R. 15 dicembre 1977, n. 49* e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 10
Tesserino di idoneità.

1. Il tesserino deve contenere le generalità e la fotografia del titolare; ha validità per dieci anni ed è rinnovato su domanda del titolare, senza ripetizione dell'esame di cui all'art. 8 (37).

2. Quando l'autorizzazione alla ricerca e raccolta sia stata revocata, una nuova autorizzazione non può essere rilasciata prima di cinque anni e deve essere preceduta da un nuovo esame con esito positivo (38).

3. La Giunta regionale predispone un modello di tesserino uniforme per tutto il territorio regionale (39).

(37) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(38) Comma così modificato dall'*art. 4, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*.

(39) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 2, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

Art. 11
Tassa di concessione regionale (40).

1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, di durata annuale, è determinata nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il *decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230* (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'*art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281*, come sostituito dall'*art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158*).

(40) Articolo così sostituito dall'*art. 11, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 11. Tassa di concessione regionale. 1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi è regolata dalla *L.R. 29 dicembre 1980, n. 60* come integrata dall'*art. 3 della L.R. 28 gennaio 1991, n. 3*, fermo restando quanto disposto in deroga dal comma 6 dell'art. 8 della presente legge.».

Art. 12
Modalità di raccolta.

1. La ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di non più di due cani per ciascun cercatore, salvo

quanto previsto al successivo art. 15 e nei regolamenti di cui al successivo art. 21, e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a cm. 6; lo scavo deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato; i cani debbono essere tenuti al guinzaglio, quando i raccoglitori, per raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che all'uopo, ove occorra, vanno previsti all'atto del rilascio della autorizzazione (41).

2. Sono in ogni caso vietate:

a) la lavorazione andante del terreno tartufigeno, nel periodo di raccolta dei tartufi;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole (42).

3. Il raccoglitore ha l'obbligo di provvedere, subito dopo la raccolta, alla riempitura di ogni buca che abbia aperto.

4. Nelle zone di libera raccolta, il quantitativo massimo giornaliero raccoglibile per cercatore è fissato in Kg. 1. Qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso (43).

---

(41) Comma così modificato dall'*art. 4, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*.

(42) Lettera così sostituita dall'*art. 5, comma 1, L.R. 25 giugno 1996, n. 20* e dall'*art. 12, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per gli altri periodi consentiti dal calendario.».

(43) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 2, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*.

Art. 13
Calendario.

1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell'anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti [44]:

a) Tuber magnatum (tartufo bianco):

dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura, dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina;

b) Tuber melanosporum:

dal 1° novembre al 31 marzo per tutte le zone;

c) Tuber aestivum:

dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura,

dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina [45];

d) Tuber uncinatum:

dal 20 settembre al 31 gennaio per tutte le zone;

e) Tuber brumale e sua varietà moschatum:

dal 1° dicembre al 30 aprile per tutte le zone;

f) Tuber albidum (bianchetto):

dal 1° dicembre al 15 aprile per le zone di pianura, dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina [46];

g) Tuber macrosporum:

dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura, dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina;

h) Tuber mesentericum:

dal 1° settembre al 31 gennaio per tutte le zone [47].

2. Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia e n. 16 Adriatica e zone di collina quelle a sud delle stesse.

3. La Regione su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'*articolo 2 della legge n. 752 del 1985*, e sentita la Consulta di cui all'articolo 30, con proprio atto può variare il calendario per ambiti

omogenei sub-regionali di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi. In tal caso, la Regione è tenuta a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute (48).

4. I centri e gli istituti di ricerca di cui alla *legge n. 752 del 1985*, che presentino un adeguato progetto o programma di attività, possono essere autorizzati dalla Regione alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge. Le persone da autorizzare devono essere chiaramente individuate e nominalmente indicate (49).

---

(44) Alinea così sostituita dall'*art. 6, comma 1, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*.

(45) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 2, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*.

(46) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(47) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(48) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 3, L.R. 25 giugno 1996, n. 20* e dall'*art. 13, comma 2, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «3. L'Ente delegato, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'*art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*, e sentita la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, può variare il calendario di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi del proprio territorio. In tal caso, gli Enti delegati sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.».

(49) Comma dapprima modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e poi così sostituito dall'*art. 13, comma 3, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca di cui al comma 3 e sentita la Provincia interessata, può autorizzare enti o associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge.».

Art. 14
Zone geografiche di raccolta.

1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta, di cui all'*articolo 7, comma quinto, della legge n. 752 del 1985*, sono definite dalla Giunta regionale in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentita la Consulta di cui all'articolo 30 (50).

2. La delimitazione viene definita mediante idonea rappresentazione cartografica sulla base di adeguati studi sulla distribuzione delle diverse specie di tartufi nei vari ambiti territoriali.

3. [La Giunta regionale adotta le proprie determinazioni su proposta degli enti delegati] (51).

3-bis. La Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione fra associazioni dei tartufai e proprietari dei terreni (52).

---

(50) Comma dapprima modificato dall'*art. 10, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e poi così sostituito dall'*art. 14, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta di cui al quinto comma dell'*art. 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752* sono definite dalla Giunta regionale, in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'*articolo 8 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6* (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000) e delle Province, che si esprimono sentite le Commissioni di cui all'articolo 30 della presente legge.».

(51) Comma abrogato dall'*art. 14, comma 2, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(52) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

Art. 15

Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica.

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico- venatorie, istituite ai sensi della *L.R. 15 febbraio 1994, n. 8*, sono consentite con l'ausilio di un solo cane per cercatore.

2. La Regione può, con proprio atto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui al comma 1 qualora si manifesti il pericolo di alterazione dell'ecosistema o dell'equilibrio faunistico (53).

3. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili, o segnala la propria presenza secondo altre modalità stabilite dal regolamento delle aziende stesse (54).

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:

a) nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nonché nelle zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso;

b) nelle oasi, zone ed aziende, di cui al comma 1 dal 1° aprile al 30 giugno per le zone di pianure e dal 1° febbraio al 30 giugno per le zone di collina.

5. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 21 (55).

---

(53) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(54) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 2, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(55) Articolo così sostituito dall'*art. 7, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*.

TITOLO III

Della raccolta del tartufo

Capo II - Vigilanza e sanzioni

Art. 16
Vigilanza (56).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete alla Regione che, per l'accertamento delle infrazioni, si avvale, ai sensi dell'*articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*, degli agenti del Corpo forestale dello Stato, della polizia provinciale, della polizia municipale e delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi della *legge regionale 3 luglio 1989, n. 23* (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione può avvalersi anche delle guardie giurate designate da cooperative, consorzi enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente, nonché dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna e degli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità cui il rispettivo ordinamento conferisca la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

---

(56) Articolo così sostituito dall'*art. 16, comma 1*, *L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 16. Vigilanza. 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete agli agenti del corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'*art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*. Compete altresì alle guardie venatorie provinciali, agli appartenenti ai servizi i polizia municipale, alle guardie ecologiche volontarie nominate dalle Province e dal Circondario di Rimini ai sensi della *L.R. 3 luglio 1989, n. 23*, nonché alle guardie giurate designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente.».

Art. 17
Sanzioni amministrative pecuniarie (57).

1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è regolata dalla *legge regionale 28 aprile 1984, n. 21* (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

2. I verbali di accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 18 sono trasmessi alla struttura regionale competente per l'applicazione delle previste sanzioni amministrative. I verbali di accertamento della avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi anche all'ufficio regionale competente per applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla *legge regionale 23 agosto 1979, n. 26* (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

---

(57) Articolo così sostituito dall'*art. 17, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 17. Sanzioni amministrative pecuniarie. 1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è regolata dalla *L.R. 28 aprile 1984, n. 21*.

2. Alla applicazione delle sanzioni pecuniarie provvedono gli enti delegati; i proventi che ne derivano sono ad essi devoluti.

3. I verbali di accertamento della avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi senza ritardo all'ufficio regionale competente per applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla *L.R. 23 agosto 1979, n. 26*.».

Art. 18

Infrazioni sanzionate e loro ammontare (58).

1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla *legge 16 dicembre 1985, n. 752* sono determinate nella misura seguente:

a) ricerca e raccolta di tartufi senza l'ausilio del cane addestrato: da 516 Euro a 1.549 Euro, ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'art. 15 e più di due cani in tutte le altre fattispecie: 516 Euro a 1.549 Euro (59);

b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 12: da 516 Euro a 1.549 Euro (60);

c) lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da 516 Euro a 1.549 Euro (61);

d) apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da 103 Euro a 516 Euro (62);

e) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, sempreché non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendolo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, all'autorità dalla Regione preposta all'applicazione delle sanzioni: da 516 Euro a 1.549 Euro, ferma restando, per le ipotesi ivi previste, l'applicabilità delle sanzioni di cui al primo comma dell'*art. 6 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26* (63);

f) ricerca e raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni dalla data di messa a dimora dell'impianto: da 516 Euro a 1.549 Euro (64);

g) ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro (65);

h) raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da 516 Euro a 1.549 Euro (66);

i) raccolta e commercio di tartufi immaturi: da 516 euro a 1.549 euro (67);

l) ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e negli orari di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro (68);

m) ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali: da 516 Euro a 1.549 Euro (69);

n) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri- turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione dei divieti cui all'art. 15: da 516 Euro a 1.549 Euro (70);

o) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'*art. 3 della legge n. 752 del 1985* nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da 1.549 Euro a 4.647 Euro (71);

o-bis) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'*articolo 3 della legge n. 752 del 1985* nei terreni di cui all'articolo 5, comma 4-bis della presente legge: da 1.549 euro a 4.647 euro (72);

p) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'*art. 7 della legge n. 752 del 1985*: da 516 Euro a 1.549 Euro (73);

q) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'*art. 8, della legge n. 752 del 1985*: da 516 Euro a 1.549 Euro (74);

r) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli *artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752 del 1985*, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da 516 Euro a 1.549 Euro (75);

s) mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell'art. 15: 51 Euro a 154 Euro. La sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori, o di mancata regolamentazione delle presenze da parte delle aziende stesse (76);

s-bis) mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 250 euro a 1.500 euro (77);

s-ter) cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 o a medesime procedure di certificazione riconosciute a livello europeo, nazionale o regionale da 1.000 euro a 6.000 euro (78).

---

(58) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(59) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(60) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(61) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(62) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(63) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge e dall'*art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(64) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(65) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(66) Lettera così modificata dapprima dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38* e poi dall'*art. 11, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(67) La presente lettera, già modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, è stata poi così sostituita dall'*art. 11, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: «i) raccolta di tartufi immaturi: da 154 Euro a 464 Euro;».

(68) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(69) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(70) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(71) Lettera così modificata dapprima dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38* e poi dall'*art. 11, comma 3, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(72) Lettera aggiunta dall'*art. 11, comma 4, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(73) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(74) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(75) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(76) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, *L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5

della stessa legge e dall'*art. 18, comma 1, lettera b)*, *L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(77) Lettera aggiunta dall'*art. 11, comma 5*, *L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(78) Lettera dapprima aggiunta dall'*art. 11, comma 5*, *L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e poi così modificata dall'*art. 18, comma 1, lettera c)*, *L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

Art. 19

Sanzioni amministrative.

1. Le infrazioni di cui all'articolo precedente comportano la confisca del prodotto.

2. Nei casi di infrazione di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 18, ove il trasgressore non rimuova le tabelle abusive, la Regione provvede d'ufficio, previa diffida, ponendo la relativa spesa a carico del trasgressore (79).

3. L'autorizzazione alla raccolta viene sospesa ed il tesserino ritirato per un periodo massimo di due anni qualora il titolare incorra in una delle infrazioni previste alle lettere g) ed l) del precedente art. 18. Per altre infrazioni alle modalità di ricerca e raccolta sanzionate dall'art. 18, la sospensione dell'autorizzazione ed il ritiro per un periodo massimo di due anni avviene qualora, nell'arco di un quinquennio, il titolare incorra in più di due di esse (80).

4. Alla terza sospensione consegue la revoca dell'autorizzazione alla raccolta.

5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dalla Regione (81).

---

(79) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1*, *L.R. 25 giugno 1996, n. 20* e dall'*art. 19, comma 1*, *L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(80) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 2*, *L.R. 25 giugno 1996, n. 20*.

(81) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 2*, *L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34,

comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dall'ente delegato che l'ha rilasciata. A tal fine gli enti competenti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, qualora siano diversi dall'ente autorizzante, comunicano a quest'ultimo i provvedimenti sanzionatori adottati una volta che siano divenuti definitivi.».

TITOLO IV

Aree pubbliche

Art. 20

Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche.

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 21 rimane invariata, nelle aree costituenti il patrimonio agro-forestale dello Stato, della Regione e degli Enti locali territoriali ove si esercita la raccolta dei tartufi, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti di cui al comma 1 potranno richiedere alla Regione, anche su proposta delle associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative, il riconoscimento di tali aree o parti di esse quali tartufaie controllate o coltivate a norma degli artt. 3 e seguenti (82).

3. Gli enti di cui al primo comma possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei tartufai interessate nella costituzione e conduzione delle tartufaie controllate e coltivate mediante apposite convenzioni.

3-bis. La Regione può avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche attraverso la programmazione di giornate ecologiche (83).

3-ter. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1 ed i Consorzi di bonifica, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di messa a dimora di piante tartufigene, manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai (84).

4. Gli Enti locali e gli altri enti o aziende e proprietà pubbliche e collettive su cui si esercita la vigilanza della Regione possono presentare agli Uffici competenti proposte per la costituzione di nuove tartufaie controllate o coltivate aventi lo scopo di favorire la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico (85).

5. La Giunta regionale emana direttive al riguardo, sentita la Consulta di cui all'articolo 30 (86).

---

(82) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(83) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 12, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e poi così modificato dall'*art. 20, comma 2, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(84) Comma aggiunto dall'*art. 12, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(85) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 3, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(86) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 4, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

Art. 21

Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche e nelle aree protette.

1. I titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 10 sono abilitati alla raccolta dei tartufi nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 con le limitazioni di cui ai commi seguenti del presente articolo senza il versamento di ulteriori tasse, canoni o diritti.

2. Gli Enti locali e le aziende cui compete la titolarità delle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 provvedono ad approvare appositi regolamenti per la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aree stesse o a adeguare i regolamenti già esistenti alla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa. Tali regolamenti sono adottati sentite la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative (87).

3. I regolamenti possono prevedere limitazioni temporali e scaglionamenti degli accessi nell'arco della settimana, nell'ambito dei periodi utili per la raccolta fissati dal calendario regionale.

4. Il regime delle aree sulle quali sono istituiti parchi regionali e riserve naturali rimane disciplinato, per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti (88).

---

(87) Comma così modificato dall'*art. 21, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(88) Comma così modificato dall'*art. 21, comma 2, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

Art. 22

Norme particolari per le tartufaie di enti pubblici.

1. Qualora le aree di cui all'art. 20 abbiano ottenuto il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, la loro regolamentazione dovrà prevedere anche la determinazione del numero massimo giornaliero di raccoglitori che può essere consentito e norme per la concessione degli accessi entro i limiti predetti. Tali regolamenti sono adottati dagli organi delle aziende cui compete la titolarità delle tartufaie, sentite la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative (89).

---

(89) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

Art. 23

Diritti di uso civico (90).

1. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico concernenti la raccolta dei tartufi secondo quanto previsto e richiamato dall'*articolo 3, ultimo comma, della legge n. 752 del 1985*.

---

(90) Articolo così sostituito dall'*art. 23, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 23. Diritti di uso civico. 1. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico concernenti la raccolta dei tartufi in quanto se ne possa dimostrare l'esistenza e l'esercizio effettivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. I relativi accertamenti e le conseguenti certificazioni, ad istanza degli aventi diritto, competono agli enti delegati su conforme parere dell'Assessore regionale all'Agricoltura.».

TITOLO V

Promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura (91)

Art. 24
Interventi a favore della tartuficoltura.

1. ... (92).

---

(91) Rubrica così sostituita dall'*art. 13, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*. Il testo originario era così formulato: «Promozione della tartuficoltura».

(92) Aggiunge la lettera f) al secondo comma dell'*art. 4, L.R. 4 settembre 1981, n. 30*.

Art. 24-bis
Interventi e finanziamenti (93).

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove e sostiene:

a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità;

b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;

c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri;

d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.

2. La Regione può concedere contributi ad Enti pubblici e privati per l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi (94).

3. [La Regione concede alle Province contributi finalizzati alle attività di valorizzazione del tartufo e prodotti a base di tartufo, del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi] (95).

4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene anche sulla base della cartografia di cui all'articolo 24-sexies (96).

5. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all'articolo 24-sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d'acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e la fine della produttività di tali piante.

6. La Regione favorisce intese ed accordi fra tutti i soggetti del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del tartufo (97).

7. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

---

(93) Articolo aggiunto dall'*art. 14, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(94) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(95) Comma abrogato dall'*art. 24, comma 2*, *L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(96) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 3, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

(97) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 4, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

Art. 24-ter
Eventi (98).

1. La Regione promuove il coordinamento e la predisposizione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo (99).

2. La Regione, ai sensi dell'*articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23* (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna), incentiva la nascita di percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.

---

(98) Articolo aggiunto dall'*art. 14, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(99) Comma così sostituito dall'*art. 25, comma 1*, *L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione, attraverso il competente Assessorato, coordina le Province nell'elaborazione di un calendario annualedi eventi legati al tartufo.».

Art. 24-quater
Università ed Enti di Ricerca (100).

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all'articolo 24-bis, comma 1, lettera a).

2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.

---

(100) Articolo aggiunto dall'*art. 14, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

Art. 24-quinquies

Conferenza regionale annuale (101).

[1. È convocata annualmente una Conferenza regionale sul tartufo con funzioni consultive e propositive.

2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia o suo delegato, e vi partecipano le Province ed i soggetti di cui all'articolo 30 comma 2.

3. La Conferenza esamina e discute la relazione sullo stato del patrimonio tartufigeno e lo sviluppo della tartuficoltura regionale, elaborata dall'Assessorato regionale competente con la collaborazione delle Province].

---

(101) Articolo dapprima aggiunto dall'*art. 14, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e poi abrogato dall'*art. 26, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

Art. 24-sexies

Carta regionale delle aree tartufigene (102).

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sentiti la Consulta di cui all'articolo 30, la Conferenza agricola di cui all'*articolo 39 della legge regionale n. 13 del 2015* e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità e le associazioni dei tartufai e dei tartuficoltori

maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree potenzialmente tartufigene.

2. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.

---

(102) Articolo dapprima aggiunto dall'*art. 14, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e poi così sostituito dall'*art. 27, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 24-sexies. Carta regionale delle aree tartufigene. 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, acquisite le proposte delle Province e sentiti il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree tartufigene.

2. I contenuti tecnico-scientifici della Carta e le modalità di elaborazione e di redazione sono definiti dalla Giunta con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare.

3. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufi gene si applica la procedura di cui al comma 1.

4. La Carta viene aggiornata con cadenza quinquennale seguendo le procedure di cui al comma 1.».

Art. 25

Consorzi volontari.

1. I consorzi volontari di cui all'*art. 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752* sono costituiti per atto pubblico.

2. La costituzione dei consorzi può essere promossa anche dagli Enti locali e dalla Città Metropolitana di Bologna (103).

---

(103) Comma così modificato dall'*art. 28, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

Art. 26
Associazioni locali (104).

1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di bonifica perseguano statutariamente i seguenti scopi:

a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;

b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;

c) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a filari;

d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.

2. Con tali Associazioni la Regione può stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1 (105).

3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono compartecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge.

---

(104) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 10, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*, è stato poi così sostituito dall'*art. 15, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 26. Associazioni locali. 1. La Regione favorisce la costituzione di associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, perseguano statutariamente i seguenti scopi:

a) la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;

b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;

c) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo.

2. Con tali associazioni gli enti delegati possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.

2-bis. Gli Enti delegati, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione, delle associazioni dei raccoglitori.».

(105) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27
Norma finanziaria (106).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e della *L.R. 27 marzo 1972, n. 4*) (107).

2. [All'onere relativo si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'*art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31*] (108).

3. [La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme assegnate nel bilancio regionale con proprio atto deliberativo, previa valutazione dell'attività effettivamente svolta da ciascun ente delegato che dovrà risultare da rendiconti annuali, dell'effettiva realizzazione della Carta di cui all'articolo 24-sexies relativamente a quel territorio provinciale, e tenuto conto anche del numero dei tesserati per Provincia e della presenza di eventi di livello regionale o nazionale legati alla promozione e valorizzazione del tartufo. La Giunta relaziona alla Commissione consiliare competente, una volta all'anno, su tutti gli effetti della presente legge] (109).

(106) Rubrica così sostituita dall'*art. 16, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*. Il testo originario era così formulato: «Spese relative all'esercizio delle funzioni delegate.».

(107) Il presente comma, già modificato dall'*art. 11, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*, è stato poi così sostituito dall'*art. 16, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: «1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione che vi fa fronte, a norma dell'*art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*, con i proventi delle tasse di concessione di cui all'art. 11 della presente legge ivi compresi contributi agli Enti delegati per le azioni e gli interventi di cui al precedente art. 26.».

(108) Comma abrogato dall'*art. 16, comma 3, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(109) Comma dapprima modificato dall'*art. 16, comma 4, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e poi abrogato dall'*art. 30, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

Art. 27-bis

Clausola valutativa (110).

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca, fra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:

a) tipologia, caratteristiche e distribuzione territoriale del patrimonio tartuficolo;

b) andamento delle nuove abilitazioni e dei rinnovi periodici dei tesserini per la ricerca e raccolta del tartufo;

c) andamento delle procedure di riconoscimento, controllo e revoca delle tartufaie controllate;

d) andamento delle procedure di riconoscimento delle tartufaie coltivate;

e) modalità ed esiti dell'attività di vigilanza;

f) interventi e risultati delle attività di promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura con particolare riguardo ai percorsi di valorizzazione dell'attività svolta dalle Associazioni locali, dagli enti pubblici e dai privati;

g) distribuzione dei contributi specificando la caratteristica dell'intervento, i beneficiari e l'ammontare delle risorse;

h) eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

---

(110) Articolo aggiunto dall'*art. 31, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

Art. 28

Abrogazione di norme.

1. È abrogata la *L.R. 11 maggio 1981, n. 13*.

2. Sono altresì abrogati il quarto ed il quinto comma dell'*art. 11 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2*.

Art. 29

Disposizioni transitorie per le tartufaie già riconosciute.

1. Restano validi i provvedimenti regionali di riconoscimento di tartufaie adottati ai sensi dell'*art. 3, legge 16 dicembre 1985, n. 752* prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere rimosse le tabelle abusivamente apposte per impedire la raccolta dei tartufi, al di fuori di zone diverse da quelle previste dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui alla lett. n) dell'art. 18.

Art. 30

Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo (111).

1. La Regione istituisce una Consulta con funzioni consultive e propositive sui provvedimenti relativi alla tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente per la materia o da un suo delegato ed è composta dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei tartufai, dei tartuficoltori, delle associazioni degli agricoltori, della cooperazione e delle associazioni ambientaliste. Possono essere invitati i Comuni e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità sul territorio regionale. Possono altresì essere invitati, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore, di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i criteri per definire la rappresentatività delle associazioni, nomina i componenti della Consulta e definisce le sue modalità di funzionamento. La Consulta dura in carica cinque anni. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

(111) Articolo dapprima modificato dall'*art. 17, commi 1, 2 e 3, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e poi così sostituito dall'*art. 32, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta *L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 30. Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo. 1. Presso ciascun ente delegato è istituita una Commissione consultiva avente il compito di formulare proposte e pareri sui provvedimenti da adottare per la tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.

2. La composizione della Commissione consultiva è determinata dall'ente delegato, assicurando la presenza in essa dei rappresentanti delle associazioni dei tartufai, delle associazioni degli agricoltori, delle associazioni ambientaliste e dei soggetti interessati alla tartuficoltura.

3. Della Commissione consultiva fanno altresì parte tecnici ed esperti dell'ente delegato aventi competenze nelle materie di cui alla presente legge. Sono invitati permanenti i Comuni e gli Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali presenti sul territorio provinciale.

3-bis. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi membri.

4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato previo parere della Commissione stessa.».

Tabella (112)

[1. Caratteristiche di base dell'ambiente, richieste per la realizzazione di tartufaie:

1a. terreno:

pH neutro o basico intorno a 7-8.

Il terreno deve avere una quantità media di azoto (1-2 per mille) e di humus (1-4 per cento), un eccesso di calcare totale (25%-30%) e carenza di fosforo e di azoto nitrico. Tali valori sono indicativi; in relazione alle caratteristiche ambientali dei luoghi considerati e delle specie di tartufo gli enti delegati possono determinarli diversamente sia in più che in meno;

1b. granulometria:

tessitura franca o franco-limosa; sono ammesse però anche tessiture sabbioso-franche e franco-sabbioso-argillose oppure argilloso-limose;

1c. altitudine:

da 0 fino a 400-450 metri con punte fino a 800 m. s.l.m.;

1d. ambienti dove crescono tutte le specie di tartufo ad eccezione del Tuber albidum (bianchetto):

bosco di pioppo, specialmente bianco, quercia (con tutte le sue specie), piante di tiglio, salice, nocciolo e carpino;

1e. ambiente dove cresce il Tuber albidum (bianchetto):

boschi di pino, nocciolo e quercia;

1f. superficie minima delle tartufaie:

la superficie minima ammessa all'intervento viene determinata dagli enti delegati in relazione alle caratteristiche fisico-climatiche delle aree proposte.

2. Caratteristiche d'impianto delle nuove tartufaie:

2a. modalità:

a buche 40 X 40 X 40 cm. con aratura andante in pianura;

2b. sesto:

4 - 5 - 5,5 metri quinconce od in quadrato a seconda delle specie arboree;

2c. numero delle piantine:

il numero delle piantine da mettere a dimora è compreso di norma tra 400 e 500 per ettaro nelle zone pianeggianti e 200 - 300 nei terreni in pendenza. Sono ammissibili variazioni di tali quote in relazione a particolari situazioni di giacitura e di accessibilità dei terreni da verificarsi e valutarsi da parte degli enti delegati.

3. Cure successive all'impianto a cura dei titolari delle tartufaie: adacquature, sarchiature superficiali, pulizia del sottobosco, diserbo anche a piazzole, idonea recinzione delle singole piantine o di tutto l'appezzamento, almeno per tre anni, ad evitare i danni di animali che distruggano le piantine appena messe a dimora.

4. Il piano colturale ai fini del riconoscimento delle tartufaie controllate deve prevedere il miglioramento della tartufaia naturale con opportune pratiche colturali nonché l'incremento della medesima con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene preventivamente micorizzate.

4a. Sono considerate pratiche colturali di miglioramento una o più delle seguenti operazioni:

1) opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, graticciate;

2) eliminazione della vegetazione eventualmente infestante;

3) sarchiature superficiali dell'area coltivata; dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;

4) eventuali potature delle piante simbionti;

5) irrigazioni e pacciamature.

4b. È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a 50 piante per ettaro].

---

(112) Tabella abrogata dall'*art. 18, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

L.R. LAZIO 16 dicembre 1988, n. 82 [(1)].

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al consumo, sul territorio della Regione Lazio.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 gennaio 1989, n. 1.

Art. 1
Oggetto della legge.

1. Con la presente legge la Regione, nel quadro degli indirizzi programmatici di tutela ambientale e di razionale utilizzazione delle risorse naturali, disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione, sul territorio regionale, dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla *legge 16 dicembre 1985, n. 752*.

Art. 2
Tartufi destinati al consumo da freschi.

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad una delle specie seguenti:

a) tartufo bianco (Tuber magnatum Pico);

b) tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.);

c) tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry);

d) tartufo d'estate o scorzone (Tuber aestivum Vitt.);

e) tartufo uncinato (Tuber aestivum var. uncinatum Chatin);

f) tartufo nero d'inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.);

g) tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt./T. albidum Pico);

h) tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.);

i) tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.).

2. È vietato il commercio di tartufi freschi di qualsiasi specie diversa da quelle sopraindicate.

3. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

4. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del C.N.R. (Consiglio nazionale delle ricerche) di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'università mediante rilascio di certificazione scritta.

Art. 3
Disciplina della raccolta.

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con la presente legge.

2. Nelle aree rimboschite diverse dalle tartufaie controllate o coltivate la raccolta dei tartufi è consentita dopo quindici anni dal rimboschimento.

3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate od incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

4. Sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate ha diritto di proprietà il conduttore del fondo.

5. La Regione, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

6. Per riservarsi il diritto di raccolta dei tartufi il conduttore del fondo deve delimitare le tartufaie con apposite tabelle, di dimensione minima di 40 centimetri di larghezza e di 30 centimetri di altezza, esenti da qualsiasi tassa ed imposta, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in

modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello ben visibile da terra «raccolta di tartufi riservata».

7. Le tartufaie controllate eco coltivate riconosciute potranno essere tabellate secondo la dicitura al precedente sesto comma con la dicitura «tartufaia controllata» o «tartufaia coltivata», a seconda del caso.

8. Le tabelle di cui ai precedenti sesto e settimo comma debbono essere collocate su pali od altri sostegni morti.

9. Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli *articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766* e 9 del *regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332* in materia di usi civici.

10. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

Art. 4
Calendario ed orario di raccolta.

1. Sul territorio laziale la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

a) tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;

b) tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1° ottobre al 31 dicembre;

c) tartufo d'estate o scorzone (Tuber aestivum Vitt.), dal 1° maggio al 30 novembre;

d) tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt., o tuber albidum Pico), dal 15 gennaio al 30 aprile;

e) tartufo nero d'inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.), dal 1° gennaio al 15 marzo;

f) tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;

g) tartufo uncinato (Tuber aestivum var. uncinatum Chatin), dal 1° ottobre al 31 dicembre;

h) tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 1° settembre al 31 dicembre;

i) tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.), dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

3. La Presidenza della Giunta regionale può, con propria ordinanza in relazione a specifiche e motivate situazioni ed usanze locali e sentito il parere di uno degli istituti scientifici specializzati di cui al precedente articolo 2, variare il calendario e l'orario di ricerca e raccolta, anche per singoli territori sub - regionali e su proposta degli enti locali interessati.

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

Art. 5

Modalità di ricerca e di raccolta.

1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio di cani, in numero non superiore a due per raccoglitore, appositamente addestrati oltre ad un cucciolo di età non superiore a dodici mesi [(2)].

2. Per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il «vanghetto» o «vanghella», con l'ausilio, per lo scavo tra le pietre, di piccole zappe composte di dimensioni non superiori al «maleppeggio».

3. Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato.

4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa il terreno deve essere regolarmente conguagliato. È vietata l'immissione nelle buche scavate di materiale qualitativamente diverso dalla terra rimossa nonché di pietre e detriti vegetali.

5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi od avariati e la lavorazione andante del suolo tartufigeno.

6. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi. Il superamento di tale limite è tollerato qualora uno dei tartufi raccolti nella giornata sia da solo di peso superiore ad 1 chilogrammo.

7. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da essi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari.

---

(2) Comma così sostituito dall'*art. 45, L.R. 13 settembre 2004, n. 11*. Il testo originario era così formulato: «1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato.».

Art. 6

Autorizzazione alla raccolta [(3)]*.*

1. Per praticare la raccolta dei tartufi su fondi non di loro proprietà, i raccoglitori debbono essere muniti di apposito tesserino di idoneità, conforme al tesserino - tipo che sarà approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai sensi dell'*articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752* il tesserino di idoneità autorizza il titolare dello stesso alla ricerca ed alla raccolta di tartufi sull'intero territorio nazionale.

3. Sul tesserino di idoneità debbono essere riportate le generalità e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato.

4. Il tesserino di idoneità viene rilasciato agli aspiranti raccoglitori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ed abbiano superato un esame inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative.

5. Per favorire l'adeguata preparazione degli aspiranti raccoglitori e la sufficiente uniformità di espletamento dell'esame di cui al precedente quarto comma, la Regione promuove la predisposizione di idoneo materiale didattico e divulgativo.

6. L'esame deve essere sostenuto innanzi ad apposita commissione, funzionante presso il settore regionale decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca di ciascuna provincia e costituita:

a) dal coordinatore del settore decentrato, presidente, o suo delegato;

b) dall'ispettore ripartimentale delle foreste, vice presidente, o suo delegato;

c) da un funzionario tecnico del settore centrale competente dell'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca;

d) da un funzionario del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca, con funzioni di segretario.

7. L'aspirante raccoglitore di tartufi deve essere sottoposto all'esame di idoneità entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa.

8. Il processo verbale delle prove di esame, unitamente alla documentazione, viene trasmesso entro dieci giorni dalla data di esame all'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca che provvede al rilascio del tesserino di idoneità.

9. Gli aspiranti - raccoglitori che non superassero la prova di esame, potranno ripetere la prova stessa non prima di dodici mesi.

10. Sono esentati dalla prova di esame coloro che alla data del 4 gennaio 1986 erano già muniti di tesserino rilasciato da altre regioni in base a proprie leggi.

11. Il nuovo tesserino va comunque richiesto consegnando il precedente unitamente alla domanda.

12. Oltre al proprietario del fondo, anche gli altri soggetti indicati al precedente articolo 5, ultimo comma, nei casi ivi previsti, sono esenti dall'obbligo del tesserino di idoneità.

13. Il tesserino di idoneità viene rinnovato previo versamento della tassa annuale di concessione di cui all'articolo 19 (4).

---

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 4 agosto 2015, n. 412*.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 13 febbraio 2009, n. 1*. Il testo originario era così formulato: «13. Il tesserino di idoneità viene annualmente convalidato con apposita stampigliatura dal settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca previa esibizione da parte del titolare della ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione di cui al successivo articolo 19.».

Art. 7
Miglioramento e sviluppo della tartuficoltura.

1. Il miglioramento e l'impianto ex novo di tartufaie si considerano interventi forestali e le operazioni relative sono ammesse a beneficiare degli aiuti finanziari previsti dalle norme vigenti in materia di forestazione.

2. Nelle zone ricadenti in aree istituite a parchi o riserve naturali, fatte salve le eventuali altre indicazioni previste nei regolamenti di attuazione di tali istituti, nonché in aree di rilevante interesse naturalistico e vegetazionale o comunque meritevoli di conservazione, le piante tartufigene da utilizzare dovranno appartenere a specie forestali autoctone e proprie dell'orizzonte fitoclimatico della zona.

3. Le comunità montane, nell'ambito dei propri programmi e dei finanziamenti ad esse attribuiti, ed i comuni promuovono la realizzazione di specifici progetti di miglioramento e di impianto di tartufaie su terreni pubblici.

4. La Regione promuove studi, indagini e ricerche per lo sviluppo, il miglioramento e la tutela della produzione tartufigena e provvede, mediante appositi corsi di preparazione e di perfezionamento, all'aggiornamento professionale del personale tecnico e degli agenti di vigilanza. Le iniziative di cui al presente comma possono essere attuate dalla Regione direttamente o delegate alle province ed alle comunità montane.

Art. 7-bis
Centro regionale di tartuficoltura.

1. Al fine di favorire, sviluppare e realizzare attività di ricerca, informazione ed assistenza sulla storia, produzione, raccolta e commercializzazione dei tartufi, nonché di studio per la conservazione ed il recupero delle aree vocate, è istituito, nell'ambito della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, il Centro regionale di tartuficoltura, di seguito denominato centro, con sede decentrata presso la Comunità montana del Turano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il centro svolge compiti di divulgazione, ricerca, assistenza e consulenza a favore di enti pubblici e privati, ed in particolare:

a) redige la carta delle potenzialità tartuficole della Regione, in collaborazione con le strutture di ricerca competenti in materia già presenti sul territorio regionale;

b) istituisce ed aggiorna una banca dati sugli impianti di tartufaie realizzate con il contributo pubblico, anche al fine di un monitoraggio sui risultati e sulle produzioni degli impianti stessi;

c) esprime parere di congruità fra vocazionalità dell'area e materiale vivaistico proposto in fase di presentazione del progetto di tartufaia cofinanziato;

d) opera, anche sulla base di convenzioni con istituzioni, enti ed associazioni, in particolare con quelli già esistenti sul territorio regionale per lo sviluppo e la tipicizzazione della tartuficoltura regionale;

e) promuove attività di ricerca e di studio nel settore della micorizzazione del materiale vivaistico, insieme ad altre strutture idonee presenti sul territorio regionale;

f) promuove attività di difesa ambientale per proteggere e valorizzare i terreni a vocazione tartufigena e realizza azioni volte alla difesa e alla valorizzazione del tartufo e dei territori di produzione;

g) diffonde la cultura del tartufo predisponendo materiali promozionali ed informativi nonché promuovendo intese con le diverse regioni italiane ed estere a vocazione tartufigena;

h) promuove accordi tra i vari soggetti della filiera del tartufo al fine di accorciare la filiera stessa e di valorizzare la tipicità del prodotto laziale.

3. Il centro si avvale di un Comitato tecnico-consultivo, di seguito denominato comitato, composto da rappresentanti dei comuni e delle comunità montane dei territori regionali a vocazione tartufigena e da rappresentanti delle strutture scientifiche esistenti nella regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la sede, le funzioni e la composizione del comitato. La partecipazione alle sedute del comitato è a titolo gratuito (5).

---

(5) Articolo aggiunto dall'*art. 4, comma 2, L.R. 13 febbraio 2009, n. 1*.

Art. 8
Divieti temporanei.

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 4, terzo comma, le comunità montane, possono vietare per periodi determinati la raccolta dei tartufi nei territori di competenza nei quali vi sia possibilità di alterare i fattori che

permettono la riproduzione del tartufo; per i comuni non rientranti nell'ambito territoriale delle comunità montane i provvedimenti di divieto vengono adottati dai sindaci dei comuni interessati.

2. Gli enti competenti delimitano i confini dei territori di cui al precedente comma mediante apposite tabelle poste con le modalità previste dal precedente articolo 3 e con la scritta «Divieto di raccolta dei tartufi».

Art. 9

Raccolta sul demanio regionale.

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio regionale è autorizzata dalla Giunta regionale.

2. L'autorizzazione è concessa, per un numero limitato di permessi di raccolta, alle associazioni ed alle cooperative che si impegnino a rilasciare permessi nominativi e per l'intero periodo annuale di raccolta ai propri soci di disagiate condizioni economiche per i quali la raccolta dei tartufi costituisca integrazione del reddito familiare e che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente articolo 6.

Art. 10

Zone geografiche di raccolta.

1. La Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuerà le zone geografiche di raccolta delle specie di tartufi di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La delimitazione delle zone di cui al comma precedente sarà stabilita con provvedimento della Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e le comunità montane, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Art. 11
Vendita dei tartufi freschi.

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità.

2. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

3. I tartufi interi devono essere venduti separatamente, senza tare e materie estranee, distinti per specie e varietà.

4. Sono considerati «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi od in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome comune e, tra parentesi, quello scientifico, in latino, di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2 della presente legge, nonché la zona geografica di raccolta.

Art. 12
Lavorazione.

1. La lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita può essere effettuata:

a) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;

b) dai consorzi indicati dal precedente articolo 3, ultimo comma;

c) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

2. Per la realizzazione e la gestione degli impianti di lavorazione i consorzi di cui alla precedente lettera b) nonché le cooperative di cui alla precedente lettera c), con priorità per quelli operanti nelle zone geografiche di raccolta di cui all'articolo 10 della presente legge, possono accedere ai contributi e/o benefici previsti dalla normativa vigente per le strutture di lavorazione e commercializzazione di prodotti agro - alimentari.

Art. 13
Classificazione dei tartufi conservati.

1. I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2 che fa parte integrante della presente legge.

Art. 14
Vendita dei tartufi conservati.

1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recante:

a) il nome della ditta che li ha confezionati;

b) la località ove ha sede lo stabilimento;

c) il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nel precedente articolo 2;

d) la zona geografica di raccolta, attenendosi alla specificazione contenuta nell'articolo 11, ultimo comma, della presente legge;

e) la classificazione di cui al precedente articolo 13;

f) il peso in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi siano stati liberati dalla scorza e dalle sostanze eventualmente aggiunte secondo quanto stabilito al successivo articolo 15.

Art. 15
Confezionamento.

1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore od acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nell'etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

2. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, od un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sull'etichetta con termini appropriati e comprensibili.

3. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

4. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

5. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo, o di copertura, limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, Tuber brumale e Tuber moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, Tuber aestivum e Tuber mesentericum;

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e la classificazione indicate nella etichetta.

Art. 16
Divieti.

1. È in ogni caso vietato:

a) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi per periodi di divieto;

b) la ricerca e/o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso o senza idoneo attrezzo (vanghetta o vanghella) o senza l'autorizzazione prescritta, fatti salvi i casi di esenzione espressamente previsti dalla presente legge;

c) la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'articolo 2 della presente legge;

d) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;

e) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;

f) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma del precedente articolo 3 da parte di raccoglitori non aventi diritto;

g) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di quindici anni;

h) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle zone vietate a norma del precedente articolo 8;

i) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio regionale senza l'autorizzazione di cui all'articolo 9 della presente legge;

l) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

m) l'apertura di buche in soprannumero, la non riempitura delle buche aperte nella raccolta e la riempitura con immissione di materiali qualitativamente diversi dalla terra prima rimossa;

n) il commercio dei tartufi freschi fuori del periodo di raccolta;

o) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

p) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

6. Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

Art. 17
Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del corpo forestale dello Stato.

2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

3. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* e prestato giuramento davanti al prefetto.

4. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 18 si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 18

Sanzioni amministrative e pecuniarie.

1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa concernente la disciplina igienica della produzione e alla vendita delle sostanze alimentari, comporta oltre alla confisca del prodotto raccolto lavorato o commercializzato, le seguenti sanzioni e provvedimenti amministrativi:

a) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 per chi esercita:

1) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi in periodi di divieto;

2) la ricerca e/o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso o senza idoneo attrezzo (vanghetta o vanghella);

3) la ricerca e/o la raccolta senza l'autorizzazione prescritta;

4) la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'articolo, 2 della presente legge;

5) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;

6) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma del precedente articolo 3;

7) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di quindici anni da quello di rimboschimento;

8) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle zone vietate a norma del precedente articolo 8;

9) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio regionale senza l'autorizzazione di cui all'articolo 9 della presente legge;

10) il commercio dei tartufi freschi fuori del periodo di raccolta.

In caso di recidiva in una qualsiasi delle violazioni di cui alla presente lettera a), si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1 milione e la sospensione della autorizzazione alla raccolta per un anno, in caso di ulteriore recidiva la sanzione da lire 500.000 a lire 5 milioni e la revoca definitiva del tesserino di idoneità.

Le sanzioni di cui alla presente lettera a), punti 2) e 2,), non si applicano ai soggetti di cui al precedente articolo 5, ultimo comma, e per i casi in esso contemplati;

b) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1 milione per chi:

1) esercita la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi, per decara di terreno lavorato;

2) effettua l'apertura di buche in soprannumero o non effettua la riempitura delle buche aperte nella raccolta ovvero effettua la riempitura con materiali diversi dalla terra precedentemente estratta, per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;

c) la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 200.000 chi:

1) effettua la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;

2) supera il limite giornaliero fissato dal precedente articolo 5, salvo nel caso previsto dal sesto comma del medesimo articolo e per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolta.

In caso di recidiva nelle violazioni di cui alla presente lettera c), si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 500.000 ed in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 500.000 a lire 1 milione;

d) la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire 1 milione per chi esercita:

1) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l'osservanza delle norme prescritte;

2) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

In caso di recidiva nelle violazioni di cui alla presente lettera d), si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire 2 milioni ed in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 500.000 a lire 5 milioni;

e) la sanzione amministrativa di L. 5.000 per ogni tabella per chi contravviene alle disposizioni in materia di tabellazione di cui al precedente articolo 3, sesto e settimo comma;

f) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo;

g) la sanzione amministrativa di L. 5.000 a piantina per chi contravviene alle disposizioni di cui al precedente articolo 3, terzo comma.

2. Per coloro che esercitano la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di concessione regionale si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali.

3. Nel caso di recidiva in violazioni sanzionate in misura diversa, si applica la sanzione maggiore.

4. Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

5. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

6. Delle sanzioni comminate viene apposta annotazione sintetica sul tesserino di idoneità personale.

7. La convalida annuale del tesserino di idoneità viene denegata per un anno a colui che nei due anni precedenti si è reso responsabile di più di cinque violazioni alle norme della presente legge.

8. In caso di successiva recidiva negli stessi termini il tesserino di idoneità viene definitivamente revocato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ritirato.

Art. 19
Tassa di concessione regionale annuale.

1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità viene istituita, ai sensi dell'*articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281* e dell'*articolo 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752* una tassa di concessione regionale annuale nella misura di L. 18.000. La tariffa annessa alla *L.R. 2 maggio 1980, n. 30*, è integrata con la tassa di cui al presente articolo.

2. Il versamento della predetta tassa viene effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Lazio, prima del rilascio del tesserino di idoneità ed entro il 31 gennaio dell'anno di convalida cui si riferisce.

3. La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, ne ai raccoglitori che, consorziati ai sensi del precedente articolo 3, ultimo comma, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

Art. 20
Disposizioni finanziarie.

1. I proventi della tassa di concessione regionale annuale di cui al precedente articolo 19 e le somme introitate con le sanzioni amministrative delle violazioni della presente legge costituiscono, a norma degli *articoli 16 e 117 della legge 16 dicembre 1985, n. 752* mezzi finanziari necessari per realizzare i fini della legge medesima.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione «Proventi della tassa di concessione regionale per l'autorizzazione alla raccolta di tartufi».

Art. 21
Rinvio a norme nazionali.

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della *legge 16 dicembre 1985, n. 752*, nonché le norme, in materia di lavorazione e commercializzazione dei tartufi della *legge 30 aprile 1962, n. 283* e relativo regolamento di esecuzione.

Allegato 1

Caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciabili

1) Tuber magnatum Pico, detto tartufo bianco (od anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna):

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia. di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche od arrotondate, largamente reticolate od alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da ottobre a fine dicembre.

2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (od anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto):

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero - violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4 - 6 e talvolta anche solo di 2 - 3.

Emana un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà novembre a metà marzo.

3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato:

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.

Emana un forte profumo ed ha sapore piccante.

Matura da febbraio a marzo.

4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone:

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1 - 2 per asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo.

Matura da giugno a novembre.

5) Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato:

Ha peridio o scorza verrucosa di colore cioccolato, con numerose venature ramificate chiare.

Ha spore ellittiche, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.

Emana un profumo gradevole.

Matura da settembre a novembre.

6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera:

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio - nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolato più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4 - 6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del Tuber melanosporum e meno scure.

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

7) Tuber Borchii Vit. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo:

Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo - bruno con venature numerose e ramose.

Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.

Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.

Matura da metà gennaio a metà aprile.

8) Tuber mascrosprorum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio:

Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno - rossastro e glabe bruna tendente al purpureo con venature larghe numerose e chiare brumescenti all'aria.

Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate ed alveolate riunite in aschi peduncolati in numero di 1 - 3.

Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.

Matura da agosto ad ottobre.

9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (od anche tartufo nero di Bagnoli):

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio - bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.

Allegato 2

Classificazione dei tartufi conservati

Classifica	Specie e caratteri essenziali	Aspetto
Super extra (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero.	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme.

	Tuber moschatum De Ferry. Tartufi ben maturi, polpa soda e scura.	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme.
	Tuber magnatum Pico. Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso.	Interi, senza rotture o scalfitture.
Extra (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa soda, colore brunastro	Interi, ma leggermente irregolari.
	Tuber moschatum De Ferry. Tartufi maturi, polpa più o meno scura	Interi, ma leggermente irregolari.
	Tuber magnatum Pico. Tartufi maturi, polpa soda, colore più o meno chiaro	Interi, senza rotture o scalfitture.
Prima scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro.	Interi, ma irregolari.
	Tuber moschatum De Ferry. Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio.	Interi, ma irregolari.
	Tuber magnatum Pico. Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro.	Interi.
Seconda scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt., polpa più o meno soda di colore grigio scuro	Interi irregolari e un poco scortecciati o scalfiti.
	Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, polpa più o meno soda, di colore relativamente chiaro.	Interi irregolari e un poco scortecciati o scalfiti.
	Tuber magnatum Pico, polpa più o meno soda anche molto chiara	Interi irregolari e un poco scortecciati o scalfiti.
Terza scelta (lavati o pelati)	Tuber mesentericum Vitt.	Interi.
Pezzi di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, Tuber aestivum Vitt., e Tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore superiore a cm. 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del 3 per cento in peso di altre specie ammesse.
Tritume di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber magnatum Pico, Tuber aestivum Vitt., e Tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a cm. 0,5; ciascuna specie con tolleranza dell'8 per cento in peso di altre specie ammesse.
Pelatura di tartufi	Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry.	Bucce di tartufo con massimo del 30 per cento in peso di tritume ed il 5 per cento di altre specie.

L.R. VENETO 28 giugno 1988, n. 30 [(1)].

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi [(2)].

---

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 1° luglio 1988, n. 40.

(2) Con *Delib.G.R. 15 maggio 2007, n. 1345*, con *Delib.G.R. 29 settembre 2009, n. 2882*, con *Delib.G.R. 28 dicembre 2012, n. 2900* e con *Delib.G.R. 30 dicembre 2013, n. 2835* sono stati approvati gli interventi a favore della tartuficoltura, ai sensi della presente legge.

Art. 1
Finalità.

1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla *legge 16 dicembre 1985, n. 752*, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo regionale.

Art. 2
Ricerca, raccolta dei tartufi e diritto di riserva.

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite l'affissione delle tabelle previste al successivo comma.

2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute tutti coloro che le conducono, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse [(3)].

3. In attuazione di quanto disposto dall'*art. 4, legge 16 giugno 1927, n. 1766*, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

---

(3) Comma così modificato dall'*art. 23, L.R. 4 agosto 2006, n. 15*.

Art. 3
Tartufaie controllate.

1. Si intende per tartufaia controllata quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a miglioramenti colturali.

2. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora nelle radure di idonee piante tartufigene.

3. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

a) decespugliamento o diradamento della tartufaia;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione che valorizzi anche le specie tartufigene arbustive;

c) sarchiatura annuale della tartufaia;

d) potatura delle piante simbionti;

e) pacciamatura sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno;

f) graticciate trasversali sulla superficie del terreno per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse graticciate ogni qualvolta sia necessario;

g) drenaggio e governo delle acque superficiali;

h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie;

i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

4. I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d'arte nell'ambito della superficie delle tartufaie; l'operazione prevista alla lettera b) del comma 3 deve essere obbligatoriamente eseguita, ai fini del riconoscimento regionale della tartufaia (4).

4-bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui ai commi 2, 3 e 4 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell'istanza di riconoscimento di cui all'articolo 5 (5).

---

(4) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 1, L.R. 4 agosto 2006, n. 15*.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 2, L.R. 4 agosto 2006, n. 15*.

Art. 4
Tartufaie coltivate.

1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati mediante la messa a dimora di piante preventivamente micorrizate e sottoposte alle cure colturali e i miglioramenti indicati all'art. 3, comma 3.

1-bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui all'articolo 3 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell'istanza di riconoscimento di cui all'articolo 5 (6).

1-ter. La micorizzazione delle piantine deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del venditore (7).

---

(6) Comma aggiunto dall'*art. 25, L.R. 4 agosto 2006, n. 15*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 25, L.R. 4 agosto 2006, n. 15*.

Art. 5
Riconoscimento delle tartufaie.

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate ai sensi dell'*art. 3, legge 16 dicembre 1985, n. 752*, avviene, su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al Presidente della Giunta regionale allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale:

a) planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l'area in cui viene richiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione colturale dei terreni;

b) relazione contenente tutti gli elementi atti a evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufaia.

In particolare devono essere specificati:

- giacitura del terreno;

- descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche;

- tipo di vegetazione, numero e specie delle piante tartufigene presenti nell'area interessata;

- numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza;

- piano colturale e di conservazione della tartufaia.

3. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui al citato *art. 3, legge 16 dicembre 1985, n. 752* e alle caratteristiche che verranno definite con provvedimento della Giunta regionale.

4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate ha validità decennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma (8).

5. Il mancato adempimento alle prescrizioni previste agli articoli 3 e 4 comporta la revoca immediata del riconoscimento. L'interessato al nuovo riconoscimento non può richiedere la relativa attestazione prima del termine di un anno dalla data del provvedimento di revoca.

6. La Giunta regionale istituisce un registro per l'iscrizione delle tartufaie riconosciute; il registro è articolato su base provinciale (9).

---

(8) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1, L.R. 4 agosto 2006, n. 15* (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del medesimo articolo).

(9) Comma così sostituito dall'*art. 26, comma 3, L.R. 4 agosto 2006, n. 15* (vedi anche, per le norme transitorie, i commi 4 e 5 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «6. La Giunta regionale istituisce un albo per l'iscrizione delle tartufaie riconosciute.».

Art. 6
Costituzione di consorzi.

1. I consorzi volontari per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo previsti all'*art. 4, legge 16 dicembre 1985, n. 752*, sono costituiti con atto pubblico.

Art. 7

Autorizzazioni alla raccolta.

1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.

2. Il tesserino deve essere conforme al modello approvato dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'*art. 5, legge 16 dicembre 1985, n. 752*.

3. Ai sensi dell'*art. 5, sesto comma, legge 16 dicembre 1985, n. 752*, le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

4. Il rilascio del tesserino è subordinato all'esito favorevole di apposito esame per l'accertamento della idoneità degli interessati.

5. L'esame viene svolto da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) il dirigente coordinatore del dipartimento foreste ed economia montana o da un suo delegato che la presiede;

b) da un funzionario regionale designato dalla Giunta regionale;

c) da un esperto scelto tra quelli segnalati dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello regionale;

d) da un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalle facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e scienze naturali.

Funge da segretario un dipendente del dipartimento foreste ed economia montana nominato dal Presidente della Giunta regionale.

La Commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati.

Con lo stesso decreto, si provvede alla nomina dei membri supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento dei titolari.

Ai componenti la commissione, che non siano dipendenti della Regione, è corrisposta un'indennità di presenza nella misura di cui all'*art. 5, legge regionale 3 agosto 1978, n. 40* e successive modificazioni.

Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi, la vigente normativa nazionale e regionale, la biologia e il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

6. Per sostenere l'esame per il rilascio del tesserino gli interessati presentano domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati:

a) certificato di residenza;

b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata.

Il tesserino ha validità quinquennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

L'età minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai 14 anni.

Art. 8

Orari, periodi e modalità di raccolta.

1. La raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

- Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco dal 10 ottobre al 31 dicembre;

- Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato - dal 15 novembre al 15 marzo;

- Tuber brumale varietà moschatum, detto volgarmente tartufo moscato - dal 15 novembre al 15 marzo;

- Tuber cestivum Vitt., detto volgarmente tartufo di estate o scorzone - dal 1° maggio al 30 novembre;

- Tuber aestivum var. uncinatum, detto volgarmente tartufo uncinato - dal 1° ottobre al 31 dicembre;

- Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera - dal 1° gennaio al 15 marzo;

- Tuber borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo - dal 15 gennaio al 30 aprile;

- Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio - dal 1° settembre al 31 dicembre;

- Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario - dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. In relazione alle particolarità climatiche e ambientali, la Giunta regionale, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all'*art. 2, legge 16 dicembre 1985, n. 752*.

3. La Giunta regionale, su indicazione del dipartimento foreste ed economia montana, può ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità nei rapporti tra il micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco.

4. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l'eventuale impiego del «vanghetto» o «vanghella» avente una lama di forma rettangolare della lunghezza massima di cm 10, della larghezza massima in punta di cm 3 e dotata di manico, al massimo di cm 50, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.

5. Nel periodo di raccolta dei tartufi il cane, purché sotto la stretta sorveglianza del raccoglitore, può vagare in campagna anche in deroga al divieto di cui all'*art. 32, legge regionale 14 luglio 1978, n. 30*;

6. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi debbono essere subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere regolarmente livellato.

7. È vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.

8. La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonta a un'ora prima della levata del sole.

9. È vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.

10. È vietata la raccolta dei tartufi fuori dal periodo consentito; è altresì vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di riporli nel luogo di raccolta.

Art. 9

Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale.

1. [La Giunta regionale stabilisce, entro il 20 settembre di ogni anno, il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale] (10).

2. Il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco (11).

3. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate dall'ente gestore prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale (12). Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate o controllate.

Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità annuale.

È fatto divieto rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

Le autorizzazioni vengono rilasciate gratuitamente dagli enti preposti alla gestione delle foreste del demanio regionale sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.

---

(10) Comma abrogato dall'*art. 27, comma 1*, *L.R. 4 agosto 2006, n. 15*.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 27, comma 2*, *L.R. 4 agosto 2006, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «2. Il numero delle autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.».

(12) Periodo così modificato dall'*art. 27, comma 3*, *L.R. 4 agosto 2006, n. 15*.

Art. 10

Raccolta a fini didattici e scientifici

1. Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca a fini didattici e scientifici, possono procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte della Giunta regionale, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'art. 8.

2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, gli estremi del tesserino di cui all'art. 7, il luogo della raccolta e la durata.

Art. 11
Delimitazione delle zone vocate alla raccolta.

1. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a predisporre una cartografia in scala 1:50.000, per la individuazione delle zone tartuficole, di cui all'*art. 7 ultimo comma, legge 16 dicembre 1985, n. 752*.

Art. 12
Tassa di concessione.

[1. È istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di lire 18.000.

2. La tassa è corrisposta, mediante versamento su c/c postale intestato alla tesoreria della Regione, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce ed è disciplinata dalla *legge regionale 8 maggio 1980, n. 50*.

3. L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi s'intende rinnovata con il versamento entro il termine previsto dal comma 2, della tassa annuale. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

3-bis. Il tesserino di cui all'articolo 7 rimane valido anche se non è stata corrisposta la tassa di cui all'articolo 12, fermo restando il divieto di raccolta per l'anno in cui la stessa non è stata pagata (13).

4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né a coloro che, consorziati ai sensi dell'art. 6, esercitino la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.

5. Il titolo quinto - Agricoltura - della tariffa allegata alla *legge regionale 8 maggio 1980, n. 50* «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali», è integrato come previsto nell'allegato A) alla presente legge] (14).

---

(13) Comma aggiunto dall'*art. 51, L.R. 9 febbraio 2001, n. 5*.

(14) Articolo abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 9 agosto 2002, n. 18*.

Art. 13
Sanzioni amministrative.

1. Ogni violazione delle norme contenute nelle presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia alla autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, nei limiti massimi accanto a ciascuna indicati:

a) per la raccolta senza il tesserino prescritto:

1) da L. 150.000 a L. 900.000 se il tesserino non è stato conseguito;

2) da L. 10.000 a L. 60.000 se, pur avendo conseguito il tesserino, il titolare non è in grado di esibirlo sempreché se ne dimostri il possesso e la validità esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative;

b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato o con più di due cani, o con attrezzo non idoneo da L.100.000 a L. 600.000;

c) per la raccolta dei tartufi con lavorazione andante del terreno da L. 150.000 a L. 900.000 per metro quadrato di superficie o frazione di esso;

d) per l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d'arte da L. 50.000 a L. 300.000.

e) per la raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di 15 anni dalla messa a dimora di piante; per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza la prevista autorizzazione da L. 25.000 a L. 150.000;

f) per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da L. 100.000 a lire 600.000;

g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati da lire 25.000 a L. 150.000;

h) per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva difformi dal modello approvato, da L. 25.000 a lire 150.000 con l'obbligo di rimozione immediata;

i) per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate, da L. 500.000 a L. 3.000.000 con l'obbligo di rimozione immediata;

l) per la violazione agli *artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*, da L. 500.000 a L. 3.000.000;

m) per il commercio dei tartufi diversi da quelli indicati nell'art. 8 da L. 500.000 a L. 3.000.000;

3. Le violazioni di cui alle lettere b), c) d), e), f), g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'autorizzazione.

4. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

Art. 14
Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, alle guardie giurate volontarie, come previsto dall'*art. 15, legge 16 dicembre 1985, n. 752*, nonché al personale incaricato ai sensi della legge regionale 15 aprile 1974 e successive modificazioni.

2. Agli agenti giurati volontari si applicano gli *artt. 19 e 20 del regolamento 5 agosto 1977, n. 7* di esecuzione della legge regionale 15 aprile 1974, n. 53.

Art. 15

Interventi a favore della tartuficoltura (15).

1. Al fine del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della tartuficoltura, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, le seguenti iniziative:

a) studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazione e assistenza tecnica nel settore, in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell'*art. 2, legge 16 dicembre 1985, n. 752*;

b) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;

c) coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;

c-bis) analisi e attestazione della micorizzazione delle piantine destinate a tartufaie coltivate o controllate, riconosciute dalla Regione (16).

2. La Giunta regionale può inoltre concedere contributi a enti pubblici, associazioni micologiche e privati che assumono direttamente iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo.

3. I contributi sono concessi nelle seguenti misure:

- fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative promosse da privati:

- fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di enti pubblici e associazioni micologiche.

4. La liquidazione del contributo verrà effettuata su presentazione della rendicontazione della spesa.

---

(15) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 dicembre 2011, n. 2441*.

(16) Lettera aggiunta dall'*art. 28, comma 1, L.R. 4 agosto 2006, n. 15* (vedi anche, per la sua validità, il comma 2 del medesimo articolo).

Art. 16
Norme finanziarie.

1. All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, si fa fronte, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988 e contemporanea istituzione del capitolo 12020 denominato «Spese per iniziative di tutela a valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale», con lo stanziamento di lire 50 milioni per competenza e per cassa.

2. Gli oneri relativi agli anni 1989 e successivi saranno determinati, dalla legge finanziaria di cui all'art. 32-bis, legge 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge 7 settembre 1982, n. 43, nonché dai proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all'art. 12 e dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 13.

3. I proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all'art. 12 della presente legge, saranno introitati al capitolo 150 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 13 saranno introitate al capitolo 7940 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale, denominato «Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tartuficoltura».

Art. 17
Norme transitorie e finali.

1. Le autorizzazioni alla ricerca e alla raccolta dei tartufi rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità fino al primo espletamento delle procedure di cui all'art. 7.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina di cui alla *legge 16 dicembre 1985, n. 752*.

Art. 18
Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.